

Bollettino23

Anno 2015



Bollettino23

Anno 2015

Indice Sommario

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO SUL LAVORO (principali estratti 2015)5

ATTI DI SUA SANTITÀ FRANCESCO

Rescritto "Ex Audientia SS.mi" del 18 agosto 2014 relativo alla delega della potestà legislativa al Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano e Presidente del Governatorato
Statuti dei nuovi Organismi economici – 22 febbraio 2015
Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» sulla revisione dello Statuto del Fondo Pensioni Vaticano – 28 maggio 2015
Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» per l'istituzione della Segreteria per la Comunicazione – 27 giugno 2015
Rescritto "Ex Audientia SS.mi" del 4 agosto 2015 – Norme per la disciplina dell'assegno per il nucleo familiare
Rescritto "Ex Audientia SS.mi" del 4 agosto 2015 – Statuto dell'Ufficio del lavoro della Sede Apostolica – Art. 6
Rescritto "Ex Audientia SS.mi" del 28 agosto 2015 – Lavoro Straordinario e Lavoro ordinario festivo e notturno – Tabelle delle retribuzioni convenzionali con decorrenza 1° gennaio 2016 del personale inquadrato nei dieci livelli funzionali retributivi
Lettera del Santo Padre Francesco al Cardinale Segretario di Stato sulla riforma di alcune strutture della Curia Romana – 14 ottobre 2015
Rescritto "Ex Audientia SS.mi" del 24 novembre 2015 – Statuto dell'Ufficio del lavoro della Sede Apostolica– Art. 6
Nomine

ATTI DELLA SEGRETERIA DI STATO

Convenzione tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica Italiana in materia fiscale – 1° aprile 2015
Tabella per la determinazione mensile dell'Assegno per il Nucleo Familiare (1° luglio 2015 – 30 giugno 2016)
Tabelle per altre Provvidenze per la Famiglia (1° luglio 2015 – 30 giugno 2016) 70
Nomine
ATTI DELLA PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO
Decreto 545485 del Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano e del Governatorato di soppressione del Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei luoghi di Lavoro del Governatorato
TESTI AGGIORNATI
Statuto dell'Archivio Segreto Vaticano – Gennaio 2013
Statuto dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA)90
ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
Attività del Consiglio
ATTIVITÀ DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO
Attività di Conciliazione e Arbitrato
ALTRE ATTIVITA'
Intervento Assessore ULSA – Convegno internazionale

ALCUNE PAROLE DI PAPA FRANCESCO SUL LAVORO



Papa Francesco @Pontifex_it



weet di Papa Francesco sul lavoro

11 giugno 2015

Dove non c'è lavoro, non c'è dignità.

7 settembre 2015

Chiediamo alla Vergine Maria che aiuti tutte le famiglie, specialmente quelle che soffrono per la mancanza di lavoro.

10 ottobre 2015

Il lavoro è importante, ma anche il riposo. Impariamo a rispettare il tempo del riposo, soprattutto quello domenicale

GENNAIO 2015

ANGELUS

Piazza San Pietro

Domenica, 4 gennaio 2015

(...) Ricordiamo, qui in Piazza, quel cartello: "Alla radice della pace c'è la preghiera". Deve essere implorato questo dono e dev'essere accolto ogni giorno con impegno, nelle situazioni in cui ci troviamo. Agli albori di questo nuovo anno, tutti noi siamo chiamati a riaccendere nel cuore un impulso di speranza, che deve tradursi in concrete opere di pace. "Tu non vai bene con questa persona? Fa' la pace!"; "A casa tua? Fa' la pace!"; "Nella tua comunità? Fa' la pace!"; "Nel tuo lavoro? Fa' la pace!". Opere di pace, di riconciliazione e di fraternità. Ognuno di noi deve compiere gesti di fraternità nei confronti del prossimo, specialmente di coloro che sono provati da tensioni familiari o da dissidi di vario genere. Questi piccoli gesti hanno tanto valore: possono essere semi che danno speranza, possono aprire strade e prospettive di pace. (,...)

DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO AI PARTECIPANTI ALL'INCONTRO PROMOSSO NEL QUINTO ANNIVERSARIO DEL TERREMOTO AD HAITI

Sala Clementina

Sabato, 10 gennaio 2015

(...) Comunione tra i Vescovi e con i Vescovi, che sono i primi responsabili del servizio di carità. Comunione tra i diversi carismi e le istituzioni di carità, perché nessuno di noi lavora per sé stesso, ma in nome di Cristo, che ci ha mostrato la via del servizio. Sarebbe una contraddizione vivere la carità separati! Questa non è carità, la carità si fa come corpo ecclesiale, sempre. Vi invito perciò a rafforzare tutte quelle metodologie che consentano di lavorare insieme. (...)

DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO IN OCCASIONE DEGLI AUGURI DEL CORPO DIPLOMATICO ACCREDITATO PRESSO LA SANTA SEDE

Sala Regia

Lunedì, 12 gennaio 2015

(...)Ma accanto ai migranti, ai profughi e ai rifugiati, vi sono tanti altri «esiliati nascosti» (Angelus, 29 dicembre 2013), che vivono all'interno delle nostre case e delle nostre famiglie. Penso soprattutto agli anziani e ai diversamente abili, come pure ai giovani. I primi sono oggetto di rifiuto quando vengono ritenuti un peso e «presenze ingombranti» (ibid.), mentre gli ultimi sono scartati negando loro concrete prospettive

lavorative per costruirsi il proprio avvenire. D'altra parte non esiste peggiore povertà di quella che priva del lavoro e della dignità del lavoro(cfr Discorso ai partecipanti all'incontro mondiale dei Movimenti Popolari, 28 ottobre 2014), e che rende il lavoro una forma di schiavitù. È quanto ho inteso richiamare nel corso di un recente incontro con i movimenti popolari, che si adoperano con dedizione per ricercare soluzioni adeguate ad alcuni problemi del nostro tempo, quali la piaga sempre più estesa della disoccupazione giovanile e del lavoro nero, e il dramma di tanti lavoratori, specialmente bambini, sfruttati per avidità. Tutto ciò è contrario alla dignità umana e deriva da una mentalità che pone al centro il denaro, i benefici e i profitti economici a scapito dell'uomo stesso.

MARZO 2015

UDIENZA GENERALE

Piazza San Pietro

Mercoledì. 25 marzo 2015

(...) Saluto con speciale affetto i lavoratori della Provincia di Vibo Valentia, che stanno vivendo una grave situazione economica. Desidero unirmi agli interventi del loro Vescovo, Mons. Luigi Renzo, esprimendo la mia preoccupazione e vicinanza ai loro assillanti problemi. Rivolgo un accorato appello, affinché non prevalga la logica del profitto, ma quella della solidarietà e della giustizia. Al centro di ogni questione, specialmente di quella lavorativa, va sempre posta la persona e la sua dignità: per questo avere lavoro è una questione di giustizia, ed è una ingiustizia non avere lavoro! Quando non si guadagna il pane, si perde la dignità! E questo è il dramma del nostro tempo, specialmente per i giovani, i quali, senza il lavoro, non hanno prospettive per il futuro e possono diventare facile preda delle organizzazioni malavitose. Per favore, lottiamo per questo: la giustizia del lavoro.

APRILE 2015

SANTA MESSA DEL CRISMA OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO

Basilica Vaticana

Giovedì Santo, 2 aprile 2015

(...)Succede anche che, quando sentiamo il **peso del lavoro pastorale**, ci può venire la tentazione di riposare in un modo qualunque, come se il riposo non fosse una cosa di Dio. Non cadiamo in questa tentazione. La nostra fatica è preziosa agli occhi di Gesù, che ci accoglie e ci fa alzare: "Venite a me quando siete stanchi e oppressi, io vi darò ristoro" (cfr *Mt* 11,28). Quando uno sa che, morto di stanchezza, può prostrarsi in adorazione, dire: "Basta per oggi, Signore", e arrendersi davanti al Padre, uno sa anche che non crolla ma si rinnova, perché chi ha unto con olio di letizia il popolo fedele di

Dio, il Signore pure lo unge: "cambia la sua cenere in diadema, le sue lacrime in olio profumato di letizia, il suo abbattimento in canti" (cfr *Is* 61,3).

MEDITAZIONE MATTUTINA NELLA CAPPELLA DELLA DOMUS SANCTAE MARTHAE

Il coraggio della franchezza

Lunedì, 13 aprile 2015

(...)Ecco allora l'insegnamento per ogni credente: «il cammino del coraggio cristiano è una grazia che dà lo Spirito Santo». Ci sono infatti «tante strade che possiamo prendere, anche che ci danno un certo coraggio», per le quali si può dire: «Ma guarda che coraggioso, la decisione che ha preso!». Però tutto questo «è strumento di un'altra cosa più grande: lo Spirito». E «se non c'è lo Spirito, noi possiamo fare tante cose, tanto lavoro, ma non serve a niente» (...).

UDIENZA GENERALE

Piazza San Pietro

Mercoledì, 29 aprile 2015

(...) Per questo, come cristiani, dobbiamo diventare più esigenti a tale riguardo. Per esempio: sostenere con decisione il diritto all'uguale retribuzione per uguale lavoro; perché si dà per scontato che le donne devono guadagnare meno degli uomini? No! Hanno gli stessi diritti. La disparità è un puro scandalo! Nello stesso tempo, riconoscere come ricchezza sempre valida la maternità delle donne e la paternità degli uomini, a beneficio soprattutto dei bambini. (...)

MAGGIO 2015

DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS

Aula Paolo VI

Venerdì, 8 maggio 2015

(...) Oggi lo voglio ribadire: lo sport è una strada educativa! Ci sono tre strade, tre pilastri fondamentali per i bambini, i ragazzi e i giovani: l'educazione – scolastica e familiare –, lo sport e il lavoro. Educazione - scolastica e familiare -, sport e lavoro. Su questi tre pilastri si cresce bene! Quando ci sono tutti e tre, scuola, sport e lavoro, allora esistono le condizioni per sviluppare una vita piena e autentica, evitando così quelle dipendenze che avvelenano e rovinano l'esistenza. (...)

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA INTERNAZIONALE "DONNE VERSO L'AGENDA PER LO SVILUPPO POST-2015: QUALI SFIDE DAGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE?

Roma, 23 maggio 2015

(...) Nelle diverse parti del pianeta le donne si trovano ad affrontare sfide e problematiche differenti. Nel mondo occidentale subiscono ancora, a volte, discriminazioni in campo lavorativo; sono spesso forzate a scegliere tra lavoro e famiglia; la loro vita di fidanzate, mogli, madri, sorelle, nonne, non di rado conosce purtroppo la violenza. Nei Paesi in via di sviluppo e in quelli più poveri sono le donne a portare sulle spalle il peso maggiore; sono loro che percorrono chilometri al giorno in cerca di acqua; che troppo spesso muoiono nel dare alla luce un figlio; che vengono rapite a fini di sfruttamento sessuale o forzate a sposarsi in età troppo giovane o contro la loro volontà; a volte viene addirittura loro negato il diritto alla vita solo perché di sesso femminile. (...) La competenza professionale sia la prima fondamentale qualità, ma senza individualismo, senza mero attivismo, bensì con impegno generoso. Così farete emergere i doni incommensurabili di cui Dio ha arricchito la donna, facendola capace di comprensione e di dialogo per ricomporre i conflitti grandi e piccoli, di sensibilità per sanare le ferite e prendersi cura di ogni vita, anche a livello sociale, e di misericordia e tenerezza per tenere unite le persone. Questi aspetti, insieme ad altri, fanno parte di quel "genio femminile" che è necessario possa manifestarsi pienamente, a beneficio di tutta la società.

DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO ALLE ACLI (ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI) IN OCCASIONE DEL 70° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE

Aula Paolo VI Sabato, 23 maggio 2015

(...)L'estendersi della precarietà, del lavoro nero e del ricatto malavitoso fa sperimentare, soprattutto tra le giovani generazioni, che la mancanza del lavoro toglie dignità, impedisce la pienezza della vita umana e reclama una risposta sollecita e vigorosa. Risposta sollecita e vigorosa contro questo sistema economico mondiale dove al centro non ci sono l'uomo e la donna: c'è un idolo, il dio-denaro. E' questo che comanda! E questo dio-denaro distrugge, e provoca la cultura dello scarto: si scartano i bambini, perché non si fanno: si sfruttano o si uccidono prima di nascere; si scartano gli anziani, perché non hanno la cura dignitosa, non hanno le medicine, hanno pensioni miserabili... E adesso, si scartano i giovani. Pensate, in questa terra tanto generosa, pensate a quel 40%, o un po' di più, di giovani dai 25 anni in giù che non hanno lavoro: sono materiale di scarto, ma sono anche il sacrificio che questa società, mondana e egoista, offre al dio-denaro, che è al centro del nostro sistema economico mondiale.

Davanti a questa cultura dello scarto, vi invito a realizzare un sogno che vola più in alto. Dobbiamo far sì che, attraverso il lavoro – il «lavoro libero, creativo, partecipativo e solidale» (cfr Esort. ap. *Evangelii gaudium*, 192) – l'essere umano esprima ed accresca

la dignità della propria vita. Vorrei dire qualcosa su queste quattro caratteristiche del lavoro.

Il lavoro libero. La vera libertà del lavoro significa che l'uomo, proseguendo l'opera del Creatore, fa sì che il mondo ritrovi il suo fine: essere opera di Dio che, nel lavoro compiuto, incarna e prolunga l'immagine della sua presenza nella creazione e nella storia dell'uomo. Troppo spesso, invece, il lavoro è succube di oppressioni a diversi livelli: dell'uomo sull'altro uomo; di nuove organizzazioni schiavistiche che opprimono i più poveri; in particolare, molti bambini e molte donne subiscono un'economia che obbliga a un lavoro indegno che contraddice la creazione nella sua bellezza e nella sua armonia. Dobbiamo far sì che il lavoro non sia strumento di alienazione, ma di speranza e di vita nuova. Cioè, che il lavoro sia libero.

Secondo: il lavoro creativo. Ogni uomo porta in sé una originale e unica capacità di trarre da sé e dalle persone che lavorano con lui il bene che Dio gli ha posto nel cuore. Ogni uomo e donna è "poeta", capace di fare creatività. Poeta vuol dire questo. Ma questo può avvenire quando si permette all'uomo di esprimere in libertà e creatività alcune forme di impresa, di lavoro collaborativo svolto in comunità che consentano a lui e ad altre persone un pieno sviluppo economico e sociale. Non possiamo tarpare le ali a quanti, in particolare giovani, hanno tanto da dare con la loro intelligenza e capacità; essi vanno liberati dai pesi che li opprimono e impediscono loro di entrare a pieno diritto e quanto prima nel mondo del lavoro.

Terzo: il lavoro partecipativo. Per poter incidere nella realtà, l'uomo è chiamato ad esprimere il lavoro secondo la logica che più gli è propria, quella relazionale. La logica relazionale, cioè vedere sempre nel fine del lavoro il volto dell'altro e la collaborazione responsabile con altre persone. Lì dove, a causa di una visione economicistica, come quella che ho detto prima, si pensa all'uomo in chiave egoistica e agli altri come mezzi e non come fini, il lavoro perde il suo senso primario di continuazione dell'opera di Dio, e per questo è opera di un idolo; l'opera di Dio, invece, è destinata a tutta l'umanità, perché tutti possano beneficiarne.

E quarto, il lavoro solidale. Ogni giorno voi incontrate persone che hanno perso il lavoro – questo fa piangere –, o in cerca di occupazione. E prendono quello che capita. Alcuni mesi fa, una signora mi diceva che aveva preso un lavoro, 10/11 ore, in nero, a 600 euro al mese. E quando ha detto: "Ma, niente di più?" – "Ah, se non le piace se ne vada! Guardi la coda che c'è dietro di lei". Quante persone in cerca di occupazione, persone che vogliono portare a casa il pane: non solo mangiare, ma portare da mangiare, questa è la dignità. Il pane per la loro famiglia. A queste persone bisogna dare una risposta. In primo luogo, è doveroso offrire la propria vicinanza, la propria solidarietà. I tanti "circoli" delle ACLI, che oggi sono da voi rappresentati qui, possono essere luoghi di accoglienza e di incontro. Ma poi bisogna anche dare strumenti ed opportunità adeguate. E' necessario l'impegno della vostra Associazione e dei vostri Servizi per contribuire ad offrire queste opportunità di lavoro e di nuovi percorsi di impiego e di professionalità.

Dunque: libertà, creatività, partecipazione e solidarietà. (...) Basta un niente oggi per diventare poveri: la perdita del lavoro, un anziano non più autosufficiente, una malattia in famiglia, persino – pensate il terribile paradosso – la nascita di un figlio: ti può portare tanti problemi, se sei senza lavoro. E' una importante battaglia culturale, quella di considerare il welfare una infrastruttura dello sviluppo e non un costo. (...)

DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO AI PARTECIPANTI ALL'INCONTRO PROMOSSO DALL'ASSOCIAZIONE SCIENZA E VITA

Sala Clementina Sabato, 30 maggio 2015

(...) È attentato alla vita la morte sul lavoro perché non si rispettano le minime condizioni di sicurezza. È attentato alla vita la morte per denutrizione. È attentato alla vita il terrorismo, la guerra, la violenza; ma anche l'eutanasia. Amare la vita è sempre prendersi cura dell'altro, volere il suo bene, coltivare e rispettare la sua dignità trascendente. (...)

GIUGNO 2015

UDIENZA GENERALE

Mercoledì, 3 giugno 2015

(...) Noi cristiani dovremmo essere sempre più vicini alle famiglie che la povertà mette alla prova. Ma pensate, tutti voi conoscete qualcuno: papà senza lavoro, mamma senza lavoro ... e la famiglia soffre, i legami si indeboliscono. E' brutto questo. In effetti, la miseria sociale colpisce la famiglia e a volte la distrugge. La mancanza o la perdita del lavoro, o la sua forte precarietà, incidono pesantemente sulla vita familiare, mettendo a dura prova le relazioni. Le condizioni di vita nei quartieri più disagiati, con i problemi abitativi e dei trasporti, come pure la riduzione dei servizi sociali, sanitari e scolastici, causano ulteriori difficoltà. (...)

DISCORSO

INCONTRO CON IL MONDO DEL LAVORO

Torino, Piazzetta Reale

Domenica, 21 giugno 2015

(...) Il lavoro non è necessario solo per l'economia, ma per la persona umana, per la sua dignità, per la sua cittadinanza e anche per l'inclusione sociale. Torino è storicamente un polo di attrazione lavorativa, ma oggi risente fortemente della crisi: il lavoro manca, sono aumentate le disuguaglianze economiche e sociali, tante persone si sono impoverite e hanno problemi con la casa, la salute, l'istruzione e altri beni primari. L'immigrazione

aumenta la competizione, ma i migranti non vanno colpevolizzati, perché essi sono vittime dell'iniquità, di questa economia che scarta e delle guerre. (...)

In questa situazione, che non è solo torinese, italiana, è globale e complessa, non si può solo aspettare la "ripresa" – "aspettiamo la ripresa..." -. Il lavoro è fondamentale – lo dichiara fin dall'inizio la Costituzione Italiana – ed è necessario che l'intera società, in tutte le sue componenti, collabori perché esso ci sia per tutti e sia un lavoro degno dell'uomo e della donna. Questo richiede un modello economico che non sia organizzato in funzione del capitale e della produzione ma piuttosto in funzione del bene comune. E, a proposito delle donne - ne ha parlato lei [la lavoratrice che è intervenuta] -, i loro diritti vanno tutelati con forza, perché le donne, che pure portano il maggior peso nella cura della casa, dei figli e degli anziani, sono ancora discriminate, anche nel lavoro.

(...) Per questo bisogna investire con coraggio nella formazione, cercando di invertire la tendenza che ha visto calare negli ultimi tempi il livello medio di istruzione, e molti ragazzi abbandonare la scuola. Lei [sempre la lavoratrice] andava la sera a scuola, per poter andare avanti... (...)

LUGLIO 2015

<u>VIAGGIO APOSTOLICO DEL SANTO PADRE FRANCESCO IN ECUADOR,</u> BOLIVIA E PARAGUAY (5-13 LUGLIO 2015)

PARTECIPAZIONE AL II INCONTRO MONDIALE DEI MOVIMENTI POPOLARI DISCORSO DEL SANTO PADRE

Centro fieristico Expo Feria, Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)

- (...)Dio ci consente di rivederci nuovamente oggi. La Bibbia ci ricorda che Dio ascolta il grido del suo popolo e anch'io desidero unire la mia voce alla vostra: le famose "tre t": terra, casa e lavoro per tutti i nostri fratelli e sorelle. L'ho detto e lo ripeto: sono diritti sacri. Vale la pena, vale la pena di lottare per essi. Che il grido degli esclusi si oda in America Latina e in tutta la terra.
- (...) Potete fare molto. Potete fare molto! Voi, i più umili, gli sfruttati, i poveri e gli esclusi, potete fare e fate molto. Oserei dire che il futuro dell'umanità è in gran parte nelle vostre mani, nella vostra capacità di organizzare e promuovere alternative creative nella ricerca quotidiana delle "tre t", d'accordo? lavoro, casa, terra [tierra, techo, trabajo n.d.r.] e anche nella vostra partecipazione attiva ai grandi processi di cambiamento, cambiamenti nazionali, cambiamenti regionali e cambiamenti globali. Non sminuitevi!
- (...) L'equa distribuzione dei frutti della terra e del lavoro umano non è semplice filantropia. E' un dovere morale. Per i cristiani, l'impegno è ancora più forte: è un comandamento. Si tratta di restituire ai poveri e ai popoli ciò che appartiene a loro. La destinazione universale dei beni non è un ornamento discorsivo della dottrina sociale della Chiesa. E' una realtà antecedente alla proprietà privata. La proprietà, in modo particolare quando tocca le risorse naturali, dev'essere sempre in funzione dei bisogni dei popoli. E questi bisogni non si limitano al consumo. Non basta lasciare cadere alcune gocce quando i poveri agitano questo bicchiere che mai si versa da solo. I piani di assistenza che servono a certe emergenze dovrebbero essere pensati solo come

risposte transitorie, occasionali. Non potrebbero mai sostituire la vera inclusione: quella che dà il lavoro dignitoso, libero, creativo, partecipativo e solidale.

In questo cammino, i movimenti popolari hanno un ruolo essenziale, non solo nell'esigere o nel reclamare, ma fondamentalmente nel creare. Voi siete poeti sociali: creatori di lavoro, costruttori di case, produttori di generi alimentari, soprattutto per quanti sono scartati dal mercato mondiale.

(...)

I governi che assumono come proprio il compito di mettere l'economia al servizio della gente devono promuovere il rafforzamento, il miglioramento, il coordinamento e l'espansione di queste forme di economia popolare e di produzione comunitaria. Ciò implica migliorare i processi di lavoro, provvedere infrastrutture adeguate e garantire pieni diritti ai lavoratori di questo settore alternativo. Quando Stato e organizzazioni sociali assumono insieme la missione delle "tre t" si attivano i principi di solidarietà e di sussidiarietà che permettono la costruzione del bene comune in una democrazia piena e partecipativa. (...)

AGOSTO 2015

UDIENZA GENERALE Aula Paolo VI Mercoledì, 19 agosto 2015

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Dopo aver riflettuto sul valore della festa nella vita della famiglia, oggi ci soffermiamo sull'elemento complementare, che è quello del *lavoro*. Entrambi fanno parte del disegno creatore di Dio, la festa e il lavoro.

Il lavoro, si dice comunemente, è necessario per mantenere la famiglia, per crescere i figli, per assicurare ai propri cari una vita dignitosa. Di una persona seria, onesta, la cosa più bella che si possa dire è: "E' un lavoratore", è proprio uno che lavora, è uno che nella comunità non vive alle spalle degli altri. Ci sono tanti argentini oggi, ho visto, e dirò come diciamo noi: «No vive de arriba».

E in effetti il lavoro, nelle sue mille forme, a partire da quello casalingo, ha cura anche del bene comune. E dove si impara questo stile di vita laborioso? Prima di tutto si impara in famiglia. La famiglia educa al lavoro con l'esempio dei genitori: il papà e la mamma che lavorano per il bene della famiglia e della società.

Nel Vangelo, la Santa Famiglia di Nazaret appare come una famiglia di lavoratori, e Gesù stesso viene chiamato «figlio del falegname» (Mt 13,55) o addirittura «il falegname» (Mc 6,3). E san Paolo non mancherà di ammonire i cristiani: «Chi non vuole lavorare, neppure mangi» (2 Ts 3,10). - È una bella ricetta per dimagrire questa, non lavori, non mangi! - L'Apostolo si riferisce esplicitamente al falso spiritualismo di alcuni che, di fatto, vivono alle spalle dei loro fratelli e sorelle «senza far nulla» (2 Ts 3,11). L'impegno del lavoro e la vita dello spirito, nella concezione cristiana, non sono affatto in contrasto tra loro. E' importante capire bene questo! Preghiera e

lavoro possono e devono stare insieme in armonia, come insegna san Benedetto. La mancanza di lavoro danneggia anche lo spirito, come la mancanza di preghiera danneggia anche l'attività pratica.

Lavorare – ripeto, in mille forme – è proprio della persona umana. Esprime la sua dignità di essere creata a immagine di Dio. Perciò si dice che il lavoro è sacro. E perciò la gestione dell'occupazione è una grande responsabilità umana e sociale, che non può essere lasciata nelle mani di pochi o scaricata su un "mercato" divinizzato. **Causare una perdita di posti di lavoro significa causare un grave danno sociale. Io** mi rattristo quando vedo che c'è gente senza lavoro, che non trova lavoro e non ha la dignità di portare il pane a casa. E mi rallegro tanto quando vedo che i governanti fanno tanti sforzi per trovare posti di lavoro e per cercare che tutti abbiano un lavoro. Il lavoro è sacro, il lavoro dà dignità a una famiglia. Dobbiamo pregare perché non manchi il lavoro in una famiglia.

Dunque, anche il lavoro, come la festa, fa parte del disegno di Dio Creatore. Nel libro della Genesi, il tema della terra come casa-giardino, affidata alla cura e al lavoro dell'uomo (2,8.15), è anticipato con un passaggio molto toccante: «Quando il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata - perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e nessuno lavorava il suolo e faceva salire dalla terra l'acqua dei canali per irrigare» (2,4b-6a). Non è romanticismo, è rivelazione di Dio; e noi abbiamo la responsabilità di comprenderla e assimilarla fino in fondo. L'Enciclica Laudato si', che propone un'ecologia integrale, contiene anche questo messaggio: la bellezza della terra e la dignità del lavoro sono fatte per essere congiunte. Vanno insieme tutte e due: la terra diviene bella quando è lavorata dall'uomo. Quando il lavoro si distacca dall'alleanza di Dio con l'uomo e la donna, quando si separa dalle loro qualità spirituali, quando è in ostaggio della logica del solo profitto e disprezza gli affetti della vita, l'avvilimento dell'anima contamina tutto: anche l'aria, l'acqua, l'erba, il cibo... La vita civile si corrompe e l'habitat si guasta. E le conseguenze colpiscono soprattutto i più poveri e le famiglie più povere. La moderna organizzazione del lavoro mostra talvolta una pericolosa tendenza a considerare la famiglia un ingombro, un peso, una passività, per la produttività del lavoro. Ma domandiamoci: quale produttività? E per chi? La cosiddetta "città intelligente" è indubbiamente ricca di servizi e di organizzazione; però, ad esempio, è spesso ostile ai bambini e agli anziani.

A volte chi progetta è interessato alla gestione di forza-lavoro individuale, da assemblare e utilizzare o scartare secondo la convenienza economica. La famiglia è un grande banco di prova. Quando l'organizzazione del lavoro la tiene in ostaggio, o addirittura ne ostacola il cammino, allora siamo sicuri che la società umana ha incominciato a lavorare contro se stessa!

Le famiglie cristiane ricevono da questa congiuntura una grande sfida e una grande missione. Esse portano in campo i fondamentali della creazione di Dio: l'identità e il legame dell'uomo e della donna, la generazione dei figli, il lavoro che rende domestica la terra e abitabile il mondo. La perdita di questi fondamentali è una faccenda molto seria, e nella casa comune ci sono già fin troppe crepe! Il compito non è facile. A volte può sembrare alle associazioni delle famiglie di essere come Davide di fronte a Golia... ma sappiamo come è andata a finire quella sfida! Ci vogliono fede e scaltrezza. Dio ci conceda di accogliere con gioia e speranza la sua chiamata, in questo momento difficile

della nostra storia, la chiamata al lavoro per dare dignità a se stessi e alla propria famiglia.

OTTOBRE 2015

DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO ALL'UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI (UCID)

Aula Paolo VI

Sabato, 31 ottobre 2015

(...) È molto importante questa testimonianza. Per questo vi incoraggio a vivere la vostra vocazione imprenditoriale nello spirito proprio della missionarietà laicale. Quello dell'imprenditore, infatti, «è un nobile lavoro, sempre che si lasci interrogare da un significato più ampio della vita; questo gli permette di servire veramente il bene comune, con il suo sforzo di moltiplicare e rendere più accessibili per tutti i beni di questo mondo» (Esort. ap. *Evangelii gaudium*, 203).

L'impresa e l'ufficio dirigenziale delle aziende possono diventare luoghi di santificazione, mediante l'impegno di ciascuno a costruire rapporti fraterni tra imprenditori, dirigenti e lavoratori, favorendo la corresponsabilità e la collaborazione nell'interesse comune. È decisivo avere una speciale attenzione per la qualità della vita lavorativa dei dipendenti, che sono la risorsa più preziosa di un'impresa; in particolare per favorire l'armonizzazione tra lavoro e famiglia. Penso in modo particolare alle lavoratrici: la sfida è tutelare al tempo stesso sia il loro diritto ad un lavoro pienamente riconosciuto sia la loro vocazione alla maternità e alla presenza in famiglia. Quante volte, quante volte abbiamo sentito che una donna va dal capo e dice: "Devo dirle che sono incinta" - "Dalla fine del mese non lavori più". La donna dev'essere custodita, aiutata in questo doppio lavoro: il diritto di lavorare e il diritto della maternità. Qualificante è anche la responsabilità delle imprese per la difesa e la cura del creato e per realizzare un «progresso, più sano, più umano, più sociale e più integrale» (Lett. enc. Laudato si', 112).

NOVEMBRE 2015

UDIENZA A DIRIGENTI E DIPENDENTI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE (INPS),

Sabato, 7 Novembre 2015

(..)A vari livelli, voi onorate il delicato compito di tutelare alcuni diritti legati all'esercizio del lavoro; diritti basati sulla natura stessa della persona umana e sulla sua trascendente dignità. In maniera del tutto particolare è affidata alla vostra premura quella che vorrei definire la custodia del diritto al riposo. Mi riferisco non soltanto a quel riposo che è sostenuto e legittimato da un'ampia serie di prestazioni

sociali (dal giorno di pausa settimanale alle ferie, cui ogni lavoratore ha diritto: cfr Giovanni Paolo II, Lett. enc. *Laborem exercens*, 19), ma anche e soprattutto a una dimensione dell'essere umano che non manca di radici spirituali e di cui anche voi, per la vostra parte, siete responsabili.(...)

Questo, che è un onore, diventa al tempo stesso un onere. Siete infatti chiamati a far fronte a sfide sempre più complesse. Esse provengono sia dalla società odierna, con la criticità dei suoi equilibri e la fragilità delle sue relazioni, sia dal mondo del lavoro, piagato dall'insufficienza occupazionale e dalla precarietà delle garanzie che riesce a offrire. E se si vive così, come si può riposare? Il riposo è il diritto che tutti abbiamo quando abbiamo lavoro; ma se la situazione di disoccupazione, di ingiustizia sociale, di lavoro nero, di precarietà nel lavoro è tanto forte, come io mi posso riposare? Cosa diciamo? Possiamo dire - è vergognoso! -: "Ah, tu vuoi lavorare?" – "Sì!" – "Benissimo. Facciamo un accordo: tu incominci a lavorare a settembre, ma fino a luglio, e poi luglio, agosto e parte di settembre non mangi, non ti riposi...". Questo succede oggi! E succede oggi in tutto il mondo, e qui; succede oggi a Roma, pure! Riposo, perché c'è lavoro. Al contrario, non si può riposare.

Vostro difficile compito è contribuire affinché non manchino le sovvenzioni indispensabili per la sussistenza dei lavoratori disoccupati e delle loro famiglie. Non manchi tra le vostre priorità un'attenzione privilegiata per il lavoro femminile, nonché quell'assistenza alla maternità che deve sempre tutelare la vita che nasce e chi la serve quotidianamente. Tutelate le donne, il lavoro delle donne! Non manchi mai l'assicurazione per la vecchiaia, la malattia, gli infortuni legati al lavoro. Non manchi il diritto alla pensione, e sottolineo: il diritto – la pensione è un diritto! – perché di questo si tratta. Siate consapevoli dell'altissima dignità di ciascun lavoratore, al cui servizio voi prestate la vostra opera. Sostenendone il reddito durante e dopo il periodo lavorativo, contribuite alla qualità del suo impegno come investimento per una vita a misura d'uomo.

Lavorare, del resto, vuol dire prolungare l'opera di Dio nella storia, contribuendovi in maniera personale, utile e creativa (cfr *ibid.*, 34). Sostenendo il lavoro voi sostenete questa stessa opera. E inoltre, garantendo una sussistenza dignitosa a chi deve lasciare l'attività lavorativa, voi ne affermate la realtà più profonda: il lavoro, infatti, non può essere un mero ingranaggio nel meccanismo perverso che macina risorse per ottenere profitti sempre maggiori; il lavoro non può dunque essere prolungato o ridotto in funzione del guadagno di pochi e di forme produttive che sacrificano valori, relazioni e principi. Questo vale per l'economia in generale, che «non può più ricorrere a rimedi che sono un nuovo veleno, come quando si pretende di aumentare la redditività riducendo il mercato del lavoro e creando in tal modo nuovi esclusi» (Esort. ap. *Evangelii gaudium*, 204). E vale, analogamente, per tutte le istituzioni sociali, il cui principio, soggetto e fine è e deve essere la persona umana (cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. *Gaudium et spes*, 25). La sua dignità non può essere pregiudicata mai, neanche quando smette di essere economicamente produttiva.

Qualcuno di voi può pensare: "Ma che strano, questo Papa: prima ci parla del riposo, e poi dice tutte queste cose sul diritto al lavoro!". Sono cose collegate! Il vero riposo viene proprio dal lavoro! Tu ti puoi riposare quando sei sicuro di avere un lavoro sicuro, che ti dà dignità, a te e alla tua famiglia. E tu ti puoi riposare quando nella vecchiaia sei sicuro di avere la pensione che è un diritto. Sono collegati, tutt'e due: il vero riposo e il lavoro.

Non dimenticare l'uomo: questo è l'imperativo. Amare e servire l'uomo con coscienza, responsabilità, disponibilità. Lavorare per chi lavora, e non ultimo per chi vorrebbe farlo ma non può. Farlo non come opera di solidarietà, ma come dovere di giustizia e di sussidiarietà. Sostenere i più deboli, perché a nessuno manchi la dignità e la libertà di vivere una vita autenticamente umana. (...)

DICEMBRE 2015

ANGELUS

Piazza San Pietro

Domenica, 6 dicembre 2015

(...)Se a noi il Signore Gesù ha cambiato la vita, e ce la cambia ogni volta che andiamo da Lui, come non sentire la passione di farlo conoscere a quanti incontriamo al lavoro, a scuola, nel condominio, in ospedale, nei luoghi di ritrovo? Se ci guardiamo intorno, troviamo persone che sarebbero disponibili a cominciare o a ricominciare un cammino di fede, se incontrassero dei cristiani innamorati di Gesù.

AI GRUPPI DEL "PROGETTO POLICORO" DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Aula Paolo VI

Lunedì, 14 dicembre 2015

(...) il Progetto Policoro ha dimostrato **come la qualità del lavoro** «**libero**, **creativo**, **partecipativo e solidale**» **esprima e faccia crescere sempre la** *dignità* **della stessa vita umana** (cfr Esort. ap. <u>Evangelii gaudium</u>, 192). Non perdiamo di vista l'urgenza di riaffermare questa dignità! Essa è propria di tutti e di ciascuno. Ogni lavoratore ha il diritto di vederla tutelata, e in particolare i giovani devono poter coltivare la fiducia che i loro sforzi, il loro entusiasmo, l'investimento delle loro energie e delle loro risorse non saranno inutili.

Quanti giovani oggi sono vittime della disoccupazione! E quando non c'è lavoro a rischiare è la dignità, perché la mancanza di lavoro non solo non ti permette di portare il pane a casa, ma non ti fa sentire degno di guadagnarti la vita! Oggi i giovani sono vittime di questo. Quanti di loro hanno ormai smesso di cercare lavoro, rassegnati a continui rifiuti o all'indifferenza di una società che premia i soliti privilegiati – benché siano corrotti – e impedisce a chi merita di affermarsi. Il premio sembra andare a quelli che sono sicuri di se stessi, benché questa sicurezza sia stata

acquisita nella corruzione. Il lavoro non è un dono gentilmente concesso a pochi raccomandati: è un diritto per tutti!

A quella domanda "cosa c'entra la Chiesa con la mia situazione" - che tu hai detto e che hai sentito tante volte - la risposta è stata "la testimonianza". E qui voi potete entrare con la vostra testimonianza, corpo a corpo con chi ha bisogno di coraggio, di sostegno. Sostenere le nuove energie spese per il lavoro; promuovere uno stile di creatività che ponga menti e braccia attorno a uno stesso tavolo; pensare insieme, progettare insieme, ricevere insieme e dare aiuto: sono queste le forme più efficaci per esprimere la solidarietà come dono. E qui c'entra, la Chiesa, perché è Madre di tutti! La Chiesa accomuna tutti al tavolo.

Così i giovani riscoprono la "vocazione" al lavoro - vocazione al lavoro, che è uno dei tratti della dignità umana, non c'è la vocazione alla pigrizia, ma al lavoro -, il senso alto di un impegno che va anche oltre il suo risultato economico, per diventare edificazione del mondo, della società, della vita. Spesso l'idea del lavoro come "realizzazione" della persona è stata confusa con un certo modello di ricchezza e di benessere che spinge a ritmi disumani. Non sia così per voi: è meglio educare le giovani generazioni a cercare la giusta misura. Alla scuola del Vangelo si impara ciò che è veramente necessario, perché la nostra vita non ci sfugga dalle mani inseguendo gli idoli di un falso benessere.

Alla scuola del Vangelo, dunque: ecco la via giusta. È vero, Gesù non ha direttamente insegnato come inventarci possibilità lavorative ma la sua parola non smette mai di essere attuale, concreta, viva, capace di toccare tutto l'uomo e tutti gli uomini

 (\ldots)

Il vostro compito non è semplicemente quello di aiutare i giovani a trovare un'occupazione: è anche una responsabilità di evangelizzazione, attraverso il valore santificante del lavoro. Non di un lavoro qualunque! Non del lavoro che sfrutta, che schiaccia, che umilia, che mortifica, ma del lavoro che rende l'uomo veramente libero, secondo la sua nobile dignità. (...)

Cosa fa un giovane, senza lavoro? Si ammala e deve andare dallo psichiatra, o cade nelle dipendenze o si suicida - le statistiche dei suicidi giovanili non sono pubblicate, ma si trovano escamotage per non pubblicarle - o cerca qualcosa che gli dia un ideale e fa il guerrigliero. Pensate: questi giovani sono la nostra carne, sono la carne di Cristo e per questo il nostro lavoro deve andare avanti per accompagnarli e soffrire in noi quella sofferenza nascosta, silenziosa che angoscia tanto il loro cuore. Vi assicuro la mia preghiera, vi sono vicino: contate su di me, per questo, perché questo mi tocca tanto. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me, perché anche io ho bisogno di preghiere.

La Madonna guardava San Giuseppe, come insegnava a Gesù a lavorare. Preghiamo la Madonna perché ci insegni, a noi, ad aiutare a trovare lavoro, a lavorare a tanti giovani.

UDIENZA DEL SANTO PADRE ALLA CURIA ROMANA IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEGLI AUGURI NATALIZI

Lunedì, 21 dicembre 2015

Cari fratelli e sorelle,

vi chiedo scusa di non parlare in piedi, ma da alcuni giorni sono sotto l'influsso dell'influenza e non mi sento molto forte. Con il vostro permesso, vi parlo seduto.

Sono lieto di rivolgervi gli auguri più cordiali di un santo Natale e felice Anno Nuovo, che si estendono anche a tutti i collaboratori, ai Rappresentanti Pontifici, e particolarmente a coloro che, durante l'anno scorso, hanno terminato il loro servizio per raggiunti limiti di età. Ricordiamo anche le persone che sono state chiamate davanti a Dio. A tutti voi e ai vostri familiari vanno il mio pensiero e la mia gratitudine.

Nel mio primo incontro con voi, nel 2013, ho voluto sottolineare due aspetti importanti e inseparabili del lavoro curiale: *la professionalità e il servizio*, indicando come modello da imitare la figura di san Giuseppe. Invece l'anno scorso, per prepararci al sacramento della Riconciliazione, abbiamo affrontato alcune tentazioni e "malattie" – il "catalogo delle malattie curiali"; oggi invece dovrei parlare degli "antibiotici curiali" – che potrebbero colpire ogni cristiano, ogni curia, comunità, congregazione, parrocchia e movimento ecclesiale. Malattie che richiedono prevenzione, vigilanza, cura e, purtroppo, in alcuni casi, interventi dolorosi e prolungati.

Alcune di tali malattie si sono manifestate nel corso di questo anno, causando non poco dolore a tutto il corpo e ferendo tante anime, anche con lo scandalo.

Sembra doveroso affermare che ciò è stato – e lo sarà sempre – oggetto di sincera riflessione e decisivi provvedimenti. La riforma andrà avanti con determinazione, lucidità e risolutezza, perché *Ecclesia semper reformanda*.

Tuttavia, le malattie e perfino gli scandali non potranno nascondere l'efficienza dei servizi, che la Curia Romana con fatica, con responsabilità, con impegno e dedizione rende al Papa e a tutta la Chiesa, e questa è una vera consolazione. Insegnava sant'Ignazio che «è proprio dello spirito cattivo rimordere, rattristare, porre difficoltà e turbare con false ragioni, per impedire di andare avanti; invece è proprio dello spirito buono dare coraggio ed energie, dare consolazioni e lacrime, ispirazioni e serenità, diminuendo e rimuovendo ogni difficoltà, per andare avanti nella via del bene» ¹.

Sarebbe grande ingiustizia non esprimere una sentita gratitudine e un doveroso incoraggiamento a tutte le persone sane e oneste che lavorano con dedizione, devozione, fedeltà e professionalità, offrendo alla Chiesa e al Successore di Pietro il conforto delle loro solidarietà e obbedienza, nonché delle loro generose preghiere.

Per di più, le resistenze, le fatiche e le cadute delle persone e dei ministri rappresentano anche delle lezioni e delle occasioni di crescita, e mai di scoraggiamento. Sono

opportunità per *tornare all'essenziale*, che significa fare i conti con la consapevolezza che abbiamo di noi stessi, di Dio, del prossimo, del *sensus Ecclesiae* e del *sensus fidei*.

Di questo *tornare all'essenziale* vorrei parlarvi oggi, mentre siamo all'inizio del pellegrinaggio dell'Anno Santo della Misericordia, aperto dalla Chiesa pochi giorni fa, e che rappresenta per essa e per tutti noi un forte richiamo alla *gratitudine*, alla *conversione*, al *rinnovamento*, alla *penitenza* e alla *riconciliazione*.

In realtà, il Natale è la festa dell'infinita Misericordia di Dio. Dice sant'Agostino d'Ippona: «Poteva esserci misericordia verso di noi infelici maggiore di quella che indusse il Creatore del cielo a scendere dal cielo e il Creatore della terra a rivestirsi di un corpo mortale? Quella stessa misericordia indusse il Signore del mondo a rivestirsi della natura di servo, di modo che pur essendo pane avesse fame, pur essendo la sazietà piena avesse sete, pur essendo la potenza divenisse debole, pur essendo la salvezza venisse ferito, pur essendo vita potesse morire. E tutto questo per saziare la nostra fame, alleviare la nostra arsura, rafforzare la nostra debolezza, cancellare la nostra iniquità, accendere la nostra carità»².

Quindi, nel contesto di questo Anno della Misericordia e della preparazione al Santo Natale, ormai alle porte, vorrei presentarvi un sussidio pratico per poter vivere fruttuosamente questo tempo di grazia. Si tratta di un non esaustivo "catalogo delle virtù necessarie" per chi presta servizio in Curia e per tutti coloro che vogliono rendere feconda la loro consacrazione o il loro servizio alla Chiesa.

Invito i Capi dei Dicasteri e i Superiori ad approfondirlo, ad arricchirlo e a completarlo. È un elenco che parte proprio da un'analisi acrostica della parola "**misericordia**" – padre Ricci, in Cina, faceva questo – affinché sia essa la nostra guida e il nostro faro.

- **1.** *Missionarietà e pastoralità*. La missionarietà è ciò che rende, e mostra, la curia fertile e feconda; è la prova dell'efficacia, dell'efficienza e dell'autenticità del nostro operare. La fede è un dono, ma la misura della nostra fede si prova anche da quanto siamo capaci di comunicarla³. Ogni battezzato è missionario della Buona Novella innanzitutto con la sua vita, con il suo lavoro e con la sua gioiosa e convinta testimonianza. La pastoralità sana è una virtù indispensabile specialmente per ogni sacerdote. È l'impegno quotidiano di seguire il Buon Pastore, che si prende cura delle sue pecorelle e dà la sua vita per salvare la vita degli altri. È la misura della nostra attività curiale e sacerdotale. Senza queste due ali non potremo mai volare e nemmeno raggiungere la beatitudine del "servo fedele" (cfr Mt 25,14-30).
- **2.** *Idoneità* e *sagacia*. L'idoneità richiede lo sforzo personale di acquistare i requisiti necessari e richiesti per esercitare al meglio i propri compiti e attività, con l'intelletto e l'intuizione. Essa è contro le raccomandazioni e le tangenti. La sagacia è la prontezza di mente per comprendere e affrontare le situazioni con saggezza e creatività. Idoneità e sagacia rappresentano anche la risposta umana alla grazia divina, quando ognuno di noi segue quel famoso detto: "fare tutto come se Dio non esistesse e, in seguito, lasciare tutto a Dio come se io non esistessi". È il comportamento del discepolo che si rivolge al Signore tutti i giorni con queste parole della bellissima Preghiera Universale attribuita

a Papa Clemente XI: «Guidami con la tua sapienza, reggimi con la tua giustizia, incoraggiami con la tua bontà, proteggimi con la tua potenza. Ti offro, o Signore: i pensieri, perché siano diretti a te; le parole, perché siano di te; le azioni, perché siano secondo te; le tribolazioni, perché siano per te»⁴.

- 3. Spiritualità e umanità. La spiritualità è la colonna portante di qualsiasi servizio nella Chiesa e nella vita cristiana. Essa è ciò che alimenta tutto il nostro operato, lo sorregge e lo protegge dalla fragilità umana e dalle tentazioni quotidiane. L'umanità è ciò che incarna la veridicità della nostra fede. Chi rinuncia alla propria umanità rinuncia a tutto. L'umanità è ciò che ci rende diversi dalle macchine e dai *robot* che non sentono e non si commuovono. Quando ci risulta difficile piangere seriamente o ridere appassionatamente sono due segni allora è iniziato il nostro declino e il nostro processo di trasformazione da "uomini" a qualcos'altro. L'umanità è il saper mostrare tenerezza e familiarità e cortesia con tutti (cfr *Fil* 4,5). Spiritualità e umanità, pur essendo qualità innate, tuttavia sono potenzialità da realizzare interamente, da raggiungere continuamente e da dimostrare quotidianamente.
- **4.** Esemplarità e fedeltà. Il beato Paolo VI ricordò alla Curia nel '63 «la sua vocazione all'esemplarità»⁵. Esemplarità per evitare gli scandali che feriscono le anime e minacciano la credibilità della nostra testimonianza. Fedeltà alla nostra consacrazione, alla nostra vocazione, ricordando sempre le parole di Cristo: «Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose importanti; e chi è disonesto in cose di poco conto, è disonesto anche in cose importanti» (*Lc* 16,10) e «Chi invece scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, gli conviene che gli venga appesa al collo una macina da mulino e sia gettato nel profondo del mare. Guai al mondo per gli scandali! È inevitabile che vengano scandali, ma guai all'uomo a causa del quale viene lo scandalo!» (*Mt* 18,6-7).
- **5.** *Razionalità e amabilità*. La razionalità serve per evitare gli eccessi emotivi e l'amabilità per evitare gli eccessi della burocrazia e delle programmazioni e pianificazioni. Sono doti necessarie per l'equilibrio della personalità: «Il nemico e cito sant'Ignazio un'altra volta, scusatemi osserva bene se un'anima è grossolana oppure delicata; se è delicata, fa in modo di renderla delicata fino all'eccesso, per poi maggiormente angosciarla e confonderla»⁶. Ogni eccesso è indice di qualche squilibrio, sia l'eccesso nella razionalità, sia nell'amabilità.
- **6.** *Innocuità e determinazione*. L'innocuità che ci rende cauti nel giudizio, capaci di astenerci da azioni impulsive e affrettate. È la capacità di far emergere il meglio da noi stessi, dagli altri e dalle situazioni agendo con attenzione e comprensione. È il fare agli altri quello che vorresti fosse fatto a te (cfr *Mt* 7,12 e *Lc* 6,31). La determinazione è l'agire con volontà risoluta, con visione chiara e con obbedienza a Dio, e solo per la legge suprema della *salus animarum* (cfr *CIC*, can. 1725).
- **7.** *Carità e verità*. Due virtù indissolubili dell'esistenza cristiana: "fare la verità nella carità e vivere la carità nella verità" (cfr *Ef* 4,15)⁷. Al punto che la carità senza verità

diventa ideologia del buonismo distruttivo e la verità senza carità diventa "giudiziarismo" cieco.

- 8. Onestà e maturità. L'onestà è la rettitudine, la coerenza e l'agire con sincerità assoluta con noi stessi e con Dio. Chi è onesto non agisce rettamente soltanto sotto lo sguardo del sorvegliante o del superiore; l'onesto non teme di essere sorpreso, perché non inganna mai colui che si fida di lui. L'onesto non spadroneggia mai sulle persone o sulle cose che gli sono state affidate da amministrare, come il «servo malvagio» (Mt 24,48). L'onestà è la base su cui poggiano tutte le altre qualità. Maturità è la ricerca di raggiungere l'armonia tra le nostre capacità fisiche, psichiche e spirituali. Essa è la meta e l'esito di un processo di sviluppo che non finisce mai e che non dipende dall'età che abbiamo.
- 9. Rispettosità e umiltà. La rispettosità è la dote delle anime nobili e delicate; delle persone che cercano sempre di dimostrare rispetto autentico agli altri, al proprio ruolo, ai superiori e ai subordinati, alle pratiche, alle carte, al segreto e alla riservatezza; le persone che sanno ascoltare attentamente e parlare educatamente. L'umiltà invece è la virtù dei santi e delle persone piene di Dio, che più crescono nell'importanza più cresce in loro la consapevolezza di essere nulla e di non poter fare nulla senza la grazia di Dio (cfr Gv 15,8).
- **10.** "Doviziosità" io ho il vizio dei neologismi e attenzione. Più abbiamo fiducia in Dio e nella sua provvidenza più siamo doviziosi di anima e più siamo aperti nel dare, sapendo che più si dà più si riceve. In realtà, è inutile aprire tutte le Porte Sante di tutte le basiliche del mondo se la porta del nostro cuore è chiusa all'amore, se le nostre mani sono chiuse al donare, se le nostre case sono chiuse all'ospitare e se le nostre chiese sono chiuse all'accogliere. L'attenzione è il curare i dettagli e l'offrire il meglio di noi e il non abbassare mai la guardia sui nostri vizi e mancanze. San Vincenzo de' Paoli pregava così: "Signore, aiutami ad accorgermi subito: di quelli che mi stanno accanto, di quelli che sono preoccupati e disorientati, di quelli che soffrono senza mostrarlo, di quelli che si sentono isolati senza volerlo".
- **11.** *Impavidità e prontezza*. Essere impavido significa non lasciarsi impaurire di fronte alle difficoltà, come Daniele nella fossa dei leoni, come Davide di fronte a Golia; significa agire con audacia e determinazione e senza tiepidezza «come un buon soldato» (2 Tm 2,3-4); significa saper fare il primo passo senza indugiare, come Abramo e come Maria. Invece la prontezza è il saper agire con libertà e agilità senza attaccarsi alle cose materiali che passano. Dice il salmo: «Alla ricchezza, anche se abbonda, non attaccate il cuore» (*Sal* 61,11). Essere pronto vuol dire essere sempre in cammino, senza mai farsi appesantire accumulando cose inutili e chiudendosi nei propri progetti, e senza farsi dominare dall'ambizione.
- 12. E finalmente *affidabilità e sobrietà*. Affidabile è colui che sa mantenere gli impegni con serietà e attendibilità quando è osservato ma soprattutto quando si trova solo; è colui che irradia intorno a sé un senso di tranquillità perché non tradisce mai la fiducia che gli è stata accordata. La sobrietà ultima virtù di questo elenco non per importanza

– è la capacità di rinunciare al superfluo e di resistere alla logica consumistica dominante. La sobrietà è prudenza, semplicità, essenzialità, equilibrio e temperanza. La sobrietà è guardare il mondo con gli occhi di Dio e con lo sguardo dei poveri e dalla parte dei poveri. La sobrietà è *uno stile di vita*⁸ che indica il primato dell'altro come principio gerarchico ed esprime l'esistenza come premura e servizio verso gli altri. Chi è sobrio è una persona coerente ed essenziale in tutto, perché sa ridurre, recuperare, riciclare, riparare e vivere con il senso della misura.

Cari fratelli,

la misericordia non è un sentimento passeggero, ma è la sintesi della Buona Notizia, è la scelta di chi vuole avere i sentimenti del Cuore di Gesù 9 , di chi vuol seguire seriamente il Signore che ci chiede: «Siate misericordiosi come il Padre vostro» (Lc 6,36; cfr Mt 5,48). Afferma padre Ermes Ronchi: «Misericordia: scandalo per la giustizia, follia per l'intelligenza, consolazione per noi debitori. Il debito di esistere, il debito di essere amati si paga solo con la misericordia».

Dunque, sia la misericordia a guidare i nostri passi, a ispirare le nostre riforme, a illuminare le nostre decisioni. Sia essa la colonna portante del nostro operare. Sia essa a insegnarci quando dobbiamo andare avanti e quando dobbiamo compiere un passo indietro. Sia essa a farci leggere la piccolezza delle nostre azioni nel grande progetto di salvezza di Dio e nella maestosità e misteriosità della sua opera.

Per aiutarci a capire questo, lasciamoci incantare dalla preghiera stupenda che viene comunemente attribuita al Beato Oscar Arnulfo Romero, ma che fu pronunciata per la prima volta dal Cardinale John Dearden:

Ogni tanto ci aiuta il fare un passo indietro e vedere da lontano.

Il Regno non è solo oltre i nostri sforzi, è anche oltre le nostre visioni.

Nella nostra vita riusciamo a compiere solo una piccola parte

di quella meravigliosa impresa che è l'opera di Dio.

Niente di ciò che noi facciamo è completo.

Che è come dire che il Regno sta più in là di noi stessi.

Nessuna affermazione dice tutto quello che si può dire.

Nessuna preghiera esprime completamente la fede.

Nessun credo porta la perfezione.

Nessuna visita pastorale porta con sé tutte le soluzioni.

Nessun programma compie in pieno la missione della Chiesa.

Nessuna meta né obbiettivo raggiunge la completezza.

Di questo si tratta:

noi piantiamo semi che un giorno nasceranno.

Noi innaffiamo semi già piantati, sapendo che altri li custodiranno.

Mettiamo le basi di qualcosa che si svilupperà.

Mettiamo il lievito che moltiplicherà le nostre capacità.

Non possiamo fare tutto,

però dà un senso di liberazione l'iniziarlo.

Ci dà la forza di fare qualcosa e di farlo bene.

Può rimanere incompleto, però è un inizio, il passo di un cammino.

Una opportunità perché la grazia di Dio entri
e faccia il resto.

Può darsi che mai vedremo il suo compimento,
ma questa è la differenza tra il capomastro e il manovale.

Siamo manovali, non capomastri,
servitori, non messia.

Noi siamo profeti di un futuro che non ci appartiene.

E con questi pensieri, con questi sentimenti, vi auguro un buon e santo Natale, e vi chiedo di pregare per me. Grazie.

¹ Esercizi Spirituali, 315.

² Serm. 207, 1: PL 38, 1042.

³ «La missionarietà non è solo una questione di territori geografici, ma di popoli, di culture e di singole persone, proprio perché i "confini" della fede non attraversano solo luoghi e tradizioni umane, ma il cuore di ciascun uomo e di ciascuna donna, Il Concilio Vaticano II ha sottolineato in modo speciale come il compito missionario, il compito di allargare i confini della fede, sia proprio di ogni battezzato e di tutte le comunità cristiane» (*Messaggio per la Giornata Missionaria Mondiale 2013*, 2).

⁴ Missale Romanum, ed. 2002.

⁵ *Discorso alla Curia Romana*, 21 settembre 1963: *AAS* 55 (1963), 793-800.

⁶ Ignazio di Loyola, Esercizi Spirituali 349.

⁷ «La carità nella verità, di cui Gesù Cristo s'è fatto testimone con la sua vita terrena e, soprattutto, con la sua morte e risurrezione, è la principale forza propulsiva per il vero sviluppo di ogni persona e dell'umanità intera [...] È una forza che ha la sua origine in Dio, Amore eterno e Verità assoluta» (Benedetto XVI, Lett. enc. *Caritas in veritate*, 29 giugno 2009, 1: *AAS* 101 [2009], 641). Perciò occorre «coniugare la carità con la verità non solo nella direzione, segnata da san Paolo, della "veritas in caritate" (Ef 4,15), ma anche in quella, inversa e complementare, della "caritas in veritate". La verità va cercata, trovata ed espressa nell'"economia" della carità, ma la carità a sua volta va compresa, avvalorata e praticata nella luce della verità» (*ibid.*, 2).

⁸ Uno stile di vita improntato alla sobrietà restituisce all'uomo «quell'atteggiamento disinteressato, gratuito, estetico che nasce dallo stupore per l'essere e per la bellezza, il quale fa leggere nelle cose visibili il messaggio del Dio invisibile che le ha create» (Giovanni Paolo II, Lett. enc. *Centesimus annus*, 37); cfr AA.VV., *Nuovi stili di vita nel tempo della globalizzazione*, Fondaz. *Apostolicam actuositatem*, Roma 2002.

⁹ Giovanni Paolo II, *Angelus* del 9 luglio 1989: «L'espressione "Cuore di Gesù" richiama subito alla mente l'umanità di Cristo, e ne sottolinea la ricchezza dei sentimenti, la compassione verso gli infermi; la predilezione per i poveri; la misericordia verso i peccatori; la tenerezza verso i bambini; la fortezza nella denuncia dell'ipocrisia, dell'orgoglio, della violenza; la mansuetudine di fronte agli oppositori; lo zelo per la gloria del Padre e il giubilo per i suoi disegni di grazia, misteriosi e provvidenti... richiama poi la tristezza di Cristo per il tradimento di Giuda, lo sconforto per la solitudine, l'angoscia dinanzi alla morte, l'abbandono filiale e obbediente nelle mani del Padre. E dice soprattutto l'amore che sgorga inarrestabile dal suo intimo: amore infinito verso il Padre e amore senza limiti verso l'uomo».

[02264-IT.02] [Testo originale: Italiano]

UDIENZA AI DIPENDENTI DELLA SANTA SEDE E DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO PER GLI AUGURI DEL SANTO NATALE

Lunedì, 21 dicembre 2015

Cari fratelli e sorelle,

il Natale ormai vicino ci offre la bella occasione di ritrovarci e farci gli auguri.

Prima di tutto desidero *ringraziarvi per il vostro lavoro*, per l'impegno che mettete per fare le cose bene, sempre, anche quando non c'è nessun riconoscimento: tante volte uno fa una cosa bene e ciò non viene riconosciuto... Vorrei ringraziare in modo particolare quelli tra voi che da tanti anni fanno lo stesso tipo di lavoro, un lavoro spesso nascosto, e cercano di fare le cose come si deve. Sappiamo che questo è normale, è semplicemente fare il proprio dovere; ma sappiamo anche che per noi esseri umani non è facile, noi non siamo macchine – grazie a Dio! – e a volte abbiamo bisogno di un incentivo, o di cambiare un po'... Mi congratulo con voi che sentite un giusto orgoglio di fare al meglio le cose normali di ogni giorno. Grazie! Andiamo avanti, nei diversi ambiti di lavoro, collaborando insieme, con pazienza, cercando di aiutarci a vicenda.

E mentre vi ringrazio, voglio anche *chiedervi perdono* per gli scandali che ci sono stati nel Vaticano. Ma vorrei che il mio e il vostro atteggiamento, specialmente in questi giorni, fosse soprattutto quello di pregare, pregare per le persone coinvolte in questi scandali, perché chi ha sbagliato si ravveda e possa ritrovare la strada giusta.

C'è un'altra cosa che voglio dirvi, forse la più importante: vi incoraggio a prendervi cura del vostro matrimonio e dei vostri figli. Prendervi cura, non trascurare: giocare con i bambini, con i figli. Il matrimonio è come una pianta.

Non è come un armadio, che si mette lì, nella stanza, e basta spolverarlo ogni tanto. Una pianta è viva, va curata ogni giorno: vedere come sta, mettere l'acqua, e così via. Il matrimonio è una realtà viva: la vita di coppia non va mai data per scontata, in nessuna fase del percorso di una famiglia. Ricordiamoci che il dono più prezioso per i figli non sono le cose, ma l'amore dei genitori. E non intendo solo l'amore dei genitori verso i figli, ma proprio l'amore dei genitori *tra loro*, cioè la relazione coniugale. Questo fa tanto bene a voi e anche ai vostri figli! Non trascurare la famiglia!

Dunque, prima di tutto coltivare la "pianta" del matrimonio, che siete voi sposi, e nello stesso tempo curare la relazione con i vostri figli, anche qui, puntando più sul rapporto umano che sulle cose. Parlare con i figli, sentirli, chiedere loro cosa pensano. Questo dialogo fra i genitori e i figli fa tanto bene! Fa crescere in maturità i figli. Puntiamo sulla misericordia, nelle relazioni quotidiane, tra marito e moglie, tra genitori e figli, tra fratelli e sorelle; e prendiamoci cura dei nonni: i nonni sono tanto importanti nella famiglia. I nonni hanno la memoria, hanno la saggezza. Non lasciare da parte i nonni! Sono molto importanti. Mi diceva una giovane signora, che ha un figlio di sette anni, e con lei abita la nonna novantenne: questa non sta del tutto bene e le hanno consigliato di ricoverarla in una casa di riposo. E questa donna saggia, che non ha studiato all'università, ha risposto a chi consigliava di mettere la nonna in casa di riposo: "No! Io voglio che mio figlio cresca accanto alla nonna!". Sapeva il bene che fanno i nonni ai nipotini. Curare la pace nella famiglia: si litiga nella famiglia, lo sappiamo tutti. Ma quando in un matrimonio non si litiga sembra anormale. L'importante è che non si finisca la giornata senza fare la pace. Fratelli che non litigano? Ma, sempre! Ma fare la pace. E voi genitori, quando i vostri figli hanno litigato, prima di andare a letto, dite loro: "Fate la pace, datevi la mano, datevi un bacio. Occorre imparare questa saggezza di fare la pace. Avete fatto la guerra durante la giornata? E' ancora calda questa guerra? Non lasciate che diventi fredda: perché la "guerra fredda" del giorno dopo è più pericolosa della "guerra calda". Capito? Fare la pace la sera, sempre!

Il Giubileo va vissuto anche nella chiesa domestica, non solo nei grandi eventi! Anzi, il Signore ama chi pratica la misericordia nelle circostanze ordinarie. Questo voglio augurarvi: di sperimentare la gioia della misericordia, incominciando dalla vostra famiglia.

Grazie del vostro lavoro, perdono per gli scandali e andate avanti. Andate avanti in questa comunità e portate il mio saluto e i miei auguri ai vostri cari, agli anziani e ai malati. E continuate, per favore, a pregare per me. Grazie ancora e buon Natale!

ATTI DI SUA SANTITÀ FRANCESCO

SEGRETERIA DI STATO

RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI

L'Em.mo Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, con il parere favorevole della Commissione cardinalizia riunita nella sessione del 28 febbraio u.s., ha esposto al Santo Padre l'urgente necessità di procedere alla riorganizzazione della struttura degli Organismi operativi del Governatorato.

Accogliendo tale richiesta, nell'Udienza concessa al sottoscritto Segretario di Stato il 9 agosto 2014

PAPA FRANCESCO

visto l'art. 3 della Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, del 26 novembre 2000;

vista la Legge N. CCCLXXXIV sul Governo dello Stato della Città del Vaticano, del 16 luglio 2002;

sentito il Consiglio dei Cardinali, riunitosi nei giorni 1-4 luglio 2014;

delega la potestà legislativa

all'Em.mo Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano e Presidente del Governatorato, Card. Giuseppe Bertello, per un periodo di due anni, in materia di costituzione, soppressione e ordinamento degli Uffici, delle Direzioni e degli Organismi del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, delle rispettive attribuzioni e loro metodologie operative.

Il Santo Padre ha disposto che il presente *Rescritto* sia pubblicato nel *Supplemento* degli *Acta Apostolicae Sedis* e che entri in vigore il 1° settembre 2014.

Dal Vaticano. 18 agosto 2014

Pietro Card. Parolin

Segretario di Stato

PAPA FRANCESCO

STATUTI DEI NUOVI ORGANISMI ECONOMICI

Statuto del Consiglio per l'Economia Statuto della Segreteria per l'Economia Statuto dell'Ufficio del Revisore Generale

STATUTO DEL CONSIGLIO PER L'ECONOMIA

Natura e competenza

Art. 1

- §1. Il Consiglio per l'Economia è l'ente della Santa Sede competente a vigilare sulle strutture e attività amministrative e finanziarie dei dicasteri della Curia Romana, delle istituzioni collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento ad essa e delle amministrazioni del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, indicati nell'elenco allegato al presente Statuto.
- §2. Sentiti la Segreteria per l'Economia e la Segreteria di Stato, il Consiglio modificherà come necessario l'elenco degli enti e amministrazioni di cui all'allegato.
- §3. Il Consiglio per l'Economia esercita le sue funzioni alla luce del Vangelo e secondo la dottrina sociale della Chiesa. Esso si attiene inoltre alle migliori pratiche riconosciute a livello internazionale in materia di pubblica amministrazione, con il fine di una gestione finanziaria e amministrativa etica ed efficiente.

Funzioni

Art. 2

- §1. Il Consiglio sottopone all'approvazione del Santo Padre indirizzi e norme volti ad assicurare che:
- a) siano tutelati i beni degli enti e amministrazioni di cui all'art. 1 §1;
- b) siano ridotti i rischi finanziari e istituzionali;
- c) le risorse umane, finanziarie e materiali degli enti e amministrazioni di cui all'art. 1
- §1 siano attribuite in maniera razionale e gestite con prudenza e efficienza;
- d) gli enti e le amministrazioni di cui all'art. 1 §1 svolgano i propri compiti in modo efficiente, secondo le attività, i programmi e i bilanci preventivi per essi approvati.
- §2. Nel predisporre i summenzionati indirizzi e norme il Consiglio esamina le proposte presentate dalla Segreteria per l'Economia, nonché eventuali suggerimenti che siano offerti dalla Segreteria di Stato, dal Comitato di Sicurezza Finanziaria, dall'Autorità di Informazione Finanziaria (AIF) e dalle varie amministrazioni della Santa Sede e del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.
- §3. Il Consiglio garantisce che, nella preparazione dei summenzionati indirizzi e norme, gli enti e le amministrazioni interessati siano consultati tempestivamente ed in modo trasparente.

§4. Il Consiglio determina i criteri, ivi incluso quello del valore, per determinare quali atti di alienazione, acquisto o straordinaria amministrazione posti in essere dagli enti e amministrazioni di cui all'art. 1 §1 richiedano, ad validitatem, l'approvazione del Prefetto della Segreteria per l'Economia.

Art. 3

- § 1. Il Consiglio verifica i bilanci preventivi annuali e i bilanci consuntivi consolidati della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, prepara raccomandazioni sugli stessi e li sottopone all'approvazione del Santo Padre.
- §2. Il Consiglio riceve ed esamina:
- a) le relazioni della Segreteria per l'Economia;
- b) la relazione annuale del Revisore Generale;
- c) le relazioni patrimoniali e finanziarie degli enti e amministrazioni di cui all'art. 1 §1;
- d) le valutazioni annuali del rischio della situazione finanziaria e patrimoniale della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.
- §3. Ove necessario, il Consiglio richiede direttamente agli enti e amministrazioni di cui all'art. 1 §1 ogni ulteriore informazione o documentazione, di natura finanziaria o amministrativa, che sia rilevante in relazione alle attività da esso svolte.
- §4. Il Consiglio, quando necessario e nel rispetto della sua autonomia operativa, richiede all'Autorità di Informazione Finanziaria (AIF) informazioni rilevanti ai fini delle attività da esso svolte.
- §5. Il Consiglio è informato con cadenza annuale riguardo le attività dello IOR.
- §6. Ove opportuno, il Consiglio propone alle autorità competenti l'adozione di provvedimenti appropriati.

Art. 4

- §1. Il Consiglio riceve ed esamina il programma annuale di revisione preparato dal Revisore Generale.
- §2. Il Consiglio può richiedere al Revisore Generale di effettuare revisioni specifiche.
- §3. Quando lo ritenga necessario, e dopo aver consultato, laddove opportuno, la Segreteria per l'Economia, il Consiglio ordina la revisione da parte di professionisti esterni su specifici enti, amministrazioni, attività o programmi.

Direzione e Struttura

Art. 5

- §1. Il Consiglio è composto da quindici (15) membri nominati *ad quinquennium* dal Santo Padre. Otto (8) membri sono scelti tra Cardinali e Vescovi che rappresentano l'universalità della Chiesa e sette (7) membri laici tra esperti di varie nazionalità.
- §2. Il Consiglio è presieduto da un Cardinale Coordinatore e assistito da un Vice Coordinatore, entrambi nominati dal Santo Padre tra i membri del Consiglio. Il Cardinale Coordinatore è responsabile del corretto funzionamento del Consiglio nell'ambito delle competenze ad esso assegnate.
- §3. Il Segretario di Stato e il Prefetto della Segreteria dell'Economia partecipano alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

§4. Un Prelato Segretario, nominato *ad quinquennium* dal Santo Padre, assiste il Coordinatore ed il Vice Coordinatore nell'attività del Consiglio. Egli è inoltre responsabile della direzione dell'Ufficio del Consiglio.

Art. 6

- §1. I membri del Consiglio vengono proposti al Santo Padre dal Cardinale Coordinatore, sentito il Segretario di Stato ed il Prefetto della Segreteria per l'Economia e dopo aver svolto tutte le verifiche necessarie riguardo le qualità personali e le competenze dei membri proposti. I membri del Consiglio possono essere nominati per due soli mandati consecutivi e cessano dalla carica una volta compiuti gli ottanta (80) anni di età.
- §2. I membri devono essere di comprovata reputazione, liberi da conflitti di interesse e dotati di riconosciuta competenza professionale nel campo legale, economico o amministrativo o in altre materie rientranti nell'ambito di attività del Consiglio.
- §3. Nel caso in cui la posizione di un membro resti vacante il Cardinale Coordinatore, sentito il Segretario di Stato e il Prefetto della Segreteria per l'Economia, sottopone al Santo Padre una lista di tre candidati per la nomina nel Consiglio sino a scadenza del mandato in corso.
- §4. Tutti i membri del Consiglio devono rendere noto ogni conflitto di interesse che derivi da altri incarichi, investimenti privati o rapporti di collaborazione in essere con la Santa Sede, lo Stato della Città del Vaticano o qualsiasi altro soggetto che sia in rapporti di affari con gli stessi, o per qualsiasi altra ragione. Il membro che versi in una situazione di conflitto di interesse non dovrà partecipare alle discussioni in relazione alle quali il conflitto abbia rilevanza.

Art. 7

- §1. L'Ufficio del Consiglio è dotato di risorse umane e materiali adeguate, proporzionate all'ambito delle sue funzioni istituzionali, entro i limiti di cui alla sua tabella organica.
- §2. Il personale dell'Ufficio del Consiglio, così come eventuali consulenti esterni, è scelto tra persone di comprovata reputazione, libere da ogni conflitto di interesse e che abbiano un adeguato livello di formazione nel campo legale, economico o amministrativo o in altre materie rientranti nell'ambito di attività del Consiglio. Ogni conflitto di interessi che dovesse sorgere durante il loro mandato deve essere reso noto. §3. Per la nomina e l'impiego del personale si osservano le norme ed i principi contenuti nel *Regolamento Generale della Curia Romana*, del 30 aprile 1999 e
- nel Regolamento della Commissione indipendente di valutazione per le assunzioni di personale laico presso la Sede Apostolica, del 30 novembre 2012 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

Riunioni del Consiglio

Art. 8

§1. Il Cardinale Coordinatore convoca le riunioni del Consiglio. Il Consiglio si riunisce di norma quattro volte all'anno e quando il Coordinatore, sentito il Segretario di Stato e il Prefetto della Segreteria per l'Economia, lo ritenga necessario o quando ciò sia formalmente richiesto da più di un terzo dei suoi membri.

§2. Ove necessario, il Cardinale Coordinatore invita a partecipare alle riunioni del Consiglio persone che non siano membri dello stesso.

§3. Sotto la direzione del Cardinale Coordinatore, l'Ufficio del Consiglio comunica le date delle riunioni, prepara l'ordine del giorno dopo aver sentito il Segretario di Stato e il Prefetto della Segreteria per l'Economia e assicura che la documentazione rilevante sia inviata ai membri e ai partecipanti almeno due settimane prima della riunione prevista.

Art. 9

- §1. Il Cardinale Coordinatore presiede le riunioni del Consiglio. In sua assenza le riunioni sono presiedute dal Vice Coordinatore o, in assenza di quest'ultimo, da un membro designato dal Cardinale Coordinatore.
- §2. Per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la presenza di almeno dieci (10) membri. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesto il voto favorevole di almeno otto (8) membri.
- §3. Il Prelato Segretario è responsabile della tenuta del verbale delle discussioni e delle decisioni prese durante le riunioni del Consiglio. Una volta approvato dal Consiglio alla riunione successiva, il verbale viene firmato dal Coordinatore e dal Prelato Segretario e registrato nel libro dei verbali del Consiglio.

Art. 10

- §1. Il Consiglio può costituire e nominare comitati per lo studio e la discussione di specifiche questioni secondo le esigenze del caso. Esso può anche incaricare singoli membri per lo studio di specifici argomenti e consultare esperti esterni.
- §2. Il Consiglio istituisce un comitato di revisione composto da quattro dei suoi membri con il compito di verificare i bilanci preventivi annuali ed i bilanci consuntivi consolidati della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.

Previsioni ulteriori

Art. 11

Le lingue di lavoro utilizzate dal Consiglio sono l'inglese e l'italiano.

Art. 12

- §1. Il Prelato Segretario è responsabile della conservazione degli archivi del Consiglio. Gli archivi devono essere custoditi in un luogo sicuro all'interno dello Stato della Città del Vaticano.
- §2. Il Prelato Segretario stabilisce direttive e procedure atte a garantire l'efficace custodia e conservazione dei documenti che possiedano una rilevanza legale e storica, in consultazione con la Commissione Centrale per gli Archivi della Santa Sede e seguendo quanto è stabilito nel Motu Proprio "La Cura vigilantissima" del 21 marzo 2005.

Art. 13

Tutti i documenti, dati e informazioni in possesso del Consiglio sono:

- a) usati unicamente per gli scopi previsti dalla legge;
- b) protetti in modo da assicurare la loro sicurezza, integrità e confidenzialità;
- c) coperti dal segreto d'ufficio.

Art. 14

Su proposta del Cardinale Coordinatore e sentiti il Segretario di Stato e il Prefetto della Segreteria per l'Economia, il Consiglio adotta le proprie norme procedurali.

Art. 15

Nelle materie non disciplinate dal presente Statuto, si applicano le rilevanti disposizioni del Diritto Canonico ed il Regolamento Generale della Curia Romana. Questo decido e stabilisco, nonostante qualsiasi disposizione in contrario.

Il presente Statuto viene approvato *ad experimentum*. Ordino che sia promulgato mediante affissione nel Cortile di San Damaso, entrando in vigore il 1° marzo 2015, prima di essere pubblicato negli *Acta Apostolicae Sedis*.

Dato a Roma, dal Palazzo Apostolico, il 22 febbraio 2015, Festa della Cattedra di San Pietro, secondo di Pontificato.

STATUTO DELLA SEGRETERIA PER L'ECONOMIA

Natura e competenza

Art. 1

La Segreteria per l'Economia è il dicastero della Curia Romana competente per il controllo e la vigilanza in materia amministrativa e finanziaria sui dicasteri della Curia Romana, sulle istituzioni collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento ad essa e sulle amministrazioni del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, di cui all'art. 1 §1 dello Statuto del Consiglio per l'Economia.

Art. 2

- §1. La Segreteria attua gli indirizzi e le norme di cui all'art. 2 §1 dello Statuto del Consiglio per l'Economia. La Segreteria deve sentire il Consiglio sulle materie di maggiore importanza o attinenti a principi generali.
- §2. Nelle materie di propria competenza, la Segreteria sottopone all'esame del Consiglio per l'Economia proposte di indirizzi e di norme.
- §3. Su richiesta del Consiglio per l'Economia ed entro i limiti del proprio bilancio preventivo approvato, la Segreteria fornisce al Consiglio risorse, assistenza e pareri.

Art. 3

§1. La Segreteria agisce in collaborazione con la Segreteria di Stato, la quale ha competenza esclusiva sulle materie afferenti alle relazioni con gli Stati e con gli altri soggetti di diritto pubblico internazionale.

§2. La Segreteria garantisce che le materie riguardanti gli enti e amministrazioni di cui all'art. 1 siano trattati tenendo nel debito conto l'autonomia e le competenze di ciascuno di essi.

Direzione e Struttura

Art. 4

- §1. Il Prefetto, nominato dal Santo Padre ad quinquennium, dirige e rappresenta la Segreteria.
- §2. La Segreteria ha due sezioni: la sezione per il controllo e la vigilanza; la sezione amministrativa.
- §3. Un Prelato Segretario Generale, nominato dal Santo Padre *ad quinquennium*, assiste il Prefetto nel coordinamento e nell'amministrazione della sezione per il controllo e la vigilanza.
- §4. Un Prelato Segretario, nominato dal Santo Padre *ad quinquennium*, assiste il Prefetto nel coordinamento e nell'amministrazione della sezione amministrativa.
- §5. Il Prefetto può istituire un Ufficio del Prefetto e nominare un Direttore con il compito di coordinare l'Ufficio e assisterlo nel coordinamento e dell'amministrazione della Segreteria.
- §6. Uno o più sottosegretari possono essere nominati all'interno di ciascuna sezione.
- §7. La Segreteria adotta tutte le misure e procedure necessarie a garantire la piena distinzione e separazione operativa tra le due sezioni. Ogni anno, la Segreteria trasmette al Consiglio per l'Economia una relazione sulle misure e procedure adottate ai sensi del presente paragrafo.

Art. 5

- §1. Durante la Sede Vacante, il governo ordinario della Segreteria per l'Economia è affidato al Prelato Segretario Generale e al Prelato Segretario.
- §2. Durante la Sede Vacante, la Segreteria fornisce al Camerlengo di Santa Romana Chiesa o ad un suo delegato i più recenti bilanci consuntivi consolidati della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano e quelli preventivi per l'anno in corso.

Sezione I

Sezione per il Controllo e la Vigilanza

Art. 6

- §1. Su proposta di questa Sezione, il Prefetto emana decreti esecutivi generali e istruzioni per l'attuazione degli indirizzi e delle norme di cui all'art. 2 §1 dello Statuto del Consiglio per l'Economia. Essi comprendono linee guida, modelli e procedure finalizzati a una efficace pianificazione, previsione di bilancio e gestione delle risorse umane, finanziarie e materiali affidate ai dicasteri della Curia Romana o alle istituzioni collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento ad essa.
- §2. Questa Sezione fornisce inoltre assistenza e supporto agli enti e amministrazioni di cui all'art.1 nell'ambito della loro gestione economica e amministrativa.

Art. 7

Nel corso della elaborazione delle proposte, dei decreti esecutivi generali e delle istruzioni sopra menzionati, la Segreteria svolge consultazioni adeguate, tempestive e trasparenti con gli enti e amministrazioni interessati.

Art. 8

- §1. Questa Sezione monitora le attività dei dicasteri della Curia Romana e delle istituzioni collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento ad essa, analizza le relazioni sui risultati di gestione e fornisce assistenza e supporto al fine di assicurare che:
- a) le attività si svolgano in modo efficiente e nel rispetto dei piani operativi e dei programmi approvati;
- b) le risorse umane, finanziarie e materiali siano attribuite in maniera razionale e gestite con prudenza ed efficienza;
- c) le spese siano effettuate nel rispetto dei bilanci preventivi approvati, tenendo nel debito conto un uso prudente ed efficiente delle risorse;
- d) le scritture contabili e gli archivi siano tenuti in modo fedele, conformemente alle norme e alle procedure approvate;
- e) i regolamenti e le procedure siano chiaramente compresi e fedelmente osservati.
- §2. Ove necessario, previa autorizzazione del Prefetto, questa Sezione conduce verifiche *in loco* sui dicasteri della Curia Romana e sulle istituzioni collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento ad essa.
- §3. Sulla base delle informazioni ottenute, questa Sezione analizza il rendimento della gestione economica e amministrativa, riferisce in ordine agli eventuali scostamenti rispetto agli indirizzi, ai bilanci preventivi e ai progetti approvati, e formula proposte al Prefetto su eventuali azioni correttive che si rendano necessarie.

Art. 9

- §1. Su proposta di questa Sezione il Prefetto sottopone al Consiglio i bilanci preventivi e consuntivi annuali dei dicasteri della Curia Romana e delle istituzioni collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento ad essa.
- §2. Su proposta di questa Sezione, il Prefetto può formulare raccomandazioni ai dicasteri della Curia Romana o alle istituzioni collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento ad essa. Egli può anche richiedere loro, direttamente, ogni informazione o documentazione di natura finanziaria o amministrativa rilevante in relazione alle proprie attività.
- §3. Gli enti e le amministrazioni di cui all'art.1 rispetteranno fedelmente e implementeranno i bilanci approvati.

Art. 10

Questa Sezione:

a) prepara il bilancio preventivo annuale e il bilancio consuntivo consolidato della Santa Sede, che il Prefetto sottopone al Consiglio per l'Economia entro la data stabilita dallo stesso Consiglio;

b) controlla il bilancio preventivo annuale e il bilancio consuntivo dello Stato della Città del Vaticano;

- c) realizza la valutazione annuale del rischio della situazione finanziaria e patrimoniale della Santa Sede, che il Prefetto sottopone al Consiglio per l'Economia entro la data stabilita dallo stesso Consiglio;
- d) prepara la relazione annuale sulle proprie attività, che il Prefetto sottopone al Consiglio per l'Economia entro la data da esso stabilita.

Art. 11

Il Prefetto, su proposta di questa Sezione, approva ogni atto di alienazione, acquisto o di straordinaria amministrazione posto in essere dai dicasteri della Curia Romana o dalle istituzioni collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento ad essa per il quale sia necessaria la sua approvazione *ad validitatem* in base ai criteri di cui all'art. 2 §4 dello Statuto del Consiglio per l'Economia.

Art. 12

Quando questa Sezione viene a conoscenza di possibili danni al patrimonio degli enti e amministrazioni di cui all'art. 1, essa assicura che siano adottate misure correttive ivi incluse, ove opportuno, azioni civili o penali e sanzioni amministrative.

Art. 13

Su proposta di questa Sezione il Prefetto può richiedere al Revisore Generale di effettuare revisioni specifiche sugli enti e amministrazioni indicati all'art. 1. Il Prefetto informa il Consiglio per l'Economia delle richieste così presentate al Revisore Generale.

Art. 14

Questa Sezione assiste il Prefetto quale autorità competente per lo scambio di informazioni di natura fiscale nelle ipotesi e secondo le modalità previste negli accordi internazionali stipulati dalla Santa Sede o dallo Stato della Città del Vaticano.

Sezione II

Sezione Amministrativa

Art. 15

Questa Sezione pone in atto indirizzi, modelli e procedure in materia di appalti volti ad assicurare che tutti i beni e i servizi richiesti dai dicasteri della Curia Romana e dalle istituzioni collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento ad essa siano acquisiti nel modo più prudente, efficiente ed economicamente vantaggioso, in conformità a controlli e procedure interne appropriati.

Art. 16

- §1. Questa Sezione, in collaborazione con la Segreteria di Stato, assicura che i requisiti legali e amministrativi riguardanti il personale degli enti e delle amministrazioni di cui all'art. 1 siano stabiliti ed osservati.
- §2. In particolare, questa Sezione cura gli adempimenti giuridico-amministrativi relativi al personale dei dicasteri e degli uffici della Curia Romana e, su specifico mandato, quello di altre istituzioni collegate. In tale ambito operativo, fermo restando che spetta alla Segreteria di Stato l'accertamento dei requisiti di idoneità dei candidati all'assunzione, questa Sezione:
- a) collabora ad attività di studio per la stesura di normative e tabelle organiche;
- b) effettua attività di elaborazione degli stipendi;
- c) effettua pratiche di assunzione e segue l'iter di promozione, attribuzione di classi di merito, cessazioni dal servizio, trasferimenti, aspettative, occupandosi per quanto di competenza della gestione delle risorse umane;
- d) propone e valuta piani di formazione e percorsi di crescita professionali;
- e) svolge le pratiche relative alle assicurazioni contro gli infortuni e intrattiene i rapporti operativi con le compagnie assicuratrici;
- f) cura i dati anagrafici del personale.

Art. 17

Questa Sezione fornisce i servizi amministrativi e tecnici necessari per l'attività ordinaria dei dicasteri della Santa Sede.

Art. 18

Questa Sezione fornisce assistenza, in conformità con quanto previsto nei rispettivi statuti, al Fondo Pensioni e al Fondo di Assistenza Sanitaria ("FAS").

Art. 19

Questa Sezione prepara una relazione annuale sulle proprie attività che il Prefetto presenta al Consiglio per l'Economia entro la data da esso stabilita.

Personale e Uffici

Art. 20

La Segreteria è composta da vari dipartimenti e uffici, come indicato nella sua tabella organica.

Art. 21

- §1. La Segreteria è dotata di risorse umane e materiali adeguate, proporzionate all'ambito delle sue funzioni istituzionali, entro i limiti della sua tabella organica.
- §2. Il personale e i consulenti esterni della Segreteria sono scelti tra soggetti di comprovata reputazione, liberi da ogni conflitto di interesse e dotati di un adeguato livello di formazione ed esperienza professionale nelle materie rientranti nell'ambito di attività della Segreteria. Ogni conflitto di interesse che dovesse sorgere durante il loro mandato deve essere reso noto e devono essere adottate misure idonee a risolverlo.

§3. Per la nomina e l'impiego del personale si osservano le norme ed i principi contenuti nel *Regolamento Generale della Curia Romana*, del 30 aprile 1999 e nel *Regolamento della Commissione indipendente di valutazione per le assunzioni di personale laico presso la Sede Apostolica*, del 30 novembre 2012 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

Previsioni ulteriori

Art. 22

- §2. Tutti i documenti, dati e informazioni in possesso della Segreteria sono:
- a) usati unicamente per gli scopi previsti dalla legge;
- b) protetti in modo da assicurare la loro sicurezza, integrità e confidenzialità;
- c) coperti dal segreto d'ufficio.

Art. 23

- §1. La Segreteria ha un archivista responsabile della conservazione dei suoi archivi, che dovranno essere custoditi in un luogo sicuro all'interno dello Stato della Città del Vaticano.
- §2. Il Prefetto stabilisce direttive e procedure atte a garantire l'efficace custodia e conservazione dei documenti che possiedano una rilevanza legale e storica, in consultazione con la Commissione Centrale per gli Archivi della Santa Sede e seguendo quanto è stabilito nel Motu Proprio "*La Cura vigilantissima*" del 21 marzo 2005

Art. 24

Le lingue di lavoro utilizzate dalla Segreteria sono l'inglese e l'italiano.

Art. 25

La Segreteria predispone il proprio regolamento ai sensi dell'art. 1 §2 del Regolamento Generale della Curia Romana.

Art. 26

Nelle materie non disciplinate dal presente Statuto, si applicano le rilevanti disposizioni del Diritto Canonico ed il Regolamento Generale della Curia Romana. Questo decido e stabilisco, nonostante qualsiasi disposizione in contrario. Il presente Statuto viene approvato *ad experimentum*. Ordino che sia promulgato mediante affissione nel Cortile di San Damaso, entrando in vigore il 1° marzo 2015, prima di essere pubblicato negli *Acta Apostolicae Sedis*.

Dato a Roma, dal Palazzo Apostolico, il 22 febbraio 2015, Festa della Cattedra di San Pietro, secondo di Pontificato.

STATUTO DELL'UFFICIO DEL REVISORE GENERALE

Natura

ART.1

§1. L'Ufficio del Revisore Generale è l'ente della Santa Sede al quale è affidato il compito di revisione dei dicasteri della Curia Romana, delle istituzioni collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento ad essa e delle amministrazioni del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, di cui all'art. 1 §1 dello Statuto del Consiglio per l'Economia.

§2. L'Ufficio è diretto dal Revisore Generale, coadiuvato da due Revisori aggiunti.

Funzioni

ART.2

- §1. Il Revisore Generale, in piena autonomia e indipendenza e seguendo le migliori prassi riconosciute a livello internazionale in materia di pubblica amministrazione:
- a) attua, secondo un proprio programma annuale di revisione, una verifica contabile e amministrativa sugli enti e amministrazioni di cui all'art. 1 §1;
- b) svolge revisioni specifiche sugli enti e amministrazioni di cui all'art.1 §1, quando lo ritenga necessario o ove sia richiesto dal Consiglio per l'Economia;
- c) riceve segnalazioni di anomalie nelle attività degli enti e amministrazioni di cui all'art. 1§1, ed indaga in merito;
- d) propone alle autorità competenti l'adozione di provvedimenti appropriati.
- §2. Il Revisore Generale effettua, in particolare, revisioni specifiche sugli enti e amministrazioni di cui all'art. 1 §1 ogniqualvolta vi siano ragionevoli motivi per sospettare che:
- a) l'attuazione di iniziative e attività si discosti in modo sostanziale da indirizzi, bilanci preventivi e progetti approvati;
- b) vi siano anomalie nell'impiego o nell'attribuzione di risorse finanziarie o materiali;
- c) vi siano irregolarità nella tenuta dei bilanci o delle scritture contabili;
- d) vi siano significative irregolarità nella concessione di appalti o di contratti per servizi esterni o nello svolgimento di transazioni o alienazioni;
- e) sia stato commesso un atto di corruzione, appropriazione indebita o frode a danno di uno degli enti o amministrazioni di cui all'art. 1 §1.

ART.3

Il Revisore Generale sottopone al Consiglio per l'Economia, un programma di revisione annuale e una relazione annuale sulle proprie attività.

ART.4

- §1. Il Revisore Generale può richiedere agli enti e amministrazioni di cui all'art.1 §1 ogni informazione e documentazione di natura finanziaria o amministrativa rilevante e, ove necessario, conduce ispezioni *in loco*.
- §2. Il Revisore Generale:
- a) informa il Consiglio e la Segreteria per l'Economia di eventuali irregolarità rilevate a seguito di indagini e revisioni da esso svolte;

b) invia un rapporto all'Autorità di Informazione Finanziaria, secondo la normativa applicabile, ove vi siano fondate ragioni per sospettare che fondi, beni, attività, iniziative o transazioni economiche siano connesse o in rapporto con attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

c) riferisce all'autorità giudiziaria competente ogni prova di attività criminosa individuata nel corso della sua attività.

ART.5

§1. Il Revisore Generale ed i Revisori aggiunti sono nominati *ad quinquennium* dal Santo Padre e scelti tra persone di comprovata reputazione, libere da ogni conflitto di interesse e che abbiano competenze e capacità professionali riconosciute nel settore rilevante per le sue attività. Il Revisore Generale può essere nominato solo per due mandati.

§2. Per la nomina del Revisore Generale e dei Revisori aggiunti, il Cardinale Coordinatore del Consiglio per l'Economia, sentito il Segretario di Stato e il Prefetto della Segreteria per l'Economia e dopo aver svolto tutte le necessarie verifiche riguardo le qualità personali e la competenza dei candidati, sottopone al Santo Padre una lista di almeno tre candidati.

Segnalazioni di attività anomale

ART. 6

- §1. Il Revisore Generale garantisce la confidenzialità, l'integrità e la sicurezza delle segnalazioni inerenti attività anomale e dei documenti, dati e informazioni ad esse relativi, e protegge l'identità dei soggetti che effettuano tali segnalazioni. L'identità della persona che fa una segnalazione può essere rivelata soltanto all'autorità giudiziaria quando quest'ultima, con decisione motivata, ne affermi la necessità a fini di indagine o di attività giudiziaria.
- §2. La segnalazione in buona fede al Revisore Generale di attività anomale non produce alcun genere di responsabilità per la violazione del segreto di ufficio o di eventuali altri vincoli alla divulgazione che siano dettati da disposizioni di legge, amministrative o contrattuali.

Personale

ART.7

- §1. L'Ufficio del Revisore Generale è dotato di risorse umane e materiali adeguate, proporzionate all'ambito delle sue funzioni istituzionali, secondo i limiti di cui alla sua tabella organica.
- §2. Il personale e i consulenti esterni dell'Ufficio del Revisore Generale sono scelti tra soggetti di comprovata reputazione, liberi da ogni conflitto di interesse e che abbiano un adeguato livello di formazione ed esperienza professionale nelle materie rientranti nell'ambito di attività dell'Ufficio. Ogni conflitto di interesse che dovesse sorgere durante il loro mandato deve essere reso noto e devono essere adottate misure idonee a risolverlo.
- §3. Per la nomina e l'impiego del personale si osservano le norme ed i principi contenuti nel *Regolamento Generale della Curia Romana*, del 30 aprile 1999 e

nel Regolamento della Commissione indipendente di valutazione per le assunzioni di personale laico presso la Sede Apostolica, del 30 novembre 2012 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

Previsioni ulteriori

ART.8

- §1. Tutti i documenti, i dati e le informazioni in possesso dell'Ufficio del Revisore Generale:
- a) sono utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dalla legge;
- b) sono custoditi in modo garantirne la sicurezza, integrità e confidenzialità; c) sono coperti dal segreto d'ufficio.
- §2. Il personale dell'Ufficio del Revisore Generale impiegato nella revisione di uno degli enti e amministrazioni di cui all'art. 1 §1 è tenuto a osservare ogni prescrizione in materia di sicurezza e riservatezza applicabile al personale di quell'ente o amministrazione.

ART. 9

- §1. L'Ufficio del Revisore Generale ha un archivista responsabile della conservazione dei suoi archivi, che devono essere custoditi in un luogo sicuro all'interno dello Stato della Città del Vaticano.
- §2. Il Revisore Generale stabilisce direttive e procedure atte a garantire l'efficace custodia e conservazione dei documenti che possiedano una rilevanza legale e storica, in consultazione con la Commissione Centrale per gli Archivi della Santa Sede e seguendo quanto è stabilito nel Motu Proprio "La Cura vigilantissima" del 21 marzo 2005.

ART.10

Le lingue di lavoro utilizzate dall'Ufficio del Revisore Generale sono l'inglese e l'italiano.

ART.11

L'Ufficio del Revisore Generale predispone il proprio regolamento ai sensi dell'art. 1 §2 del *Regolamento Generale della Curia Romana*.

ART.12

Nelle materie non disciplinate dal presente Statuto, si applicano le rilevanti disposizioni del Diritto Canonico ed il Regolamento Generale della Curia Romana. Questo decido e stabilisco, nonostante qualsiasi disposizione in contrario.

Il presente Statuto viene approvato *ad experimentum*. Ordino che sia promulgato mediante affissione nel Cortile di San Damaso, entrando in vigore il 1° marzo 2015, prima di essere pubblicato negli *Acta Apostolicae Sedis*.

Dato a Roma, dal Palazzo Apostolico, il 22 febbraio 2015, Festa della Cattedra di San Pietro, secondo di Pontificato.

REVISIONE DELLO STATUTO DEL FONDO PENSIONI VATICANO

DECORRENZA 28 MAGGIO 2015P

LETTERA APOSTOLICA

IN FORMA DI "MOTU PROPRIO"

DEL SOMMO PONTEFICE

FRANCESCO

SULLA REVISIONE DELLO STATUTO DEL FONDO PENSIONI VATICANO

I. Il Fondo Pensioni, istituito con il "Motu Proprio" La preoccupazione, dell'8 settembre 1992, ha personalità giuridica canonica pubblica e civile vaticana con sede nello Stato della Città del Vaticano. Il Patrimonio appartenente al Fondo, meglio definito con il "Motu Proprio" Adnexa, del 15 dicembre 2003, è attribuito ad esso insieme alla successione della titolarità di tutte le attività e passività. Il campo di applicazione del presente Statuto del Fondo Pensioni revisionato, resta riferito al Personale e agli Enti di cui al Regolamento Generale del Fondo Pensioni del 15 dicembre 2003. Il Fondo Pensioni è anche responsabile delle passività relative ai benefici a favore dei dipendenti vaticani non inclusi nell'attuale Fondo Pensioni, compresi gli ex dipendenti andati in pensione anteriormente allo gennaio 1993, le cui passività sono attualmente detenute nei bilanci della Santa Sede, dello Stato della Città del Vaticano o dei singoli Enti, amministrativamente autonomi, gestiti dalla Sede Apostolica e rientranti nel campo di applicazione del Regolamento Generale del Fondo Pensioni. Condizione indispensabile per la presa in carico da parte del Fondo delle pensioni "ante 1.01.1993" è che, prima del trasferimento di tali passività al Fondo, la riserva matematica dei contributi necessari alla copertura finanziaria dei suddetti oneri previdenziali, valutata sulla base di ipotesi coerenti da uno studio attuariale internazionale, sia corrisposta interamente al Fondo medesimo da parte degli Enti attualmente responsabili di tali passività.

II. Dalla predetta data, lo Statuto del Fondo Pensioni, approvato il 15 dicembre 2003, è abrogato insieme a tutte le successive modifiche ed integrazioni. Il Regolamento Generale del Fondo Pensioni, del 15 dicembre 2003, resta in vigore, nella misura in cui non risulti in contrasto con lo Statuto revisionato, e fino ad emanazione di nuove norme. Tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione dello Statuto e del Regolamento sono di competenza del Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni, sentito il parere del Segretario di Stato e del Prefetto della Segreteria per l'Economia.

Quanto stabilito con la presente Lettera Apostolica in forma di "Motu Proprio" ha pieno valore, nonostante qualsiasi disposizione contraria, pur meritevole di speciale menzione.

DEFINIZIONI

Al fine del presente Statuto i termini sotto indicati hanno il seguente significato:

"Fondo":

Fondo Pensioni Vaticano;

"Statuto":

Presente Statuto del Fondo;

"Fondo 1992":

Fondo Pensioni istituito dal Sommo Pontefice Giovanni Paolo II con "Motu Proprio" La preoccupazione dell'8 settembre 1992;

"Amministrazione":

Ciascuno degli Organismi o Enti di cui all'Art. 1 del presente Statuto, senza pregiudizio della sua natura.

"Consiglio":

"Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni"

STATUTO DEL FONDO PENSIONI

CAPO I

NATURA GIURIDICA, FINALITÀ E FUNZIONI

Art.1

Campo di applicazione

- 1. Il Fondo Pensioni ha personalità giuridica canonica pubblica e civile vaticana e sede nella Città del Vaticano. La principale finalità del Fondo è quella di assicurare una copertura previdenziale al Personale ecclesiastico, religioso e laico, alle dipendenze della Curia Romana, dello Stato della Città del Vaticano e di altri Organismi o Enti esistenti e futuri anche non aventi sede legale o domicilio nello Stato della Città del Vaticano, gestiti amministrativamente in modo diretto dalla Sede Apostolica e comunque al Personale dipendente compreso nel campo di applicazione del Regolamento Generale del Fondo Pensioni 2004, nonché ai titolari di trattamenti pensionistici del Fondo 1992 e degli Enti per i quali così disponga il Sommo Pontefice.
- 2. L'iscrizione al Fondo dei dipendenti di Amministrazioni che alla data di entrata in vigore del presente Statuto non hanno personale già iscritto o di Amministrazioni istituite successivamente al 28 maggio 2015, è subordinata all'autorizzazione della Segreteria di Stato, dopo aver ascoltato la Segreteria per l'Economia.
- 3. La Segreteria di Stato, con propri provvedimenti certifica la natura di Organismo o Ente gestito amministrativamente in modo diretto dalla Sede Apostolica.

Art. 2

Finalità e funzioni

- 1. Il Fondo eroga pensioni dirette agli iscritti, per vecchiaia, per anzianità e per inabilità, e pensioni indirette o di reversibilità ai familiari aventi diritto a pensione come da Regolamento Generale del Fondo stesso.
- 2. Il Fondo svolge funzioni di Ente assicuratore verso le posizioni previdenziali estinte con diritto ad accensione di una polizza assicurativa.
- 3. Esso, altresì, assicura l'erogazione di indennità e di provvidenze, quali:
- a) le prestazioni di cui ai Titoli IV e V delle Norme per la disciplina delle prestazioni che competono al personale che ha subito lesione fisica o psichica da infortunio o contratto malattia per fatti di servizio, da corrispondersi dalle Amministrazioni di appartenenza dei dipendenti beneficiari delle medesime;
- b) assegni familiari, assegni al nucleo familiare e provvidenze a favore della famiglia ai titolari di pensione, da corrispondersi dalle Amministrazioni come da Regolamento Generale.

CAPO II

PATRIMONIO DEL FONDO E SUA GESTIONE

Art. 3

Patrimonio e gestione delle risorse

- 1. Il Patrimonio del Fondo è quello attribuito alla sua istituzione (1992), come definito nel "Motu Proprio" di approvazione del presente Statuto.
- 2. Il Patrimonio è alimentato, con le stesse modalità finora adottate, dalla contribuzione degli iscritti, dalle differenze contributive dovute dalle Amministrazioni per i dipendenti che all'atto del collocamento a riposo hanno optato per il solo trattamento pensionistico ai sensi delle Norme per la liquidazione nel trattamento di quiescenza del 1972, dai riscatti dei periodi di studi universitari effettuati secondo le Norme di attuazione degli Artt. 11 e 13,2° comma del Regolamento Generale del Fondo Pensioni 2004, dai proventi derivanti dalle disponibilità patrimoniali, da lasciti, da donazioni, da eredità e da ogni altra entrata finalizzata alla realizzazione dei fini istituzionali del Fondo.
- 3. Sul Patrimonio gravano le uscite dovute all'erogazione di prestazioni pensionistiche e all'estinzione di posizioni iscritte e le spese di funzionamento del Fondo.
- 4. La gestione patrimoniale e finanziaria del Fondo è affidata al Consiglio di Amministrazione.
- 5. Gli investimenti e i disinvestimenti dei comparti immobiliare e mobiliare sono effettuati dal Consiglio di Amministrazione del Fondo ordinariamente attraverso l'APSA o tramite specifiche convenzioni con terzi le quali devono contenere le linee di indirizzo gestionale date dal Consiglio per l'Economia.

CAPO III

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI VIGILANZA INTERNA ED ESTERNA

Art. 4

- l. Organi di amministrazione e di vigilanza interna del Fondo sono:
- a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Direttore;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
- 2. Organi esterni di vigilanza e di controllo sono:
- a) il Consiglio per l'Economia;
- b) la Segreteria per l'Economia.
- c) Revisore Generale.

SEZIONE I

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

E DI VIGILANZA INTERNA

Art. 5

Presidente del Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo è nominato dal Sommo Pontefice. L'incarico è quinquennale e può essere rinnovato per un altro mandato.
- 2. Per la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione il Coordinatore del Consiglio per l'Economia, sottopone al Sommo Pontefice una lista di almeno tre candidati.
- 3. Egli è il rappresentante legale del Fondo.
- 4. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione.
- 5. Egli su proposta del Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione gli atti di straordinaria amministrazione, così come specificati nel Regolamento.
- 6. In caso di urgenza, il Presidente, adotta ogni provvedimento di competenza del Consiglio di Amministrazione da sottoporre a ratifica nella prima riunione del Consiglio medesimo.
- 7. In caso di assenza o di impedimento, egli è sostituito dal membro del Consiglio più anziano di età.

Art. 6

Consiglio di Amministrazione

- l. Il Consiglio di Amministrazione è composto da undici membri:
- a) il Presidente;

b) quattro esperti in materia assicurativa e di gestione dei fondi pensioni o di fondi patrimoniali, provenienti da diversi Paesi nominati dal Consiglio per l'Economia;

- c) quattro membri esperti in campo amministrativo, designati rispettivamente dal Prefetto di Propaganda Fide; dal Presidente della Commissione per lo SCV; dal Presidente dell'APSA e dal Presidente della Fabbrica di San Pietro, nominati dal Segretario di Stato, sentito il Prefetto della Segreteria per l'Economia;
- d) due membri, in rappresentanza degli iscritti e dei pensionati del Fondo scelti e nominati dal Segretario di Stato;
- 2. I membri sono nominati ad quinquennium e possono essere rinnovati per un altro mandato.
- 3. Le procedure per la designazione dei membri devono iniziare almeno tre mesi prima della prevista scadenza.
- 4. In caso di cessazione o decadenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, anche per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive, o per perdita della qualità che ha determinato la nomina, si procede negli stessi modi alla sostituzione per il periodo di tempo rimanente del mandato.
- 5. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino in qualsiasi modo in conflitto di interesse rispetto alle attività specifiche del Fondo. Una dichiarazione di assenza di cause di conflitti di interesse viene rilasciata da ogni membro al momento dell'accettazione della carica. Situazioni conflittuali sistematiche che possano emergere durante il mandato comportano la perdita dell'incarico. Qualora nel corso delle sedute del Consiglio di Amministrazione dovessero emergere circostanziate situazioni di conflitto di interessi, il membro interessato non deve partecipare alla discussione e alla relativa deliberazione.
- 6. Il Presidente può invitare esperti nelle materie di trattazione del Fondo per partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed ottenerne la qualificata consulenza.

Art. 7

Convocazione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

- l. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato almeno quattro volte all'anno e ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario o che tre membri lo richiedano in forma scritta.
- 2. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, è effettuata con comunicazione scritta inviata ai membri o eseguita mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto, almeno dieci giorni prima della data prevista per la riunione.
- 3. L'ordine del giorno è stabilito, d'intesa con il Direttore, dal Presidente che vi include anche gli argomenti eventualmente proposti dai membri.

4. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. La maggioranza dei componenti può essere raggiunta anche attraverso la partecipazione in videoconferenza.

- 5. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alle riunioni. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
- 6. Partecipa alle riunioni del Consiglio, con funzione consultiva, il Direttore dell'Ufficio del Fondo, che funge da segretario e sottoscrive i verbali firmati dal Presidente e da approvare da parte di tutti i membri partecipanti. Copia è inviata alla Segreteria di Stato e alla Segreteria per l'Economia.

Art. 8

Compiti del Consiglio di Amministrazione

- l. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito:
- a) ai criteri di organizzazione, gestione e amministrazione del Fondo;
- b) ai criteri d'investimento per le disponibilità del Fondo. In particolare, decide i limiti d'investimento complessivi per le disponibilità di breve termine ed in merito ad altre attività finanziarie e immobiliari. Detti criteri devono prendere in considerazione la diversificazione, l'allineamento con la scadenza delle attività e passività e il profilo di rischio complessivo desiderato sia in termini di rischio d'investimento e di finanziamento, sia in termini di rischio demografico;
- c) alla selezione dei gestori del patrimonio e ai mandati di investimento. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni è tenuto a garantire che la gestione delle attività finanziarie e immobiliari sia svolta da professionisti, qualificati a livello internazionale, gestori del patrimonio di terze parti, sotto il controllo della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano;
- d) alla scelta delle banche fiduciarie da utilizzare per le attività finanziarie del Fondo;
- e) alla redazione di un regolamento da sottoporre all'approvazione della Segreteria di Stato, sentita la Segreteria per l'Economia;
- f) alla presentazione alla Segreteria di Stato di eventuali proposte riguardanti modifiche dello Statuto o del Regolamento, dopo aver sentito la Segreteria per l'Economia;
- g) ai Bilanci Preventivo, Consuntivo e Tecnico-attuariale e relative relazioni, anche periodiche, esprimendo il proprio parere favorevole alla loro presentazione alla Segreteria di Stato ed alla Segreteria per l'Economia;
- h) all'interpretazione, ai fini interni, di ogni normativa e disposizione relativa al Fondo;
- i) a singole questioni previdenziali e amministrative incluse le decisioni sulle controversie di cui all'Art. 14 presentate su ricorso degli iscritti, dei loro superstiti o dei loro aventi causa.

Art. 9

Direttore dell'Ufficio del Fondo

- 1. Il Direttore del Fondo è nominato dal Santo Padre, su proposta del Consiglio di Amministrazione. La nomina è ad quinquennium.
- 2. È compito del Direttore:
- a) gestire il Personale dell'Ufficio del Fondo, svolgendo altresì i relativi adempimenti amministrativi;
- b) partecipare con funzione consultiva alle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- c) collaborare con il Presidente nella programmazione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e nella preparazione dei relativi documenti;
- d) svolgere funzioni di sovrintendenza e di coordinamento delle attività dell'Ufficio;
- e) dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- f) tenere i rapporti con le Amministrazioni di cui all'art. 1. 1 del presente Statuto;
- g) esercitare ogni altro potere attribuitogli, in via continuativa o volta per volta, dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10

Collegio dei Revisori dei Conti

- 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri di cui uno con funzione di presidente, è nominato dal Segretario di Stato per un quinquennio rinnovabile una sola volta.
- 2. I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione del Fondo e rispondono del loro operato direttamente alla Segreteria di Stato.
- 3. I Revisori, con periodicità almeno trimestrale, controllano l'amministrazione del Fondo, accertano le consistenze di tesoreria, la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza della stessa ai principi contabili vigenti.
- 4. Il Collegio dei Revisori esamina il Bilancio Preventivo, Consuntivo e Tecnico-attuariale, corredati dai documenti giustificativi. In particolare, accerta la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
- 5. I verbali e le osservazioni dei Revisori sono trasmesse alla Segreteria di Stato e messe a disposizione dei membri del Consiglio di Amministrazione.

SEZIONE II

ORGANI ESTERNI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO

Art. 11

Il Fondo Pensioni è sottoposto alla vigilanza del Consiglio per l'Economia, della Segreteria per l'Economia e del Revisore Generale ciascuno secondo le competenze loro attribuite dai rispettivi Statuti.

CAPO IV

UFFICIO DEL FONDO

Art. 12

Gestione amministrativa

Ogni attività concernente la gestione amministrativa è affidata all'Ufficio del Fondo, al quale spetta in particolare:

- a) la tenuta della contabilità e la redazione dei Bilanci Preventivo, Preconsuntivo e Consuntivo in conformità alle disposizioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) la raccolta e la gestione delle iscrizioni;
- c) la gestione delle prestazioni di cui all'Art. 2;
- d) l'elaborazione dei dati da fornire all'Attuario per la redazione del Bilancio Tecnicoattuariale del Fondo;
- e) la predisposizione della modulistica e dei rendiconti.

Art. 13

Organico dell'Ufficio del Fondo

- 1. L'Ufficio del Fondo ha un proprio Organico.
- 2. Al Personale si applica il Regolamento Generale della Curia Romana in vigore.
- 3. L'attuario è nominato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.
- 4. Il Fondo può avvalersi della collaborazione e della consulenza di esperti esterni. La relativa decisione e la qualificazione del compenso spettano al Consiglio di Amministrazione. Il contratto di collaborazione è stipulato dal Presidente.

CAPO V

RICORSI AMMINISTRATIVI

Art.14

- 1. Gli iscritti al Fondo Pensioni, i loro superstiti o aventi causa che si ritengano lesi da un provvedimento in materia di contribuzione o prestazione, nonché coloro che abbiano ricevuto un diniego all'iscrizione al Fondo, possono ricorrere al Consiglio di Amministrazione, tenuto a decidere, in un'unica istanza, la revoca o la modifica del provvedimento, esponendone i motivi.
- 2. Il termine per ricorrere in via amministrativa al Consiglio di Amministrazione è di trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento del provvedimento da parte dell'interessato.
- 3. In caso di rigetto del ricorso o nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non adotti alcuna decisione entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, l'interessato può proporre l'azione di fronte all'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica, in conformità alle relative norme statutarie.

CAPO VI

DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI

Art. 15

- 1. I membri del Consiglio di Amministrazione, e tutti coloro che partecipano degli organismi di cui all'art. 4 § 1, l'attuario, il personale, i consulenti e gli esperti devono essere scelti secondo le modalità stabilite nella Curia Romana per l'assunzione dei dipendenti e tra persone di comprovata reputazione, liberi da qualsiasi conflitto d'interesse e con un adeguato livello di formazione, esperienza professionale e competenza nei settori che rientrano nell'ambito delle attività del Fondo.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione predispone le procedure e le modalità applicative necessarie per il funzionamento del Fondo.
- 3. La giurisdizione competente è quella vaticana.
- 4. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alla legislazione canonica e civile vigente nello Stato della Città del Vaticano.

Il presente Statuto viene approvato ad experimentum. Ordino che sia promulgato mediante affissione nel Cortile di San Damaso, e che entri in vigore in data odierna, prima di essere pubblicato negli Acta Apostolicae Sedis.

Dal Vaticano, il 28 maggio 2015, terzo di Pontificato.

FRANCESCO

LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI 'MOTU PROPRIO' DEL SOMMO
PONTEFICE FRANCESCO PER L'ISTITUZIONE DELLA SEGRETERIA PER LA
COMUNICAZIONE, 27.06.2015

L'attuale contesto comunicativo, caratterizzato dalla presenza e dallo sviluppo dei media digitali, dai fattori della convergenza e dell'interattività, richiede un ripensamento del sistema informativo della Santa Sede e impegna ad una riorganizzazione che, valorizzando quanto nella storia si è sviluppato all'interno dell'assetto della comunicazione della Sede Apostolica, proceda decisamente verso una integrazione e gestione unitaria.

Per tali motivi, ho ritenuto che tutte le realtà, che, in diversi modi fino ad oggi si sono occupate della comunicazione, vengano accorpate in un nuovo Dicastero della Curia Romana, che sarà denominato Segreteria per la Comunicazione. In tal modo il sistema comunicativo della Santa Sede risponderà sempre meglio alle esigenze della missione della Chiesa.

Pertanto, dopo aver esaminato relazioni e studi, e ricevuto di recente lo studio di fattibilità, sentito il parere unanime del Consiglio dei Cardinali, istituisco la Segreteria per la Comunicazione e stabilisco quanto segue.

Art. 1

Nel Dicastero, secondo quanto presentato dalla Commissione dei Media Vaticani, istituita il 30 Aprile 2015, confluiranno nei tempi stabiliti, i seguenti Organismi: Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali; Sala Stampa della Santa Sede; Servizio Internet Vaticano; Radio Vaticana; Centro Televisivo Vaticano; L'Osservatore Romano; Tipografia Vaticana; Servizio Fotografico; Libreria Editrice Vaticana.

Art. 2

Tali organismi, dalla data di pubblicazione del presente Motu Proprio, dovranno proseguire nelle attività proprie, attenendosi, però, alle indicazioni date dalla Segreteria per la Comunicazione.

Art. 3

Il nuovo Dicastero, in accordo con la Segreteria di Stato, assumerà il sito web istituzionale della Santa Sede: www.vatican.va e il servizio Twitter del Sommo Pontefice: @pontifex

Art. 4

La Segreteria per la Comunicazione inizierà le proprie funzioni in data 29 giugno 2015, avendo come sede provvisoria Palazzo Pio, Piazza Pia, 3, 00120 Città del Vaticano.

Tutto ciò che ho deliberato con questa Lettera Apostolica, in forma di Motu Proprio, prescrivo che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga promulgato mediante la pubblicazione sul quotidiano L'Osservatore Romano e successivamente negli Acta Apostolicae Sedis.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 27 giugno dell'anno 2015, terzo di Pontificato.

Francesco P.P.

SEGRETERIA DI STATO

Prot. N. 37.320/G.N.

RESCRIPTUM "EX AUDIENTIA SS.MI"

Norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare

Il Santo Padre Francesco, nell'Udienza concessa al sottoscritto Segretario di Stato il giorno 3 agosto 2015, ha approvato l'allegata Tabella per la "Determinazione mensile dell'assegno per il nucleo familiare" con un aggiornamento dei livelli di reddito familiare del cinque per cento e degli importi mensili degli assegni del diciotto per cento. L'unito Documento di cui all'Art. 2 delle *Norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare*, sostituisce l'*Adnexum* alle stesse, restando in vigore per il periodo successivo a quello di luglio 2016 – giugno 2017 la modalità di variazione di cui all'Art. 15.

Il Santo Padre ha disposto che la nuova Tabella sia applicata a decorrere dal 1° luglio 2016, interessando le *Provvidenze a favore della famiglia* solo per i nuovi livelli di reddito e non per i relativi valori unitari.

Dal Vaticano, 4 agosto 2015

Pietro Card. Parolin

Segretario di Stato

DETERMINAZIONE MENSILE DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE DI DISABILITÀ

PERIODO: 1° LUGLIO 2016 - 30 GIUGNO 2017 Livelli di reddito familiare Anno 2013 NUMERO COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE ogni com-3 9 2 10 ponente in (*) da più oltre il 10° Importo mensile degli assegni in euro 0,00 20.317,24 130,39 162,97 294,93 425,27 588,28 752,78 883,19 1.015,13 1.145,50 1.275,88 130,39 20.317,25 23.268,33 409,78 572,77 735,74 998,07 1.128,43 1.260,37 23.268,34 26.332,94 97,81 130,39 262,31 392,70 555,65 720,20 850,63 980,96 1.112,89 1.243,28 130,39 26.332,95 29.284,05 97,81 214.19 327.50 474.95 620.88 735.74 850.63 965,46 1.080,31 0.00 114.85 29.284,06 33.483,69 0,00 65,20 180,06 294,93 442,38 588,28 703,14 817,99 932,87 1.047,72 114,85

343,03

245.25

147.46

0,00

0,00

490,48

392,70

294.93

195,56

0,00

588,28

490,48

392.70

294,93

0,00

687,63

588,28

490.48

392,70

0,00

785,40

687,63

588.28

490,48

0,00

883,19

785,40

687,63

588,28

0,00

97,81

97,81

97,81

97,81

0,00

NOTE:

52.665,88

33.483,70 37.683,36

37.683,37 41.882,99

41.883,00 47.217,68

47.217,69 52.665,87

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

57,47

57,47

0,00

0,00

0,00

114,85

114,85

0.00

0,00

0,00

195,56

172,29

0.00

0,00

0,00

 $^{({}^\}star) \ L'ipotesi \ di \ un \ unico \ componente \ il \ nucleo \ riguarda \ il \ minore \ o \ inabile, \ titolare \ di \ pensione \ indiretta.$

^(**) Importi validi fino all'assegno unitario mensile di disabilità. L'assegno del 7° scaglione di reddito è esteso anche all'8° e 9° scaglione.

L'importo del primo degli assegni di disabilità di competenza dello stesso nucleo familiare è aumentato di 100,00 euro.

SEGRETERIA DI STATO

Prot. N. 37.314/G.N.

RESCRIPTUM "EX AUDIENTIA SS.MI"

Statuto dell'Ufficio del lavoro della Sede Apostolica (ULSA)

Il Santo Padre Francesco, nell'Udienza concessa al sottoscritto Segretario di Stato il giorno 3 agosto 2015, ha disposto la modifica dell'Art. 6, comma 1, dello Statuto dell'U.L.S.A., sostituendo nella composizione del Consiglio "un rappresentante dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica" con "un rappresentante della Segreteria per l'Economia".

Il Santo Padre ha, altresì, disposto che il nuovo testo del sopra citato Art. 6, comma 1, sia promulgato e pubblicato in *Acta Apostolicae Sedis*, stabilendo l'immediata entrata in vigore.

Dal Vaticano, 4 agosto 2015

Pietro Card. Parolin

Segretario di Stato

Allegato al Rescriptum "EX Audientia SS.MI" N. 37.314/G.N. del 4 agosto 2015

Statuto dell'Ufficio del Lavoro dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica

Art. 6 Composizione, nomina e compiti del consiglio

- 1. Il Consiglio, presieduto dal Presidente dell'ULSA, è composto da:
- i due Assessori, di cui all'Art. 5, comma 1;
- un rappresentante della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli;
- un rappresentante della Segreteria per l'Economia;
- un rappresentante della Tipografia Vaticana Editrice «L'Osservatore Romano»;
- un rappresentante della Radio Vaticana;
- un rappresentante della Fabbrica di San Pietro;
- un rappresentante del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano;
- quattro membri del personale di cui un ecclesiastico, un religioso o religiosa e due laici, previa consultazione del personale.

Tutti i Membri sono nominati dal Cardinale Segretario di Stato.

SEGRETERIA DI STATO

Prot. N. 37.319/G.N.

RESCRITTO «EX AUDIENTIA SS.MI»

LAVORO STRAORDINARIO E LAVORO ORDINARIO FESTIVO E NOTTURNO

Tabelle delle retribuzioni convenzionali con decorrenza 1º gennaio 2016 del Personale inquadrato nei dieci livelli funzionali retributivi

Il Santo Padre Francesco nell'Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato il 28 agosto 2015 ha approvato le seguenti disposizioni per il personale in servizio appartenente alle diverse Amministrazioni della Santa Sede ed al Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

1. Con decorrenza 1.01.2016 le retribuzioni convenzionali di cui all'Art. 8 delle «Norme sul lavoro straordinario e sul lavoro ordinario festivo e notturno» sono aumentate (del dieci percento su base cento) e adeguate ai parametri differenziali retributivi in vigore dall'1.1.2008, conseguentemente la nuova Tabella delle retribuzioni convenzionali del personale inquadrato nei dieci livelli funzionali retributivi, è la seguente:

LIVELLO	Retribuzioni	Incremento	Nuove Retribuzioni
	convenzionali		convenzionali
	1.01.2008		1.01.2008
	in euro		in euro
			(valori arrotondati all'euro)
X	1.897,79	471,21	2.369,00
IX	1.805,22	431,78	2.237,00
VIII	1.712,65	393,35	2.106,00
VII	1.620,06	353,94	1.974,00
VI	1.552,42	289,58	1.842,00
V	1.481,21	229,79	1.711,00
IV	1.402,87	209,13	1.612,00
III	1.331,65	181,35	1.513,00
II	1.264,00	151,00	1.415,00
I	1.196,36	119,64	1.316,00

2. Restano confermate le altre disposizioni delle «Norme sul lavoro straordinario e sul lavoro ordinario festivo e notturno» approvate dal Santo Padre con "Rescriptum ex Audientia SS.mi" del 4 febbraio 1997.

Dal Vaticano, 28 Agosto 2015

Pietro Card. Parolin Segretario di Stato _____

LETTERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO AL CARDINALE SEGRETARIO DI STATO SULLA RIFORMA DI ALCUNE STRUTTURE DELLA CURIA ROMANA

Al Venerato e Caro Fratello il Signor Cardinale Pietro Parolin Segretario di Stato

Mentre il percorso di riforma di alcune strutture della Curia Romana, alla quale si sta dedicando il Consiglio di Cardinali da me istituito il 28 settembre 2013, sta procedendo secondo il programma stabilito, debbo rilevare come siano emersi nel frattempo alcuni problemi, ai quali intendo prontamente provvedere.

Desidero anzitutto ribadire come il presente periodo di transizione non sia affatto tempo di *vacatio legis*. Pertanto, confermo che sono ancora pienamente in vigore la Costituzione Apostolica *Pastor bonus*, con le successive modifiche ad essa apportate, ed il *Regolamento Generale della Curia Romana*.

Poiché l'osservanza delle norme comuni è necessaria sia per garantire l'ordinato svolgimento del lavoro nella Curia Romana e nelle Istituzioni collegate con la Santa Sede, sia per assicurare un equanime trattamento, anche economico, a tutti i collaboratori e le collaboratrici, dispongo che sia osservato scrupolosamente quanto stabilito nei summenzionati documenti, nonché nel Regolamento per il personale dirigente laico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano e nel Regolamento della Commissione indipendente di valutazione per le assunzioni di personale laico presso la Sede Apostolica.

Ne consegue anche che le assunzioni ed i trasferimenti del personale dovranno essere effettuati nei limiti delle tabelle organiche, escluso ogni altro criterio, con il nulla osta della Segreteria di Stato e nell'osservanza delle prescritte procedure, compreso il riferimento ai parametri retributivi stabiliti.

Tutto ciò, per quanto compatibile con i Regolamenti propri, vale pure per il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e le Istituzioni dipendenti dalla Sede Apostolica, anche se non espressamente indicate nella Costituzione Apostolica *Pastor bonus*, fatta eccezione per l'Istituto per le Opere di Religione.

Sono pertanto a chiederLe, Signor Cardinale, di portare alla conoscenza dei Superiori dei Dicasteri, degli Uffici e degli Organismi della Curia Romana, come pure delle Commissioni, dei Comitati e delle Istituzioni collegate, nonché del Governatorato, le disposizioni che ho richiamato, evidenziando in modo particolare gli aspetti che richiedono maggior attenzione, e di vigilare sulla loro osservanza.

Mentre La ringrazio per la collaborazione, in comunione di intenti e di preghiera, La saluto cordialmente nel Signore.

Dal Vaticano, 14 Ottobre 2015.

Francesco

SEGRETERIA DI STATO

Prot. N. 37.380/G.N.

RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI

Statuto dell'Ufficio del lavoro della Sede Apostolica (ULSA)

Il Santo Padre Francesco, nell'Udienza concessa al sottoscritto Segretario di Stato il giorno 16 novembre 2015, ha disposto la modifica dell'Art. 6, comma 1, dello Statuto dell'U.L.S.A., sostituendo nella composizione del Consiglio "un rappresentante della Tipografia Vaticana – Editrice *L'Osservatore Romano*" e "un rappresentante della Radio Vaticana" con "un rappresentante della Segreteria per la Comunicazione".

Il Santo Padre ha, altresì, disposto che il nuovo testo del sopra citato Art. 6, comma 1, sia promulgato e pubblicato in *Acta Apostolicae Sedis*, stabilendo l'immediata entrata in vigore.

Dal Vaticano. 24 novembre 2015

+ Pietro Card. Parolin

Segretario di Stato

Nomine nella Segreteria per la Comunicazione,

27,06,2015

Il Santo Padre, a seguito della Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio* "L'attuale contesto comunicativo", del 27 giugno 2015, con la quale ha istituito la Segreteria per la Comunicazione, ha nominato:

- **Prefetto** della medesima Segreteria per la Comunicazione il Reverendo Monsignore **Dario Edoardo Viganò**, Direttore del Centro Televisivo Vaticano;
- **Segretario** il Reverendo Monsignore **Lucio Adrian Ruiz**, Capo Ufficio del Servizio Internet Vaticano;
- **Direttore Generale** il Dottor **Paolo Nusiner**, Direttore Generale di Avvenire, Nuova Editoriale Italiana;
- Vice Direttore Generale il Dottor Giacomo Ghisani, Capo Ufficio Relazioni Internazionali e Affari Legali della Radio Vaticana e Membro del Consiglio di Amministrazione del Centro Televisivo Vaticano.

Fonte: Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede del 27 giugno 2015

* * *

SECRETARIA STATUS

Il Sommo Pontefice

FRANCESCO

Ha nominato per un quinquennio Direttore dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica l'Illustrissimo Signore

Dott. SALVATORE VECCHIO

Tanto si partecipa allo stesso Illustrissimo Dottor Vecchio per sua opportuna conoscenza e norma.

Dal Vaticano, 20 Luglio 2015

Pietro Card. Parolin

Segretario di Stato

* * *

INCONTRO DEL PAPA CON IL CONSIGLIO DI SOVRINTENDENZA DELLO IOR E NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE, 24.11.2015

Questa mattina, intorno alle 10.30, il Santo Padre si è recato alla sede dell'Istituto per le Opere di Religione, dove si è intrattenuto con il Consiglio di Sovrintendenza per una ventina di minuti, comunicando la nomina del nuovo Direttore generale nella persona del Dr Gian Franco Mammì, che sarà coadiuvato dal Dr Giulio Mattietti in attesa della scelta di un nuovo Vice Direttore.

Fonte: Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede del 24 novembre 2015

ATTI DELLA SEGRETERIA DI STATO

CONVENZIONE TRA LA SANTA SEDE E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA IN MATERIA FISCALE

La Santa Sede ed il Governo della Repubblica Italiana, qui di seguito denominati anche Parti contraenti;

tenuto conto della speciale rilevanza dei rapporti tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, caratterizzati da mutua collaborazione ed improntati alla ricerca di soluzioni condivise in materie di interesse comune;

avendo al riguardo presenti, da parte della Repubblica Italiana, i principi sanciti dalla propria Costituzione, e, da parte della Santa Sede, gli insegnamenti del Concilio Ecumenico Vaticano II e le norme del diritto canonico;

considerato che i rapporti tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana sono regolati dai Patti lateranensi e, in particolare, dal Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 (d'ora in avanti, Trattato del Laterano);

tenuto conto del processo in atto verso l'affermazione a livello globale della trasparenza nel campo delle relazioni finanziarie e concordando sull'opportunità di assicurare la più ampia trasparenza anche attraverso lo scambio di informazioni ai fini fiscali nell'ambito della cooperazione amministrativa;

attesa la peculiarità geografica dello Stato della Città del Vaticano, a motivo della cui limitata estensione furono individuate le zone extraterritoriali di cui agli articoli 13, 14 e 15 del Trattato del Laterano;

concordando inoltre sull'opportunità di prevedere che i contribuenti residenti in Italia possano adempiere pienamente ai propri obblighi fiscali, nonché sull'esigenza di dare piena attuazione all'articolo 16, alinea primo, del Trattato del Laterano;

hanno convenuto di concludere la presente Convenzione:

Articolo 1

(Scambio di informazioni)

- 1. Le autorità competenti delle Parti contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per applicare le disposizioni della presente Convenzione oppure per l'amministrazione o l'applicazione del diritto interno relativo alle imposte di qualsiasi natura o denominazione riscosse per conto delle Parti contraenti, delle loro suddivisioni politiche o enti locali nella misura in cui l'imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione.
- 2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da una Parte contraente sono tenute segrete analogamente alle informazioni ottenute in applicazione della legislazione fiscale di detta Parte e sono comunicate soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni sui ricorsi presentati per tali imposte, o del

controllo delle attività precedenti.

Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Ai medesimi fini esse possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o di una decisione giudiziaria.

Nonostante le disposizioni precedenti, una Parte contraente può utilizzare per altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambe le Parti e le autorità competenti della Parte richiesta ne hanno approvato l'impiego.

- 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso d'imporre a una Parte contraente l'obbligo di:
 - a) adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e prassi amministrativa ovvero a quella dell'altra Parte contraente;
 - b) fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della propria legislazione o prassi amministrativa ovvero di quella dell'altra Parte contraente;
 - c) fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale oppure procedimenti commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
- 4. Se le informazioni sono richieste da una Parte contraente in conformità del presente articolo, l'altra Parte contraente usa i poteri a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora esse non le siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3, le quali non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad una Parte contraente di rifiutare di fornire informazioni solo perché la stessa non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.
- 5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che una Parte contraente può rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario o ente che svolge professionalmente un'attività di natura finanziaria, da un mandatario o persona che opera in qualità di agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si riferiscono a diritti sul capitale di rischio o di debito di un'entità.
- 6. La Parte richiedente deve sfruttare tutte le fonti d'informazione abituali previste dalla propria procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni.
- 7. Le autorità fiscali della Parte richiedente, all'atto della richiesta di informazioni, forniscono alle autorità competenti della Parte richiesta le seguenti informazioni:
 - i) l'identità della persona oggetto del controllo o dell'inchiesta;
 - ii) il periodo di tempo oggetto della domanda;
 - iii) la descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale la Parte richiedente desidera ricevere tali informazioni dalla Parte richiesta;
 - iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste;
 - v) se sono noti, il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste.
- 8. Il riferimento a informazioni "verosimilmente rilevanti" ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire alle Parti contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni ("fishing expedition") o di domandare informazioni la

cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile; sebbene il paragrafo 7 preveda importanti requisiti di tecnica procedurale volti a impedire una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni ("fishing expedition"), i punti da (i) a (v) del paragrafo 7 non devono essere interpretati in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni; la condizione "verosimilmente rilevante" può essere soddisfatta in casi relativi ad un singolo contribuente (identificato con il nome oppure con altre modalità) ovvero in casi relativi ad una pluralità di contribuenti (identificati con il nome oppure con altre modalità).

9. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili alle domande di informazioni presentate dalla Parte richiedente alla Parte richiesta a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione e che si riferiscono a fatti esistenti o circostanze realizzate a partire dal 1° gennaio 2009.

Articolo 2

(Determinazione e versamento delle imposte sui redditi di capitale e sui redditi diversi delle attività finanziarie)

- 1. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei seguenti soggetti fiscalmente residenti in Italia ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ("TUIR"), che siano titolari di attività finanziarie presso enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano:
 - a) persone fisiche rientranti nelle seguenti categorie:
 - i) chierici e membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica;
 - ii) dignitari, impiegati, salariati, anche non stabili, e pensionati della Santa Sede e degli altri enti di cui all'articolo 17 del Trattato del Laterano, che percepiscono i redditi ivi indicati;
 - b) Istituti di Vita Consacrata, Società di Vita Apostolica ed altri enti con personalità giuridica canonica o civile vaticana.
- 2. Ai fini della presente Convenzione si intende per:
 - « chierici »: i ministri insigniti dell'ordine sacro ai sensi dei canoni 1008 e 1009 del Codice di diritto canonico;
 - « Istituti di Vita Consacrata »: gli enti di cui ai canoni 573 e seguenti del Codice di diritto canonico;
 - « Società di Vita Apostolica »: gli enti di cui ai canoni 731 e seguenti del Codice di diritto canonico;
 - « enti con personalità giuridica canonica »: gli enti di cui ai canoni 114 e seguenti del Codice di diritto canonico.
- 3. Per la definizione delle categorie indicate al paragrafo 1 e non definite nella presente Convenzione si utilizzano le corrispondenti definizioni previste dalle legislazioni di ciascuna delle Parti contraenti.
- 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, i soggetti indicati nel paragrafo 1 possono, limitatamente alle attività finanziarie detenute presso enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano, adempiere gli obblighi di determinazione e versamento delle

imposte sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria nonché, qualora dovuta, dell'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero per il tramite di uno o più degli intermediari finanziari indicati negli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, che agiscono nella veste di rappresentante fiscale per conto degli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano. Gli intermediari finanziari acquisiscono i dati e le informazioni necessarie per la determinazione dei redditi e il calcolo delle imposte dovute.

- 5. Su opzione esercitabile dai soggetti di cui al paragrafo 1, la determinazione dei redditi di natura finanziaria può avvenire in via analitica ovvero con i criteri previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997 n. 461. Sui redditi o sui risultati di gestione così determinati è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi delle attività finanziarie con l'aliquota corrispondente a quella dell'imposta sostitutiva o della ritenuta a titolo d'imposta che sarebbe stata applicata sui redditi o sui risultati della gestione qualora le attività finanziarie della medesima natura fossero state detenute presso rapporti di deposito, custodia, amministrazione e gestione intrattenuti con intermediari finanziari fiscalmente residenti in Italia. Per i soggetti indicati nel paragrafo 1, lettera b), sui redditi per i quali, ai sensi della legislazione italiana, non è applicabile la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 26 per cento, che esenta tali soggetti dagli obblighi dichiarativi altrimenti previsti dalla legislazione fiscale italiana.
- 6. A partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, il pagamento delle imposte sui redditi e sulla attività di cui al paragrafo 4 esonera i soggetti di cui al paragrafo 1 dagli obblighi dichiarativi previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 227, relativamente ai periodi d'imposta a cui tali redditi e attività si riferiscono.
- 7. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione sono individuate le disposizioni attuative del presente articolo con i provvedimenti di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 3

(Disposizioni relative a periodi pregressi)

- 1. I soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo per le attività finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 4, detenute entro il 31 dicembre 2013 per tutti i periodi d'imposta ancora accertabili alla data di entrata in vigore della presente Convenzione e comunque non oltre il periodo d'imposta 2013, presentando apposita istanza e corrispondendo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione:
 - a) per ciascuno dei periodi d'imposta da regolarizzare, una somma pari al 20 per cento dei redditi di capitale e dei redditi diversi delle attività finanziarie detenute presso enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano. La determinazione dell'ammontare dei redditi di cui al periodo precedente avviene con le modalità e i criteri previsti dall'articolo 2, paragrafo 5, primo periodo;

- b) per ciascuno degli anni 2012 e 2013, una somma corrispondente all'applicazione delle aliquote dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero sulle attività finanziarie detenute in ciascuno dei suddetti anni presso enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano.
- 2. I soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo per le attività finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 4, detenute entro il 31 dicembre 2013 presentando l'istanza di cui al paragrafo 1 e corrispondendo le imposte risultanti dall'applicazione dell'articolo 4.
- 3. I soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, presentano l'istanza di cui al paragrafo 1 all'autorità competente indicata dalla Santa Sede. L'autorità competente indicata dalla Santa Sede provvede a trasmettere le istanze all'autorità competente italiana entro 270 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.
- 4. L'istanza di cui al paragrafo 3 deve essere corredata, a pena di nullità, dai seguenti elementi informativi:
 - a) per le persone fisiche, nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza anagrafica e codice fiscale dell'istante; per le persone giuridiche, denominazione, sede, codice fiscale ed estremi identificativi della persona fisica rappresentante legale, o equivalente, dell'ente;
 - b) per ogni conto detenuto e per ognuno degli anni oggetto di regolarizzazione, il saldo o valore delle attività detenute nel conto al 31 dicembre di ciascun anno ovvero alla data di chiusura, l'ammontare dei redditi di capitale e redditi diversi generati dalle suddette attività, l'ammontare delle somme dovute per la regolarizzazione ai sensi del paragrafo 1, lettere a) e b), nonché, per le sole persone giuridiche, anche l'ammontare dei redditi di capitale e redditi diversi generati dalle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 4, detenute negli anni d'imposta indicati all'articolo 4 e le relative imposte dovute;
 - c) per le persone fisiche, una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che le attività finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 4, detenute alla data del 31 dicembre 2013 ovvero alla data di chiusura del conto sono state generate, oltre che dai redditi regolarizzati ai sensi del paragrafo 1, da una o più delle seguenti categorie di redditi:
 - i) redditi esenti indicati dall'articolo 3 del D.P.R. 16 ottobre 1973, n. 601, e dall'articolo 17 del Trattato del Laterano;
 - ii) somme o valori non assoggettabili a tassazione in Italia ai sensi di disposizioni diverse da quelle di cui al punto i);
 - iii) redditi già integralmente assoggettati a tassazione in Italia;
 - iv) redditi per i quali, ai sensi della legislazione italiana vigente alla data della sottoscrizione della dichiarazione, sono decorsi i termini di accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
 - d) l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 4 ovvero il mancato esercizio della stessa.
- 5. La regolarizzazione di cui al presente articolo è ammessa solo se l'istanza di cui al paragrafo 3 è stata ricevuta dall'autorità competente italiana prima dell'inizio di

qualunque attività di accertamento tributario o di procedimenti penali per reati tributari, relativi alle attività oggetto di regolarizzazione, di cui il contribuente abbia avuto notizia.

- 6. La regolarizzazione di cui al presente articolo da parte di soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, produce gli effetti di cui:
 - a) all'articolo 5-quinquies, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 227, ed estingue le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali. La disposizione della presente lettera si applica limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della regolarizzazione;
 - b) all'articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 227. La disposizione della presente lettera è estesa ai comportamenti tenuti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.
- 7. Gli effetti di cui al paragrafo 6 si conseguono a partire dalla data in cui l'istanza di cui al paragrafo 3 è stata ricevuta dall'autorità competente italiana. Il conseguimento degli effetti di cui al paragrafo 6 è subordinato, per i soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), all'integrale pagamento delle somme di cui al paragrafo 1 e, per i soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), all'integrale pagamento delle somme di cui al paragrafo 2.
- 8. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione sono individuate le disposizioni attuative del presente articolo con i provvedimenti di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 4

(Disposizioni relative al periodo transitorio)

- 1. Per gli anni di imposta 2014 e 2015, i soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, possono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 4 e 5, comunicando tale opzione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, all'autorità competente indicata dalla Santa Sede.
- 2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione sono individuate le disposizioni attuative del paragrafo 1 con i provvedimenti di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 5

(Altre disposizioni)

- 1. Resta ferma la non applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 4, 5 e 6, nonché delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, per i redditi di impresa, i redditi fondiari e i redditi diversi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f) del TUIR, ad esclusione dei redditi diversi generati dalle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 4, di pertinenza dei soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b).
- 2. Le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 non comportano alcuna modifica del regime di esenzione stabilito nell'articolo 17 del Trattato del Laterano.

Articolo 6

(Attuazione dell'articolo 16, alinea primo, del Trattato del Laterano)

- 1. In attuazione dell'articolo 16, alinea primo, del Trattato del Laterano, sottoscritto l'11 febbraio 1929, gli immobili indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato stesso non possono essere assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa Sede, e sono esenti da tributi sia ordinari che straordinari, presenti e futuri, tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente, senza necessità di ulteriori e specifiche disposizioni di esenzione.
- 2. La presente disposizione si applica anche ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato.

Articolo 7

(Notifica degli atti tributari)

È confermato l'accordo di cui al Processo Verbale della riunione sulla questione delle modalità di notifica degli atti tributari, svoltasi il 20 aprile 2006, con relativi allegati, già oggetto dello scambio di Note Verbali del 20 luglio 2007 tra la Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati (Nota Verbale N. 4886/07/RS), e l'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede (Nota Verbale N. 2797), in allegato alla presente Convenzione e che ne costituisce parte integrante.

Articolo 8

(Enti centrali della Chiesa Cattolica)

Gli articoli da 1 a 5 non si applicano agli enti centrali della Chiesa Cattolica che hanno sede negli immobili indicati negli articoli 13, 14 e 15, per i quali restano ferme le disposizioni stabilite dall'articolo 11 del Trattato del Laterano.

Articolo 9

(Agenti diplomatici)

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti di cui beneficiano gli agenti diplomatici e le rappresentanze diplomatiche in virtù delle regole generali di diritto internazionale o di accordi particolari.

Articolo 10

(Disposizioni di attuazione)

- 1. Le Parti contraenti adottano la normativa necessaria per conformarsi e dare applicazione ai termini della presente Convenzione.
- 2. Le Parti contraenti assicurano che le rispettive autorità competenti adottino i provvedimenti amministrativi e attuativi necessari per l'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 11

(Risoluzione delle controversie)

Le autorità competenti delle Parti contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

Articolo 12

(Autorità competenti)

Le Parti contraenti indicheranno per via diplomatica le rispettive autorità competenti a porre in essere gli adempimenti stabiliti dalla presente Convenzione entro sessanta giorni dalla firma della Convenzione.

Articolo 13

(Ratifica ed entrata in vigore)

La presente Convenzione è soggetta a ratifica delle Parti contraenti, in conformità alle rispettive legislazioni. Essa entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui le Parti Contraenti si siano notificate il completamento delle rispettive procedure necessarie all'entrata in vigore della presente Convenzione. La data rilevante sarà il giorno in cui è ricevuta l'ultima notifica.

Articolo 14

(Denuncia)

La presente Convenzione rimarrà in vigore finché non sarà denunciata da una delle Parti contraenti. Ciascuna Parte contraente può denunciare la Convenzione trascorsi 5 anni dalla data della sua entrata in vigore, a condizione che sia data preventiva comunicazione attraverso i canali diplomatici almeno sei mesi prima. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.

Fatta nella Città del Vaticano in duplice originale, in lingua italiana, il primo aprile duemilaquindici.

PER LA SANTA SEDE

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

+ Paul Richard Gallagher Segretario per i Rapporti con gli Stati Pier Carlo Padoan Ministro dell'Economia e delle Finanze Tabella per la determinazione mensile dell'Assegno per il Nucleo Familiare (1° luglio 2015 – 30 giugno 2016)

DETE	DETERMINAZIONE MENSILE DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE E DI DISABILITA'											
PERIODO: 1° LUGLIO 2015 - 30 GIUGNO 2016												
Livelli di reddito familiare Anno 2014 NUMERO COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE												
da	а	1 (*)	2 (**)	3	4	5	6	7	8	9	10	ogni omponente in più oltre il 10°
0,00	19.349,75	110,50	138,11	249,94	360,40	498,54	637,95	748,47	860,28	970,76	1.081,25	110,50
19.349,76	22.160,31	97,33	124,97	235,45	347,27	485,40	623,51	735,30	845,82	956,30	1.068,11	110,50
22.160,32	25.078,99	82,89	110,50	222,30	332,80	470,89	610,34	720,87	831,32	943,13	1.053,63	110,50
25.079,00	27.889,57	0,00	82,89	181,52	277,54	402,50	526,17	623,51	720,87	818,19	915,52	97,33
27.889,58	31.889,23	0,00	55,25	152,59	249,94	374,90	498,54	595,88	693,21	790,57	887,90	97,33
31.889,24	35.888,91	0,00	48,70	97,33	165,73	290,70	415,66	498,54	582,74	665,59	748,47	82,89
35.888,92	39.888,56	0,00	48,70	97,33	146,01	207,84	332,80	415,66	498,54	582,74	665,59	82,89
39.888,57	44.969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	124,97	249,94	332,80	415,66	498,54	582,74	82,89
44.969,23	50.157,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,73	249,94	332,80	415,66	498,54	82,89
50.157,98	e oltre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOTE: (*) L'ipotesi di unico componente il nucleo riguarda il minore od inabile, titolare di pensione indiretta . (**) Importi validi al fini dell'assegno unitario mensile di disablità. L'assegno del 7° scaglione di reddito è esteso anche all' 8° ed al 9° scaglione. L'importo del primo degli assegni di disablità di competenza dello stesso nucleo familiare è aumentato di 100,00 euro.												

Tabelle per altre Provvidenze per la Famiglia (1° luglio 2015 – 30 giugno 2016)

ASSEGNO SCOLASTICO ANNO 2015/2016

Livelli di reddito	Importo unitari		
da	a		
0,00	25.078,99	€ 259,93	
25.079,00	35.888,91	€ 155,99	
35.888,92	50.157,97	€ 77,99	
50.157,98	e oltre	€0,00	

ex. Art. 28 Determinazione e rivalutazione dell'Assegno del Testo Unico delle "Provvidenze a favore della famiglia" in vigore dal 1° luglio 2009

TABELLA "A"

CONTRIBUTO PER ASILI NIDO E CENTRI ESTIVI ANNO 2015/2016

Livelli di reddito	Livelli di reddito familiare			
da	a			
0,00	25.078,99	€ 132,19		
25.079,00	35.888,91	€ 79,32		
35.888,92	50.157,97	€ 39,66		
50.157,98	e oltre	€ 0,00		

ex. Art. 23 Determinazione e rivalutazione del contributo del Testo Unico delle "Provvidenze a favore della famiglia" in vigore dal 1º luglio 2009

TABELLA "B"

CONTRIBUTO PER SCUOLE DELL'INFANZIA ANNO 2015/2016

Livelli di reddito	Importo unitario	
da	a	
0,00	25.078,99	€ 99,15
25.079,00	35.888,91	€ 59,48
35.888,92	50.157,97	€ 29,74
50.157,98	e oltre	€0,00

ex. Art. 23 Determinazione e rivalutazione del contributo del Testo Unico delle "Provvidenze a favore della famiglia" in vigore dal 1º luglio 2009

SEGRETERIA DI STATO

N. 37.352/G.N. IL CARDINALE SEGRETARIO DI STATO PIETRO PAROLIN

Ai sensi del nuovo comma 1 dell'Art. 6 dello Statuto dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica,

NOMINA

Membro del Consiglio dell'ULSA in rappresentanza della Segreteria per l'Economia, per il periodo di tempo rimanente del mandato del medesimo Consiglio, che scadrà al 31.12.2019:

- Mons. Luigi Mistò

+ Pietro Card. Parolin Segretario di Stato

Dal Vaticano, 27 agosto 2015

ATTI DELLA PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO

PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO

IL CARDINALE PRESIDENTE

545485

IL CARDINALE PRESIDENTE DELLA PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO E DEL GOVERNATORATO

- Vista la Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano del 26 novembre 2000;
- Vista la Legge sul Governo dello Stato della Città del Vaticano del 16 luglio 2002, n. CCCLXXXIV;
- Vista la Legge sulla Tutela della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro del 10 dicembre 2007, n. LIV ed il relativo Regolamento tecnico di attuazione del 1 ottobre 2008, n. LXXII;
- Vista la Legge sulla Fonti del Diritto del 1 ottobre 2008, n. LXXI;
- Visto il *Rescriptum ex Audientia SS.MI* del 18 agosto 2014, entrato in vigore il 1 settembre 2014, con il quale Papa Francesco ha delegato al Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano e Presidente del Governatorato la potestà legislativa, per un periodo di due anni, in materia di costituzione, soppressione e ordinamento degli Uffici, delle Direzioni e degli Organismi del Governatorato, delle rispettive attribuzioni e loro metodologie operative;

DECRETA

- **Art. 1** Il Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro è soppresso e le relative funzioni sono attribuite alla Direzione di Sanità ed Igiene, con decorrenza 1 marzo 2015.
- **Art. 2** Il personale in servizio al 28 febbraio 2015 nel Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro è trasferito alla Direzione di Sanità ed Igiene, con decorrenza 1 marzo 2015, fermo restando il relativo inquadramento organico: le funzioni di Delegato sono attribuite al Direttore *pro tempore* della Direzione di Sanità ed Igiene.

Art. 3 – Con la medesima decorrenza la Direzione di Sanità ed Igiene subentra di diritto in tutti i contratti del Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro in corso di validità.

- **Art. 4** Le disposizioni del vigente Regolamento interno del Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro restano in vigore solo in quanto compatibili con quello della Direzione di Sanità ed Igiene.
- **Art.** 5 La Ragioneria dello Stato è autorizzata ad effettuare le necessarie modifiche di bilancio.
- **Art.** 6 E' abrogata ogni altra precedente disposizioni normativa contraria o incompatibile con il presente Decreto.

Il presente Decreto sarà promulgato mediante affissione nel Cortile di San Damaso, alla porta degli Uffici del Governatorato e negli Uffici Postali dello Stato, entrerà in vigore il 1 marzo 2015 e sarà pubblicato nel *Supplemento* degli *Acta Apostolicae Sedis*, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Città del Vaticano, 16 febbraio 2015

Card. Giuseppe Bertello

Presidente

STATUTO

TESTI AGGIORNATI

DELL'ARCHIVIO SEGRETO VATICANO

Gennaio 2013

TITOLO I

NATURA E FINALITÀ

Art. 1

- §1. L'Archivio Segreto Vaticano è l'istituto di conservazione permanente degli archivi storici della Santa Sede e costituisce il suo Archivio centrale.¹ Il Romano Pontefice ne ha la proprietà, il governo e la suprema amministrazione.
- § 2. L'Archivio, Istituzione collegata con la Santa Sede,² gode di personalità giuridica canonica e ha sede nella Città del Vaticano.

Art. 2

L'Archivio conserva i documenti relativi al governo della Chiesa, perché siano innanzitutto a disposizione della Santa Sede e della Curia nel compimento del proprio lavoro, e perché poi, in base a concessione pontificia, rappresentino per tutti gli studiosi, senza distinzione di paese e fede religiosa, fonti per la conoscenza della storia e della Vita della Chiesa.³

Art. 3

- §1. L'Archivio riceve e custodisce gli archivi e i singoli documenti dei Sommi Pontefici, del Collegio Cardinalizio, dei Dicasteri e degli Organismi della Curia Romana, delle Rappresentanze della Santa Sede e delle Istituzioni ad Essa collegate, relativi agli affari esauriti da oltre trentacinque anni, degli Organismi della Santa Sede eventualmente soppressi, «nonché ogni altra diversa acquisizione documentaria per donazioni, lasciti, acquisti, scambi o depositi perpetui».⁴
- §2. Fanno eccezione gli enti provvisti di un proprio Archivio storico a norma della *Legge sugli Archivi della Santa Sede.*⁵

Art. 4

§1. La centralità dell'Archivio Segreto Vaticano, come istituto di conservazione permanente della documentazione della Santa Sede e dei suoi Organismi, è sempre stata ribadita e apprezzata dai Pontefici e in modo speciale da Pio XII.⁶

§2. L'Archivio «vetusto e storico istituto, vero *scrinium Sanctae Romanae Ecclesiae*, scrigno di tesori incomparabili per la ricchezza dei suoi documenti paleografici, centro unico di ricerche storiche per gli studiosi di tutto il mondo, scuola autorevole di preparazione archivistica»,⁷ provvede alla sicurezza ed alla conservazione permanente e scientificamente ordinata del proprio patrimonio storicoarchivistico, nonché alla sua valorizzazione.

§3. È annessa all'Archivio Segreto Vaticano la Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica.8

TITOLO II GOVERNO

Art. 5

Il Sommo Pontefice provvede al governo dell'Archivio Segreto Vaticano valendosi dell'opera del Cardinale Archivista di Santa Romana Chiesa, del Prefetto e del Vice-Prefetto, i quali esercitano le loro funzioni secondo il mandato ricevuto, conformemente al presente Statuto e al Regolamento proprio dell'Archivio.

IL CARDINALE ARCHIVISTA

Art. 6

- §1. Il Cardinale Archivista regge, dirige e rappresenta l'Archivio,⁹ vigila sull'andamento generale e ne risponde al Sommo Pontefice.
- §2. Egli è anche a capo del Consiglio di Presidenza della Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica.

Art. 7

Il Cardinale Archivista, essendo il tramite ordinario tra l'Archivio e il Sommo Pontefice, Gli riferisce circa lo stato, le attività e le necessità dell'Archivio; ne riceve ordini, decisioni e comunicazioni che trasmette al Prefetto; propone al Sommo Pontefice gli atti e i provvedimenti straordinari o di maggiore importanza e le modifiche allo Statuto e al Regolamento.

Art. 8

Quando per assenza o altro impedimento il Cardinale Archivista non possa riferire al Sommo Pontefice - specie per questioni gravi ed urgenti - viene sostituito dal Prefetto, il quale lo ragguaglierà appena possibile.

- § 1. Sono di competenza del Cardinale Archivista la stipula dei contratti, fatte salve le prerogative del Prefetto¹⁰, e le proposte concernenti modifiche strutturali degli ambienti.
- §2. Il Cardinale Archivista, d'intesa con il Prefetto, propone alle Superiori Autorità:
- a) le assunzioni di ruolo e a contratto e ogni altro provvedimento relativo al personale;
- b) i progetti di modifica della Tabella organica.

§3. Egli esamina, valuta ed inoltra agli Organismi competenti i bilanci annuali preventivo e consuntivo.

Art. 10

- §1. Il Cardinale Archivista mantiene contatti regolari con il Prefetto per esaminare i problemi inerenti alla gestione dell'Archivio, all'applicazione dello Statuto e del Regolamento proprio, alla disciplina, alle specifiche attività e all'amministrazione economica.
- §2. Alla presa di possesso, riceve dal Prefetto una relazione sullo stato dell'Archivio.

Art. 11

Il Cardinale Archivista presiede alle riunioni annuali del Personale e a quelle dei Consigli permanenti previsti dall'art. 47. Presiede, quando lo ritiene opportuno, alle riunioni di lavoro e a quelle da lui indette per motivi particolari dell'Archivio.

Art. 12

Il Cardinale Archivista nomina il Delegato e l'Incaricato per la Sicurezza dell'Archivio.¹¹

IL PREFETTO

Art. 13

- §1. Il Prefetto, nominato dal Sommo Pontefice, ha la custodia e il governo ordinario dell'Archivio di cui risponde al Cardinale Archivista.
- §2. Cura l'osservanza delle norme dello Statuto e del Regolamento e prospetta al Cardinale Archivista le eventuali modifiche.
- §3. Il Prefetto regola l'attività scientifica, didattica ed editoriale, definendo i relativi accordi; segue le operazioni amministrative e gli acquisti, firmando gli ordini e le richieste; risponde e dà corso alle richieste di accesso e di ammissione, d'informazioni archivistiche, di fotoriproduzioni di documenti, di permessi speciali.

Art. 14

Il Prefetto può essere delegato dal Cardinale Archivista a rappresentare l'Archivio e a tutelarne gli interessi presso i Dicasteri e gli Uffici della Santa Sede, gli Istituti internazionali e i soggetti privati.

- §1. Il Prefetto propone al Cardinale Archivista e predispone le pratiche relative a tutti i provvedimenti che riguardano il personale, come le nomine ai posti vacanti, le assunzioni a contratto, le proroghe in servizio, le onorificenze, l'applicazione di provvedimenti disciplinari. Egli propone l'eventuale revisione della Tabella organica e le modifiche degli ambienti dell'Archivio.
- §2. Il Prefetto ha autorità su tutto il personale al quale assegna specifici compiti in base al settore di attività.
- §3. Firma le schede annuali di valutazione individuale ed inoltra all'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica le comunicazioni ordinarie relative al personale.

Art. 16

Il Prefetto sottopone all'esame del Cardinale Archivista i bilanci annuali preventivo e consuntivo.

Art. 17

Il Prefetto indice riunioni di lavoro su problemi di particolare rilevanza e convoca il personale dei diversi servizi per avere pareri su argomenti specifici. È in sua facoltà istituire commissioni scientifiche e gruppi di studio interni, a carattere permanente o transitorio, per l'esame e la soluzione di determinate questioni. È sua premura tenere informato il Cardinale Archivista.

Art. 18

- §1. Il Prefetto è il Direttore della Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica.
- §2. Egli è membro di diritto, durante munere, della Pontificia Accademia delle Scienze, del Pontificio Comitato di Scienze Storiche e della Commissione Centrale per gli Archivi della Santa Sede.¹²

Art. 19

Spettano al Prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano anche tutte le attribuzioni di competenza assegnate da norme specifiche.

IL VICE-PREFETTO

Art. 20

- §1. Il Vice-Prefetto, nominato dal Sommo Pontefice, è il principale collaboratore del Prefetto e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
- §2. A nome del Prefetto coordina le attività proprie dell'Archivio in campo scientifico, cura in modo particolare le relazioni con gli studiosi per ciò che riguarda la ricerca e lo studio dei fondi archivistici, concede le autorizzazioni alla partecipazione del personale a convegni e conferenze, approva le richieste di fotoriproduzioni di documenti. Dirige, in assenza del Prefetto, le Commissioni permanenti di cui all'art. 47 §2.

TITOLO III

STRUTTURA

Art. 21

L'Archivio Segreto Vaticano comprende un Settore Scientifico, di cui al titolo IV, e un Ufficio tecnico-amministrativo, di cui al titolo V. Prevede, inoltre, alcuni Consigli e Commissioni di cui al titolo VI.

TITOLO IV

SETTORE SCIENTIFICO

Art. 22

- §1. Il personale scientifico dell'Archivio Segreto Vaticano si compone di Archivisti Paleografi, *Scriptores* e Assistenti, i cui compiti sono stabiliti dal Regolamento proprio. Essi sono specializzati in paleografia, diplomatica, sigillografia e archivistica, con conoscenza di storia ecclesiastica e civile, preparazione umanistica e giuridica, e svolgono i compiti scientifico-culturali peculiari dell'Archivio.
- §2. Gli Archivisti-Paleografi sono nominati dal Cardinale Segretario di Stato.
- §3. Il compito principale del personale scientifico è quello di riordinare e inventariare i documenti e i fondi custoditi dall'Archivio, redigendo regesti, repertori, elenchi, indici, inventari e guide sotto la supervisione del Prefetto. Inoltre il personale scientifico dà consulenza agli studiosi nelle loro ricerche, su incarico del Vice-Prefetto.
- §4. Il personale scientifico è tenuto a relazionare mensilmente per iscritto al Prefetto sullo svolgimento dei lavori assegnati.
- §5. Ogni Archivista -Paleografo, *Scriptor* e Assistente è nominato dal Prefetto membro di almeno una delle Commissioni permanenti dell'Archivio, di cui all'art. 47 §2.

Art. 23

- §1. I fondi documentari custoditi nell'Archivio Segreto Vaticano sono ripartiti in archivi medievali, moderni e contemporanei, nonché in archivi ancora chiusi alla consultazione.
- §2. Per ogni ripartizione temporale lavorano, concordando le modalità di riordino e archiviazione d'intesa con il Prefetto e la Commissione per l'Inventariazione, ¹³ un Archivista-Paleografo, due *Scriptores* e due Assistenti. Tipologie di fondi d'archivio che richiedano particolari competenze possono essere affidate a esperti esterni, attenendosi alla normativa vigente. ¹⁴

Art. 24

Su mandato del Cardinale Archivista o del Prefetto, o su autorizzazione del Vice-Prefetto, il personale scientifico può partecipare a convegni, conferenze, missioni di studio o tenere docenze esterne.

Art. 25

Il personale scientifico si riunisce di norma una volta l'anno sotto la presidenza del Cardinale Archivista per riferire sullo svolgimento dei lavori assegnati e per ricevere comunicazioni, compiti e incarichi particolari.¹⁵

Art. 26

È annoverato tra gli Archivisti-Paleografi a tutti gli effetti anche il Conservatore dei Sigilli per la sua specifica qualificazione e per le sue particolari mansioni.

TITOLO V

UFFICIO TECNICO-AMMINISTRATIVO

Art. 27

- §1. L'Ufficio tecnico-amministrativo è suddiviso in Servizi e Laboratori.
- §2. I Servizi sono sei:
- a) Segreterie;
- b) Economato;
- c) Servizio Relazioni Esterne;
- d) Servizio Sale;
- e) Servizio Informatico;
- f) Servizio Editoria e Biblioteca.
- §3. I Laboratori sono tre:
- a) Laboratorio di Conservazione, Restauro e Legatoria;
- b) Laboratorio di Restauro dei Sigilli;
- c) Laboratorio Fotografico e di Riproduzione Digitale.

Art. 28

- §1. A capo dell'Ufficio tecnico-amministrativo c'è un Segretario Generale. Egli è nominato dal Cardinale Segretario di Stato e adempie ai compiti che gli sono assegnati dai Superiori. Risponde direttamente del suo operato al Prefetto.
- §2. A lui fa capo tutto il personale dell'Archivio per ciò che riguarda la gestione amministrativa ordinaria.
- §3. Spetta al Segretario Generale coordinare il lavoro ordinario delle diverse unità organizzative dell'Archivio, incaricare di ricerche d'ufficio il personale scientifico, assegnare compiti speciali al personale su mandato del Prefetto.
- §4. Egli coordina su incarico del Prefetto i versamenti di documentazione che periodicamente i Dicasteri della Curia Romana e le Rappresentanze Pontificie effettuano all'Archivio.
- §5. Partecipa alle riunioni dei Consigli e delle Commissioni permanenti dell'Archivio di cui al titolo VI, fungendo da attuario.

PARTE I

SERVIZI

SEGRETERIE

Art. 29

Le Segreterie dell'Archivio si dividono in Segreteria della Prefettura e Segreteria Accettazioni. Esse assistono il Prefetto attuando le sue direttive. A ciascuna di esse è preposto un Officiale.

Art. 30

- §1. La Segreteria della Prefettura cura la gestione del protocollo e il disbrigo della corrispondenza ordinaria.
- §2. Essa risponde e dà corso alle richieste di fotoriproduzioni di documenti, di permessi speciali per visite e riprese audiovisive autorizzate dai Superiori.
- §3. Cura la gestione dell'Archivio della Prefettura, la cui consultazione può essere autorizzata solo dal Prefetto.

Art. 31

- §1. La Segreteria Accettazioni disciplina l'ammissione degli studiosi e, tramite il personale addetto, è responsabile dell'accesso e della presenza delle persone nell'Archivio.
- §2. L'accesso e l'ammissione all'Archivio sono regolati da disposizioni proprie. 16

ECONOMATO

Art. 32

- §1. L'Economato assiste il Cardinale Archivista e il Prefetto nell'amministrazione economica dell'Archivio, attuando le loro direttive. Ad esso è preposto un Officiale esperto in materia economica e finanziaria, tradizionalmente chiamato Economo.
- §2. Egli partecipa al Consiglio di coordinamento e finanze, alla Commissione per l'Editoria e a quella per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro a norma degli artt. 50, 52 e 54.

- §1. L'Economato:
- a) provvede ai servizi finanziari ed economici dell'Archivio, unico Servizio autorizzato a ricevere ed effettuare pagamenti;
- b) provvede alla contabilità e alla tenuta dei conti bancari, svolgendo le operazioni di tesoreria:
- c) prepara su indicazione del Prefetto i bilanci preventivi e consuntivi, compresi quelli della Scuola Vaticana di Paleografia Diplomatica e Archivistica;
- d) fornisce assistenza agli studiosi, per quanto di sua competenza, e provvede alla fatturazione e consegna delle riproduzioni digitali e fotografiche dei documenti dell'Archivio;
- e) tiene i contatti con le tipografie per la stampa delle pubblicazioni d'ufficio e provvede alla conservazione, diffusione, vendita e spedizione delle pubblicazioni dell'Archivio:
- f) provvede a tutti gli acquisti ordinari e straordinari occorrenti, d'intesa con i responsabili dei rispettivi Servizi e Laboratori;
- g) cura la manutenzione e la pulizia dell'edificio dell'Archivio, dei singoli locali e delle suppellettili. In accordo con il Delegato e l'Incaricato alla Sicurezza, segue, su indicazione del Prefetto, le modifiche agli ambienti dell'Archivio;

h) tiene i contatti con l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano per le richieste di approvvigionamento di materiali diversi e per le manutenzioni e ristrutturazioni.

§2. In tutte le materie che sono di comune competenza con le Segreterie, l'Economato agisce d'intesa con esse.

SERVIZIO RELAZIONI ESTERNE

Art. 34

- §1 Il Servizio Relazioni Esterne, seguendo le direttive dei Superiori:
- a) tutela l'immagine esterna dell'Archivio e il suo copyright;
- b) cura gli aspetti legali delle attività dell'Archivio;
- c) reperisce risorse per la salvaguardia, il riordino e la valorizzazione del patrimonio documentario dell'Archivio, elabora progetti di fattibilità per dette operazioni e, d'intesa con l'Economato, stende gli eventuali contratti successivi con le Fondazioni, gli Istituti Culturali, ed i soggetti che a vario titolo collaborano per il perseguimento delle finalità proprie dell'Archivio.
- §2. Ad esso è preposto un Responsabile delle Relazioni Esterne scelto dal Prefetto.
- §3. Il Responsabile cura i rapporti con l'«Associazione Amici dell'Archivio», di cui è Segretario.

SERVIZIO SALE

Art. 35

- §1. Il Servizio Sale si occupa dell'assistenza e sorveglianza nelle Sale di Studio e degli Indici nonché dei depositi del materiale archivistico, sotto la guida e la cura di due Responsabili, i quali partecipano alla Commissione per l'Inventariazione a norma dell'art. 51.
- §2. I Responsabili delle Sale Indici e Sale di Studio aggiornano la Guida Topografica dell'Archivio e l'Indice degli Indici. Annualmente trasmettono ai Superiori l'elenco aggiornato dell'Indice dei Fondi e la relazione sulle presenze degli studiosi nelle Sale e sui fondi consultati.

- §1. Il personale addetto alle Sale Indici e Sale di Studio:
- a) vigila sulla consultazione dei documenti e sul comportamento degli studiosi, tenuti all'osservanza del Regolamento per gli studiosi. L'inosservanza del Regolamento per gli Studiosi è passibile di sanzioni fino alla revoca dell'autorizzazione a frequentare l'Archivio;
- b) ordina e conserva le richieste di consultazione dei documenti e riceve quelle di fotoriproduzione degli stessi, che trasmette al Vice-Prefetto per l'approvazione;
- c) segnala al Responsabile del Laboratorio di Conservazione, Restauro e Legatoria la necessità di interventi di legatoria o restauro sui singoli pezzi e sugli Indici d'archivio,

registra la movimentazione dei pezzi d'archivio e degli Indici, eventualmente fuori posto per motivi di ufficio;

- d) sorveglia i depositi del materiale archivistico, accessibili solo al personale dell'Archivio e, sotto la guida del personale del Settore Scientifico, collabora alle revisioni periodiche dei fondi d'archivio;
- e) può richiedere l'assistenza del personale del Settore Scientifico;
- f) riceve e alloca i versamenti di documentazione archivistica da parte dei Dicasteri della Curia Romana e delle Rappresentanze Pontificie sotto la supervisione del Segretario Generale.

SERVIZIO INFORMATICO

Art.37

- §1. Il Servizio Informatico:
- a) analizza le esigenze dei sistemi informativi automatizzati del personale scientifico, dei Servizi e dei Laboratori dell'Archivio, curando la progettazione tecnica delle soluzioni da realizzare;
- b) segue lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati dell'Archivio, anche affidati a soggetti terzi, definendone le specifiche tecniche del progetto e verificando i risultati;
- c) provvede alla sicurezza informatica dei sistemi e delle reti e alla definizione delle linee guida per l'archiviazione elettronica e la conservazione a lungo termine del patrimonio digitale dell'Archivio;
- d) si occupa della formazione del personale sull'utilizzo dei computer, delle applicazioni d'ufficio e sull'accesso ai servizi informatici messi a disposizione nella rete intranet.
- §2. Ne è responsabile un Officiale esperto in informatica che partecipa alla Commissione per l'Inventariazione, a quella per il Restauro e la Conservazione e a quella per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro a norma degli artt. 51, 53 e 54.
- §3. L'Officiale esperto in informatica è responsabile della manutenzione e dell'aggiornamento della strumentazione in uso e dei locali del Servizio.

Art. 38

Dipendono dal Servizio Informatico il Reparto di Amministrazione dei Sistemi, con la gestione delle apparecchiature server e storage dell'Archivio, e quello per lo sviluppo delle applicazioni software e web.

SERVIZIO EDITORIA E BIBLIOTECA

- §1. Il Servizio Editoria e Biblioteca:
- a) si occupa della realizzazione delle pubblicazioni dell'Archivio, secondo le indicazioni dell'apposita Commissione;¹⁷

- b) cura le opere collettive e studia, in accordo con il Servizio Informatico, la realizzazione grafica, la correzione delle bozze e la redazione degli indici, nonché l'aggiornamento del catalogo delle pubblicazioni;
- c) segue le accessioni, cura gli scambi di pubblicazioni, gli abbonamenti alle riviste, verifica le lacune nella Biblioteca dell'Archivio, propone gli acquisti librari e ne esegue la catalogazione;
- d) si occupa della redazione della Bibliografia dell'Archivio e segnala alla Segreteria Accettazioni il mancato invio della copia d'obbligo degli studiosi che hanno frequentato l'Archivio, per gli opportuni provvedimenti.
- §2. Ne è responsabile un Officiale bibliotecario che partecipa alla Commissione per l'Editoria a norma dell'art. 52.

PARTE II LABORATORI

LABORATORIO DI CONSERVAZIONE, RESTAURO E LEGATORIA

Art. 40

- §1. Il Laboratorio di Conservazione, Restauro e Legatoria studia le tecniche di tutela, conservazione e restauro del materiale documentario bisognoso di cure, ad eccezione dei sigilli.
- §2. Ne è responsabile un Maestro restauratore che coordina, secondo le direttive dell'apposita Commissione,¹⁸ il restauro e la legatura della documentazione.
- §3. Il Maestro restauratore partecipa alla Commissione per il Restauro e la Conservazione e a quella per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro a norma degli artt. 53 e 54.
- §4. Egli è responsabile della manutenzione e dell'aggiornamento della strumentazione in uso e dei locali del Laboratorio.

Art. 41

- §1. Il Laboratorio di Conservazione, Restauro e Legatoria compie attività di monitoraggio di tutti i fondi archivistici per prevenire e accertare le cause di degrado, pianificando gli appositi interventi di salvaguardia.
- §2. Il Maestro restauratore riceve le richieste di intervento sul materiale archivistico dai Responsabili delle Sale Indici e Sale di Studio dell'Archivio, dall'Officiale bibliotecario e dal personale del Settore Scientifico.
- §3. Egli stabilisce le priorità del materiale da restaurare, d'intesa con il Prefetto.

Art. 42

Dal Laboratorio di Conservazione dipendono il Reparto che gestisce la produzione di scatole su misura in cartone conservativo per la documentazione d'archivio e quello per la disinfestazione anossica.

LABORATORIO DI RESTAURO DEI SIGILLI

Art. 43

- §1. Il Laboratorio di Restauro dei Sigilli è il servizio che ha come principale finalità quella di tutelare, recuperare, ordinare e valorizzare l'ingente patrimonio sfragistico dell'Archivio. Esegue anche alcune riproduzioni particolari a fini di studio e conservazione.
- §2. Ne è responsabile un Maestro restauratore dei sigilli, il quale si avvale della consulenza del Conservatore dei Sigilli.
- §3. Il Maestro restauratore responsabile del Laboratorio partecipa alla Commissione per il Restauro e la Conservazione a norma dell'art. 53.
- §4. Egli è responsabile della manutenzione e dell'aggiornamento della strumentazione in uso e dei locali del Laboratorio.

LABORATORIO FOTOGRAFICO E DI RIPRODUZIONE DIGITALE

Art. 44

- §1. Il Laboratorio Fotografico e di Riproduzione Digitale è il Servizio che provvede alla riproduzione, secondo le tecniche stabilite nelle linee guida per l'archiviazione elettronica e la conservazione a lungo termine,¹⁹ del materiale archivistico, sfragistico e di quello bibliografico conservato in Archivio e dei suoi locali, sia per uso interno (a scopo conservativo e di salvaguardia della documentazione) che per conto degli studiosi, secondo le richieste di riproduzione approvate dal Vice-Prefetto.
- §2. Ne è responsabile un Maestro fotografo che stabilisce le priorità del materiale da riprodurre d'intesa con il Vice-Prefetto dell'Archivio.
- §3. Il Maestro fotografo partecipa alla Commissione per il Restauro e la Conservazione a norma dell'art. 53.
- §4. Egli è responsabile della manutenzione e dell'aggiornamento della strumentazione in uso e dei locali del Laboratorio.

TITOLO VI

CONSIGLI E COMMISSIONI

- §1. Per il buon andamento dell'Archivio, il Cardinale Archivista, il Prefetto e il Vice-Prefetto si avvalgono della collaborazione di Consigli e Commissioni, sia permanenti che temporanei.
- §2. I Consigli e le Commissioni oltre alle convocazioni statutarie, possono essere convocati dai Superiori ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno.

Art. 46

Il Prefetto, d'intesa con il Cardinale Archivista, può istituire Commissioni temporanee per l'esame di singole questioni determinandone i componenti, le competenze e i tempi, avendo cura di consultare, ove occorra, anche il Vice-Prefetto.

Art. 47

- §1. I Consigli permanenti sono tre, posti sotto la presidenza del Cardinale Archivista:
- a) Consiglio del personale scientifico;
- b) Consiglio dei Responsabili dei Servizi e dei Laboratori;
- c) Consiglio di coordinamento e finanze.
- §2. Le Commissioni permanenti sono quattro, poste sotto la presidenza del Prefetto:
- d) Commissione per l'Inventariazione;
- e) Commissione per l'Editoria;
- f) Commissione per il Restauro e la Conservazione;
- g) Commissione per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro.

Art. 48

- §1. Il Consiglio del personale scientifico dell'Archivio è composto dal personale del Settore Scientifico di cui all'art. 22.
- §2. Si riunisce di norma una volta l'anno o quando vi è la necessità, sotto la presidenza del Cardinale Archivista e alla presenza del Prefetto, del Vice-Prefetto e del Segretario Generale che funge da attuario.
- §3. Compito precipuo del Consiglio è relazionare sull'andamento del lavoro scientifico dell'Archivio, ricevendo dai Superiori istruzioni per la programmazione del lavoro annuale.

Art. 49

- §1. Il Consiglio dei Responsabili dei Servizi e dei Laboratori si compone dei Responsabili dei Servizi e dei Laboratori dell'Archivio.
- §2. Si riunisce di norma una volta l'anno o quando vi è la necessità, sotto la presidenza del Cardinale Archivista e alla presenza del Prefetto, del Vice-Prefetto e del Segretario Generale che funge da attuario.
- §3. Compito precipuo del Consiglio è riferire sull'andamento del lavoro di ogni settore, segnalare le esigenze e i problemi come pure proporre gli adeguamenti necessari da apportare, ricevendo dai Superiori istruzioni per la programmazione del lavoro annuale.

- §1. Il Consiglio di coordinamento e finanze si riunisce di norma due volte l'anno, o quando vi è la necessità, sotto la presidenza del Cardinale Archivista e alla presenza del Prefetto e del Segretario Generale che funge da attuario.
- §2. Il Consiglio è composto inoltre dall'Economo dell'Archivio e da tre rappresentanti rispettivamente della Segreteria di Stato, della Prefettura degli Affari Economici e dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.

§3. Compito precipuo del Consiglio è favorire l'interazione e il dialogo tra l'Archivio Segreto Vaticano e gli Organismi competenti della Santa Sede in materia economica e amministrativa.

Art. 51

- §1. La Commissione per l'Inventariazione si compone di almeno cinque membri del personale scientifico nominati a norma dell'art. 22 §5, dei Responsabili delle Sale Indici, delle Sale di Studio e del Responsabile del Servizio Informatico.
- §2. Si riunisce una volta l'anno, sotto la presidenza del Prefetto, o in sua assenza del Vice-Prefetto, e in presenza del Segretario Generale che funge da attuario.
- §3. La Commissione esamina e aggiorna le norme e i criteri di inventariazione e quelle per la descrizione digitale. Studia lo stato dei fondi e suggerisce quelli da riordinare. Valida gli Indici redatti sia dal personale interno che da quello esterno prima della stampa definitiva per le Sale Indici.

Art. 52

- §1. La Commissione per l'Editoria si compone di almeno cinque membri del personale scientifico nominati a norma dell'art. 22 §5, dell'Officiale bibliotecario e dell'Economo.
- §2. Si riunisce una volta l'anno, sotto la presidenza del Prefetto, o in sua assenza del Vice-Prefetto, e in presenza del Segretario Generale che funge da attuario.
- §3. La Commissione valuta i manoscritti proposti per la pubblicazione nelle collane editoriali dell'Archivio e decide il programma delle pubblicazioni a stampa, digitali o audiovisive e degli studi scientifici del personale dell'Archivio sulla sua documentazione.

Art. 53

- §1. La Commissione per il Restauro e la Conservazione si compone di almeno un membro del personale scientifico nominato a norma dell'art. 22 §5, del Maestro restauratore, del Maestro restauratore dei sigilli, del Maestro fotografo e del Responsabile del Servizio Informatico.
- §2. Si riunisce una volta l'anno, sotto la presidenza del Prefetto, o in sua assenza del Vice-Prefetto, e in presenza del Segretario Generale che funge da attuario.
- §3. La Commissione stabilisce e aggiorna le norme di restauro e quelle per la prevenzione dalle cause di degrado, nonché le norme per la conservazione digitale a lungo termine. Discute e pianifica l'ordine delle priorità dei lavori.

- §1. La Commissione per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro si compone di almeno un membro del personale scientifico nominato a norma dell'art. 22 §5, dell'Economo, del Maestro restauratore e del Responsabile del Servizio Informatico e, nel caso non fossero tra i summenzionati, del Delegato e dell'Incaricato per la Sicurezza dell'Archivio.²⁰
- §2. Si riunisce una volta l'anno, sotto la presidenza del Prefetto, o in sua assenza del Vice-Prefetto, e in presenza del Segretario Generale che funge da attuario.

§3. La Commissione verifica e aggiorna l'adeguamento dei locali e dei macchinari d'Archivio rispetto alla tutela della sicurezza e della salute del personale, proponendo, se necessario, gli opportuni provvedimenti da adottare.

TITOLO VII

PERSONALE

Art. 55

Il personale dell'Archivio Segreto Vaticano è rappresentato nella propria Tabella organica. Esso è scelto tra candidati in possesso di specifici requisiti e di idonei titoli di studio, coerentemente con la normativa in vigore.

Art. 56

Il Cardinale Archivista nomina i dipendenti dell'Archivio, previo nulla osta della Segreteria di Stato, fatte salve le nomine di competenza del Cardinale Segretario di Stato.²¹

Art. 57

Per accertate esigenze, nei limiti del proprio bilancio preventivo, l'Archivio può avvalersi anche di collaboratori professionali temporanei a contratto.

Art. 58

L'Archivio, per il riordino parziale dei fondi archivistici, può avvalersi di stagisti selezionati tra i diplomati della Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica, e posti sotto il tutoraggio dei docenti della stessa Scuola.

TITOLO VIII

FINANZE

Art. 59

L'Archivio Segreto Vaticano ha facoltà di ricevere donazioni e legati e di amministrare i proventi derivanti dalla cessione a scopo di pubblicazione o riproduzione di diritti d'autore e di proprietà letteraria,²² dalla vendita delle proprie edizioni, dalle riproduzioni fotografiche, da esposizioni e da altre iniziative.

Art. 60

- §1. Alle spese di esercizio dell'Archivio Segreto Vaticano e ad altre spese straordinarie autorizzate provvede la Santa Sede per mezzo dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.
- §2. I proventi di cui all'art. 59 concorrono interamente alle spese di esercizio dell'Archivio.

Art. 61

Il Cardinale Archivista presenta ogni anno il bilancio preventivo di esercizio, atto a rappresentare in distinte voci sia le necessità di spesa sia le attese di proventi, all'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica per conoscenza e alla Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede come da normativa in vigore.

Art. 62

Il bilancio consuntivo, redatto in osservanza dei principi contabili valevoli per la Santa Sede, deve essere rimesso alla Prefettura per gli Affari Economici, la quale provvederà a trasmetterlo alla Segreteria di Stato per la superiore approvazione, e all'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica per conoscenza.

TITOLO IX

SCUOLA VATICANA DI PALEOGRAFIA, DIPLOMATICA E ARCHIVISTICA

Art. 63

- §1. È annessa all'Archivio Segreto Vaticano la Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica istituita da Leone XIII nel 1884.²³ Scuola superiore a livello universitario, forma gli «operatori che a vario livello sono attivi nel campo archivistico»²⁴ e rilascia diplomi riconosciuti in special modo dallo Stato Italiano.²⁵
- §2. La Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica è regolata da Statuto e Regolamento propri²⁶.

Dal Vaticano, 24 gennaio 2013

Card. Tarcisio Bertone

Segretario di Stato

1 Cfr. Giovanni Paolo II, Motu proprio *La cura vigilantissima*, con il quale viene promulgata la *Legge sugli Archivi della Santa Sede*, del 21 marzo 2005, artt. 13 §1 e 14, in *AAS*, XCVII, 2005, pp. 353-376.

2 Cfr. Giovanni Paolo II, Costituzione Apostolica *Pastor bonus*, del 28 giugno 1988, art. 187, in *AAS*, LXXX/2, 1988, pp. 841-934.

4 Cfr. Legge sugli Archivi della Santa Sede, cit., art. 13 §2.

5 lbid., art. 14 §1.

6 Cfr. Pio XII, Allocuzione *Quanto gradita* ai partecipanti al Convegno degli Archivisti ecclesiastici il 5 novembre 1957: «Come i ruscelli scaturiti da balze montane, ignari l'uno dell'altro, se abbandonati al loro corso, spesso si disperdono inutilmente in aridi deserti, se invece sono raccolti e condotti con perizia là ove ne sia il bisogno, apportano fecondità [...], così i singoli archivi, dopo secoli di premure e d'indefesso lavoro da parte dei Sommi Pontefici e di valenti archivisti, preservati prima da manomissioni e fatti quindi confluire nell'alveo dell'Archivio Segreto Vaticano, sono ora fonti di universale erudizione. Questo, infatti, per la immensità e il valore delle sue raccolte, mentre è sostegno degli altri archivi ecclesiastici, può essere anche additato come loro modello», in *Discorsi e radiomessaggi di Sua Santità Pio XII*, vol. XIX, Città del Vaticano 1958, pp. 549-558.

7 Cfr. Paolo VI, Allocuzione *La visita*, del 13 novembre 1964, in *Insegnamenti di Paolo VI*, vol II, Città del Vaticano 1965, pp. 654-656.

8 Cfr. Titolo IX.

9 Cfr. Regolamento Generale della Curia Romana, art. 25, in AAS, XCI, 1999, pp. 629-699. 10 Cfr. infra artt.13 §3 e 14.

11 Cfr. Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, *Legge sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavori*, N. LIV del 10 dicembre 2007, art. 3, in *Norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori*, a cura del Servizio per la Sicurezza e Salute dei Lavoratori, [Città del Vaticano 2010], pp. 13-26.

12 Cfr. Legge sugli Archivi della Santa Sede, cit., art. 15 §2.

13 Cfr. infra art. 51.

14 Cfr. Regolamento Generale della Curia Romana, cit., art. 11.

15 Cfr. infra art. 48.

16 Cfr. Regolamento per gli Studiosi dell'Archivio Segreto Vaticano (pro manuscripto).

17 Cfr. infra art. 52.

18 Cfr. *infra* art. 53.

19 Cfr. supra art. 37 §1 lett. c).

20 Cfr. supra art. 12.

21 Cfr. Regolamento Generale della Curia Romana, cit., art. 13.

22 Cfr. Legge sulla protezione del diritto di autore sulle opere dell'ingegno e dei diritti connessi, N. CXXXII del 19 marzo 2011, art. 4, in AAS, Supplemento per le leggi e disposizioni dello Stato della Città del Vaticano, LXXXII, n. 2, 2011, pp. 9-12.

23 Cfr. Leone XIII, Motu proprio *Fin dal principio* del 1° maggio 1884, in *SS. D. N. Leonis PP. XIII allocutiones, epistolae, constitutiones ...*, II, Brugis et Insulis 1887, pp. 76-77.

24 Cfr. Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, Lettera Circolare *La funzione pastorale degli archivi ecclesiastici*, del 2 febbraio 1997, in *Enchiridion dei Beni Culturali della Chiesa*. *Documenti ufficiali della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa*, Bologna 2002, pp. 312-338.

25 Cfr. Accordo tra la Santa Sede e l'Italia che apporta modificazioni al Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984, art. 10, §2, in AAS, LXXVII, 1985, pp. 521-531.

26 Cfr. Statuto della Scuola Vaticana del 21 maggio 1976 e Regolamento del 1° giugno 1976, in Cento anni di cammino. Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica 1884-1984, Città del Vaticano 1986, pp. 235-240

LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI "MOTU PROPRIO" DI **BENEDETTO**XVI CON LA QUALE VIENE APPROVATO IL NUOVO STATUTO DELL'UFFICIO DEL LAVORO DELLA SEDE APOSTOLICA (ULSA)

Venti anni orsono, il 1° gennaio 1989, il mio venerato predecessore Giovanni Paolo II, con Motu Proprio «Nel primo anniversario », istituiva l'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica, con il compito di contribuire a «far sì che nella particolare comunità di lavoro, operante alle dipendenze del Papa, sia fattivamente onorata la dignità di ciascun collaboratore; siano riconosciuti, tutelati, armonizzati e promossi i diritti economici e sociali di ogni membro; siano sempre più fedelmente adempiuti i rispettivi doveri; sia stimolato un vivo senso di responsabilità; sia reso sempre migliore il servizio ».

Ponendo l'accento soprattutto sulla missione ecclesiale e pastorale di coloro che prestano servizio nella Santa Sede, in quanto è partecipazione alla missione universale del Romano Pontefice, si affidavano al nascente Ufficio la realizzazione e il consolidamento di una vera e propria comunità di lavoro, come puntualmente descritta nella Lettera del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II circa il significato del lavoro prestato alla Sede Apostolica, del 20 novembre 1982, e venivano fissate la sua competenza, le funzioni e gli scopi.

Tali peculiari prerogative erano riaffermate nel 1994 nel Motu Proprio «La sollecitudine » con il quale il Servo di Dio Giovanni Paolo II approvava in via definitiva lo Statuto dell'ULSA. Con tale documento il Papa, ribadendo la concezione tipicamente comunitaria dei rapporti di lavoro e la natura specifica del servizio reso alla Santa Sede, chiedeva all'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica di proseguire nel consolidamento della comunità di lavoro con interventi volti a promuovere il pieno adempimento delle Norme poste alla sua tutela e a comporre eventuali questioni che dovessero sorgere in materia di lavoro.

Alla luce dei principi sopra richiamati, che ne hanno ispirato e dettato la costituzione, nonché dell'apprezzato impegno dei componenti l'Ufficio del Lavoro succedutisi nel tempo per realizzare i compiti statutari con autentico spirito di fede e di servizio ecclesiale, desidero riaffermare la peculiare funzione attribuita all'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica di contribuire, in sintonia con Amministrazioni, Organismi ed Enti, alla promozione e al consolidamento dell'auspicata comunità di lavoro, esempio di corresponsabilità e di solidarietà cristiana.

Al passo con le trasformazioni sociali, culturali e del mondo del lavoro in genere, nonché del cammino di sensibilizzazione e di collaborazione realizzato all'interno dei vari Organismi vaticani, l'ULSA avverte il compito particolare che è chiamato oggi a sviluppare nella formazione professionale, spirituale e sociale del personale coerentemente con la missione ecclesiale di tutti coloro che collaborano con il Successore di Pietro nel suo ministero al servizio della Chiesa universale.

Nell'ambito delle proprie funzioni, l'Ufficio non mancherà pertanto di adoperarsi per la partecipazione a iniziative interne o esterne volte all'elevazione culturale e all'aggiornamento professionale del personale così da alimentare la necessaria identificazione di ciascuno con i valori e gli ideali dell'istituzione.

La presente Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio, con la quale approvo l'unito Statuto, ordino che sia pubblicata in Acta Apostolicae Sedis.

Quanto stabilito dispongo che abbia pieno e stabile valore a partire dal 1° gennaio 2010, nonostante qualsiasi disposizione contraria, pur meritevole di speciale menzione.

Dato a Roma, dal Palazzo Apostolico, il 7 luglio dell'anno 2009, quinto del Pontificato.

BENEDETTO PP. XVI

STATUTO DELL'UFFICIO DEL LAVORO DELLA SEDE APOSTOLICA (ULSA)

CAPO I

DEFINIZIONE, COMPETENZA E FUNZIONI

Art. 1 Definizione

1. L'Ufficio del Lavoro è l'Organo preposto alla promozione e al consolidamento della comunità di lavoro della Sede Apostolica. Esso è regolato dal presente Statuto.

Art. 2

Competenza

L'attività dell'Ufficio si riferisce al lavoro, in tutte le sue forme ed espressioni, prestato dal personale alle dipendenze della Curia Romana, del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e degli Organismi o Enti gestiti amministrativamente, in modo diretto, dalla Sede Apostolica (in seguito denominati Amministrazioni).

La competenza può essere estesa ad altri Organismi o Enti unicamente con provvedimenti della Superiore Autorità.

La specifica qualifica di personale dipendente è determinata dai Regolamenti e dalle tabelle organiche delle singole Amministrazioni.

Sono esclusi dalla competenza del medesimo Ufficio i rapporti di lavoro non dipendente o di prestazione d'opera.

In caso di controversia la certificazione della natura di Organismo o Ente gestito amministrativamente in modo diretto dalla Sede Apostolica è rimessa alla Segreteria di Stato.

Art. 3

Funzioni

- 1. L'Ufficio, attraverso i suoi organi e in collaborazione con le Amministrazioni, partecipa allo sviluppo della comunità di lavoro e in particolare:
- *a)* elabora e propone modifiche, integrazioni e abrogazioni ed esprime pareri sugli atti normativi e sui Regolamenti delle singole Amministrazioni;
- b) promuove l'uniformità nell'applicazione dei Regolamenti generali e particolari e l'unità di indirizzo nella gestione del personale, anche per favorirne la mobilità tra Amministrazioni e ruoli diversi;
- *c)* favorisce il miglioramento, nel quadro delle compatibilità, delle condizioni economiche, assistenziali e previdenziali del personale;
- *d)* raccoglie, elabora e diffonde informazioni necessarie e utili al perseguimento dei suoi fini istituzionali;
- *e)* predispone e attua programmi di studio e di ricerca sul lavoro e stimola, attraverso la partecipazione a qualificate iniziative, l'elevazione culturale e l'aggiornamento di metodi, strumenti e professionalità, nonché l'attuazione di piani di formazione del personale;
- *f*) promuove la conciliazione e, in mancanza, procede alla decisione delle controversie individuali, plurime o collettive, in materia di lavoro, tra le Amministrazioni e i loro dipendenti o ex-dipendenti, entro i limiti di competenza di cui all'Art. 2.

CAPO II STRUTTURA DELL'UFFICIO

Art. 4

Organi

- 1. L'Ufficio è costituito da:
- la Presidenza
- il Consiglio
- il Direttore
- il Collegio di conciliazione e arbitrato.

Sezione I La Presidenza

Art. 5

Nomina e compiti della Presidenza

- 1. La Presidenza è composta dal Presidente, nominato dal Santo Padre, e da due Assessori, nominati dal Cardinale Segretario di Stato, esperti nei problemi del lavoro e nella organizzazione e gestione del personale e non appartenenti alle Amministrazioni di cui all'Art. 2.
- Il Presidente e gli Assessori sono nominati per un quinquennio.
- 2. La Presidenza, nell'ambito delle sue competenze, formula proposte legislative e regolamentari e fornisce pareri alla Segreteria di Stato.
- 3. Il Presidente:
- a) rappresenta l'Ufficio in ogni sede;
- b) convoca e presiede le riunioni della Presidenza e del Consiglio;

- c) dirige e indirizza, attraverso il Direttore, l'attività dell'Ufficio;
- d) promuove, con l'ausilio del Direttore, l'uniformità nell'applicazione dei Regolamenti e l'unità di indirizzo nella gestione del personale delle singole Amministrazioni;
- *e)* presenta all'Autorità competente le proposte dell'Ufficio in materia di normativa del lavoro;
- *f*) tiene informato il Consiglio, e ne promuove il parere, sullo stato dei problemi e delle iniziative adottate dalla Presidenza;
- *g*) dispone la notifica agli interessati delle deliberazioni degli organi collegiali dell'Ufficio e rende noti, ove ne sia richiesto, i provvedimenti delle Superiori Autorità in materia di lavoro.

Sezione II Il Consiglio

Art. 6

Composizione, nomina e compiti del Consiglio

- 1. Il Consiglio, presieduto dal Presidente dell'ULSA, è composto da:
- i due Assessori, di cui all'Art. 5 comma 1;
- un rappresentante della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli;
- un rappresentante della Segreteria per l'Economia (1);
- un rappresentante della Segreteria per la Comunicazione (2);
- un rappresentante della Fabbrica di San Pietro;
- un rappresentante del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano;
- quattro membri del personale di cui un ecclesiastico, un religioso o religiosa e due laici, previa consultazione del personale.

Tutti i Membri sono nominati dal Cardinale Segretario di Stato.

- 2. In caso di cessazione o decadenza di uno dei Membri, anche per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive o per perdita della qualità che ha determinato la nomina, si procede con le stesse modalità alla sua sostituzione, per il periodo di tempo rimanente del mandato.
- 3. Il Consiglio dura in carica cinque anni. Le procedure di designazione devono essere avviate tre mesi prima della scadenza.
- 4. Il Consiglio è organo di consulenza e di elaborazione delle proposte normative nelle materie previste dall'Art. 3.

Esso può essere investito delle funzioni di conciliazione delle controversie a norma dell'Art. 14 comma 2.

Art. 7

Convocazione e deliberazioni del Consiglio

- 1. Il Consiglio deve essere convocato almeno tre volte l'anno ed ogni volta che la Presidenza lo giudica necessario o che sette componenti del Consiglio lo richiedono.
- 2. La convocazione è inviata mediante lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.
- 3. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente che vi include anche gli argomenti eventualmente proposti da almeno quattro componenti.

Il Consiglio delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti spetta al Presidente la decisione finale.

I verbali di tutte le adunanze sono trasmessi al Cardinale Segretario di Stato.

Art. 8

Commissioni speciali

- 1. Il Consiglio può affidare la disamina di determinati problemi a speciali Commissioni referenti, delle quali possono essere chiamati a far parte rappresentanti delle Amministrazioni e del personale, nonché esperti esterni.
- 2. Le Commissioni devono riferire nel termine fissato dal Consiglio, formulando, ove ne siano in grado, proposte su cui il Consiglio delibera.
- 3. I componenti delle Commissioni sono nominati dal Presidente che ne stabilisce le modalità di lavoro.

Sezione III Il Direttore

Art. 9

Nomina e compiti

- 1. Il Direttore è nominato dal Santo Padre, dura in carica cinque anni e può essere rinnovato nell'incarico.
- 2. L'incarico di Direttore non può essere ricoperto da persona che rivesta o abbia rivestito compiti dirigenziali in una delle Amministrazioni di cui all'Art. 2.
- 3. Il Direttore:
- *a)* coadiuva il Presidente nel dirigere il personale dell'Ufficio ed esprime il suo parere sulle assunzioni e sulle nomine del medesimo;
- b) partecipa con voto consultivo e funzioni di attuario alle adunanze del Consiglio e della Presidenza;
- c) collabora con il Presidente nella programmazione delle adunanze del Consiglio e della Presidenza e nella preparazione dei provvedimenti, dei quali cura l'esecuzione;
- d) assicura il collegamento tra l'Ufficio e le Amministrazioni;
- e) tiene i rapporti con le rappresentanze del personale;
- *f*) cura lo studio e l'istruttoria di proposte concernenti le normative e i programmi di formazione del personale;
- g) promuove l'attuazione, secondo le indicazioni della Presidenza e in collaborazione con le singole Amministrazioni, degli indirizzi di promozione della formazione e della mobilità del personale.

Sezione IV Il collegio di conciliazione e arbitrato

Art. 10

Composizione, nomina e compiti del Collegio

- 1. Il Collegio di conciliazione e arbitrato è composto da persone qualificate per preparazione giuridica, prudenza ed equanimità, nominate dal Cardinale Segretario di Stato, il quale sceglie tra i Membri il Presidente.
- 2. I Membri del Collegio durano in carica cinque anni e possono essere confermati nell'incarico.
- 3. Il Collegio di conciliazione e arbitrato ha il compito di dirimere le controversie in materia di lavoro.

Esso esamina e decide le singole controversie per il tramite di Commissioni costituite da tre Membri ciascuna.

4. Il Presidente fissa semestralmente il calendario delle udienze e la composizione delle Commissioni, designando chi le presiede.

In caso di impedimento di uno dei tre Membri il Presidente provvede alla sua sostituzione con altro Membro del Collegio.

5. In assenza del Presidente della Commissione la presidenza spetta al più anziano, in ordine di nomina, dei Membri della Commissione presenti.

A parità di data di nomina l'anzianità dei Membri della Commissione è determinata dall'età.

CAPO III CONTROVERSIE

Art. 11

Presentazione dell'istanza

- 1. Chiunque ritiene di essere stato leso da un provvedimento amministrativo in materia di lavoro, salvo che lo stesso risulti approvato in forma specifica dal Sommo Pontefice, può proporre istanza all'Ufficio del Lavoro oppure può adire l'Autorità giudiziaria vaticana.
- 2. Qualora i Regolamenti delle rispettive Amministrazioni lo prevedano con specifiche norme, la persona che si ritiene lesa, prima di avvalersi dei mezzi di cui al presente articolo, deve, sotto pena di inammissibilità della propria istanza, esperire in tutti i suoi gradi il ricorso interno.
- 3. Le controversie, sia individuali che plurime o collettive, per violazione della specifica normativa applicabile al rapporto di lavoro, entro l'ambito della competenza definita dall'Art. 2, trovano soluzione attraverso le forme di conciliazione di cui appresso e, in caso di fallita conciliazione, attraverso l'esame e la decisione del Collegio di conciliazione e arbitrato.

Sono controversie collettive quelle riferibili a un interesse di una intera categoria di dipendenti.

Sono controversie plurime quelle relative alla medesima questione giuridica o alle medesime richieste prospettate da più dipendenti in un unico ricorso o in singoli ricorsi preliminarmente riuniti.

4. Ogni diritto derivante dal rapporto di lavoro si prescrive nel termine di cinque anni, con decorrenza dal giorno in cui può essere fatto valere.

Sono escluse dalla istanza e dal ricorso le materie di competenza dell'Autorità giudiziaria vaticana e delle Commissioni Disciplinari previste nei Regolamenti Generali delle Amministrazioni di cui all'Art. 2.

Art. 12

Termini per la presentazione dell'istanza

- 1. L'istanza va proposta dall'interessato all'Ufficio entro trenta giorni dalla notifica, ovvero, in sua mancanza, dall'effettiva conoscenza del provvedimento contro il quale si intende ricorrere.
- 2. Nel caso di cui all'Art. 11 comma 2 il termine decorre dalla data della notifica della decisione con la quale l'Amministrazione ha respinto definitivamente il ricorso interno.
- 3. Il medesimo termine di trenta giorni per proporre l'istanza all'Ufficio è stabilito in caso di silenzio-rigetto dell'Amministrazione, qualora la stessa non adotti alcuna decisione entro novanta giorni dal ricevimento del ricorso dell'interessato di cui all'Art. 11 comma 2.

Art. 13

Modalità di presentazione dell'istanza

- 1. L'istanza di cui all'Art. 12 deve contenere:
- *a)* il nome e il cognome di colui che la propone nonché, ai fini delle comunicazioni a lui dirette, l'elezione del suo domicilio nella Città del Vaticano o in Italia;
- b) l'indicazione dell'Amministrazione convenuta e del provvedimento impugnato;
- c) gli elementi che il ricorrente ritenga di addurre a sostegno delle sue ragioni;
- *d)* la prova, nel caso di istanza avverso il silenzio-rigetto, della data di ricevimento da parte dell'Amministrazione del ricorso interno;
- e) la dichiarazione del dipendente di non aver adito l'Autorità giudiziaria vaticana.
- 2. L'istanza è presentata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente all'Ufficio del Lavoro, e viene annotata nell'apposito registro.

Art. 14

Ammissibilità o inammissibilità dell'istanza

Il Direttore entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, verificata l'esistenza dei presupposti di cui all'Art. 13, decide circa l'ammissibilità della stessa.

Il Direttore può, con l'autorizzazione del Presidente, rimettere il tentativo di conciliazione al Consiglio.

Avverso la dichiarazione di inammissibilità può essere proposto reclamo, entro dieci giorni dalla comunicazione, allo stesso Direttore, con le modalità dell'articolo precedente.

Il Direttore entro trenta giorni accoglie o respinge il reclamo.

Contro il rigetto del reclamo è ammesso, entro trenta giorni, ricorso al Collegio di conciliazione e arbitrato, il quale si pronuncia circa l'ammissibilità dell'istanza e, in caso affermativo, può affidare al Direttore il tentativo di conciliazione.

La decisione con la quale il Collegio dichiara inammissibile l'istanza è inappellabile.

Art. 15

Tentativo di conciliazione da parte del Direttore

- 1. Il Direttore, ammessa l'istanza, convoca le parti per il tentativo di conciliazione.
- 2. Il ricorrente deve comparire personalmente e, soltanto in caso di motivato impedimento, può farsi sostituire da un procuratore speciale autorizzato a conciliare nominato con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Egli può farsi assistere da persona scelta nell'ambito dei dipendenti o pensionati della propria o di altra Amministrazione.
- 3. L'Amministrazione convenuta, ricevuta la copia dell'istanza, deve comunicare al Direttore, almeno cinque giorni prima della data fissata per il tentativo di conciliazione, il nome del proprio delegato autorizzato a conciliare.
- 4. Il procedimento di conciliazione deve essere definito entro novanta giorni dalla data di ammissione dell'istanza se esperito di fronte al Direttore, entro centottanta giorni se è rimesso al Consiglio.

Il termine può essere prorogato una sola volta, per non più della metà della sua durata, per accordo scritto tra le parti o con provvedimento motivato, rispettivamente, del Direttore o del Presidente.

Scaduti i termini di cui ai precedenti commi, può essere proposto ricorso, a norma dell'Art. 16, al Collegio di conciliazione e arbitrato.

5. Del tentativo di conciliazione il Direttore deve redigere verbale che, in caso di motivato impedimento del ricorrente, può essere sottoscritto dal suo procuratore speciale.

In caso di esito positivo tale verbale costituisce titolo esecutivo.

In difetto di conciliazione il Direttore ricorda nel verbale alle parti che hanno facoltà di proporre ricorso ai sensi dell'Art. 16.

La mancata comparizione dell'Amministrazione equivale ad esito negativo del tentativo di conciliazione e se ne deve dare atto nel relativo verbale.

Art. 16

Ricorso al Collegio di conciliazione e arbitrato

1. Il Collegio è investito della controversia a seguito di ricorso, da presentarsi al Direttore entro trenta giorni dalla data del verbale di non riuscita del tentativo di conciliazione o dalla scadenza dei termini di cui all'Art. 15 comma 4.

Qualora entro trenta giorni dalla data di formazione del verbale negativo o dalla data di scadenza dei termini predetti, le parti non abbiano proposto ricorso al Collegio di conciliazione e arbitrato, il Direttore con suo provvedimento dichiara chiusa la controversia per inattività delle stesse.

2. Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle parti e del provvedimento impugnato, l'esposizione dei fatti e la specificazione dei motivi di impugnativa, la determinazione dell'oggetto, l'indicazione delle prove su cui esso si fonda.

Del ricorso e dei documenti allegati devono essere depositate cinque copie. Nel ricorso deve anche essere indicato il domicilio eletto dell'eventuale avvocato del ricorrente nella Città del Vaticano o in Roma, ai sensi dell'Art. 175 del Codice di procedura civile vaticano.

Il ricorso è trasmesso immediatamente al Collegio a cura del Direttore insieme ai documenti ad esso allegati e agli atti del procedimento del tentativo di conciliazione.

3. Il ricorso è presentato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente all'Ufficio del Lavoro, e viene annotato nell'apposito registro.

Art. 17

Procedura del ricorso davanti al Collegio

1. Entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso il Presidente del Collegio fissa l'udienza, indica la Commissione ed il relatore e dispone la trasmissione del ricorso e dei documenti all'Amministrazione.

Tra la data della trasmissione del ricorso e quella fissata per l'udienza devono intercorre almeno trenta giorni.

2. L'Amministrazione può presentare le sue deduzioni e le eventuali richieste istruttorie fino a dieci giorni prima dell'udienza.

Le predette deduzioni, con i documenti allegati, vanno depositate in cinque copie, di cui una per la controparte. Quest'ultima ha facoltà di rispondere per iscritto, depositando cinque copie delle sue controdeduzioni, non oltre cinque giorni prima dell'udienza.

3. Nel caso l'Amministrazione convenuta eccepisca l'incompetenza del Collegio perché essa non è Organismo o Ente gestito amministrativamente, in modo diretto, dalla Sede Apostolica, il Presidente del Collegio sospende il procedimento e chiede al Presidente dell'ULSA di formulare istanza di certificazione alla Segreteria di Stato ai sensi dell'Art. 2 comma 3, allegando copia di tutti gli atti del procedimento.

Dell'ordinanza viene data immediata notizia alle parti.

4. A seguito della certificazione della Segreteria di Stato il Presidente del Collegio dichiara l'incompetenza dell'ULSA oppure fissa nuova udienza dandone comunicazione alle parti venti giorni prima.

I termini del procedimento sono sospesi fino alla data del decreto che fissa la nuova udienza.

Art. 18

Svolgimento dell'udienza

1. All'udienza il ricorrente deve comparire personalmente; l'Amministrazione viene rappresentata da un delegato autorizzato a conciliare.

Nell'udienza la Commissione tenta nuovamente la conciliazione. Il tentativo può essere rinnovato fino alla pubblicazione della decisione. Nel caso di conciliazione la Commissione ne redige processo verbale, che ha efficacia di titolo esecutivo.

- 2. Se il tentativo di conciliazione ha esito negativo, la Commissione procede all'interrogatorio libero delle parti. Il rifiuto a rendere detto interrogatorio costituisce comportamento valutabile dalla Commissione ai fini della decisione.
- La Commissione può delegare uno dei suoi membri per l'assunzione dei mezzi di prova. Le parti possono presentare, entro sette giorni prima dell'udienza, brevi memorie illustrative.
- 3. Nella discussione orale le parti non possono riferire quanto già esposto per iscritto, ma debbono limitarsi ad illustrare brevemente le questioni più importanti della causa

ed esporre le osservazioni in ordine a quanto affermato dalla controparte nella memoria scritta.

- 4. Per quanto lo consente la natura non giudiziaria del Collegio, al procedimento si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile vaticano.
- 5. La difesa delle parti può essere assunta esclusivamente da un avvocato ammesso a patrocinare a norma dell'Art. 1 dell'annessa APPENDICE.
- 6. Le notificazioni degli atti del Collegio relativi ai procedimenti di conciliazione e arbitrato sono effettuate attraverso le Poste Vaticane a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 19

Decisione del ricorso

- 1. Entro centoventi giorni dalla data di presentazione del ricorso la Commissione si riunisce per la decisione in camera di consiglio, nella quale delibera a maggioranza dei voti.
- Se il numero dei ricorsi pendenti non consente di rispettare il suddetto termine, il Presidente del Collegio dispone una congrua proroga rendendone edotte le parti.
- 2. Le decisioni devono portare l'intestazione «Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica
- Collegio di conciliazione e arbitrato » seguita dalla composizione della Commissione (Presidente e Membri), lo svolgimento del fatto, la risoluzione delle eventuali questioni pregiudiziali o incidentali, la motivazione in diritto, il dispositivo, la data della decisione stessa, le firme dei componenti il Collegio e, infine, il sigillo dell'Ufficio.
- 3. In caso di accoglimento del ricorso la Commissione annulla, in tutto o in parte, il provvedimento impugnato e decide nel merito della controversia.
- 4. Le decisioni della Commissione sono inappellabili salvo che nei casi di revocazione o di querela di nullità, ai quali si applicano le disposizioni dell'Art. 18 comma 4. Esse diventano esecutive non appena sono notificate alle parti.

Art. 20

Computo dei termini

1. Tutti i termini inerenti le attività di conciliazione e arbitrato dell'ULSA sono sospesi dall' 11 agosto al 20 settembre di ogni anno, nonché nei giorni festivi e non festivi che per regolamento o per disposizione speciale siano giorni di vacanza.

Art. 21

Norma transitoria

1. In data 1° ottobre 2009 devono essere avviate le procedure di designazione del nuovo Consiglio in base all'Art. 6 del presente Statuto.

APPENDICE ALBO DEGLI AVVOCATI PRESSO IL COLLEGIO DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO DELL'UFFICIO DEL LAVORO DELLA SEDE APOSTOLICA (ULSA)

Art. 1

La difesa della controversia dinanzi al Collegio di conciliazione e arbitrato dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica può essere assunta, oltre che dagli Avvocati della Rota Romana che abbiano la laurea in giurisprudenza civile, anche dagli iscritti allo speciale Albo istituito con la presente normativa.

L'Albo degli avvocati è tenuto dal Collegio di conciliazione e arbitrato sotto la vigilanza del Presidente dell'ULSA.

Art. 2

Possono essere iscritti all'Albo i laureati in giurisprudenza civile aventi esperienza forense e speciale competenza in materia di lavoro e che eccellano per preparazione giuridica e probità di vita.

Art. 3

L'iscrizione all'Albo va richiesta con domanda diretta al Presidente dell'ULSA corredata dei documenti che accertino le sopra descritte qualità, con espressa dichiarazione che il richiedente è domiciliato a Roma.

Art. 4

L'iscrizione all'Albo è disposta dal Presidente dell'ULSA, assunte eventuali informazioni e udito il parere del Presidente del Collegio di conciliazione e arbitrato. L'iscrizione ha durata triennale e può essere confermata di triennio in triennio fino al compimento del 75° anno di età.

Art. 5

Il Presidente dell'ULSA non è tenuto a motivare il diniego dell'iscrizione e non è ammesso alcun ricorso contro tale provvedimento.

Art. 6

L'esercizio dell'attività di difesa da parte degli iscritti all'Albo è subordinato al giuramento prestato nelle mani del Presidente dell'ULSA o di un suo Delegato secondo la formula allegata.

Art. 7

I consulenti legali e i responsabili degli uffici delle Amministrazioni interessate ad una controversia possono difendere le rispettive Amministrazioni dinanzi al Collegio di conciliazione e arbitrato dell'ULSA.

Art. 8

Ove qualcuno degli iscritti venga meno ai sopra accennati doveri, il Presidente dell'ULSA, anche a mezzo di un suo Delegato, espletata l'istruttoria del caso, sentito l'interessato e il Collegio di conciliazione e arbitrato, dispone con proprio decreto, non soggetto a reclamo, la sua eventuale cancellazione dall'Albo.

***** * *

Io iscritto all'ALBO degli Avvocati presso
l'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA)
prometto e giuro
di essere fedele al regnante Sommo Pontefice e ai suoi legittimi successori; di accettare
e rispettare fermamente il Magistero della Chiesa circa la dottrina e la morale cattolica;
di adempiere con diligenza e abnegazione i miei doveri professionali e di osservare
rigorosamente il segreto di ufficio.
Così Dio mi aiuti e questi Santi Vangeli che tocco con le mie mani.
Firma
Io sottoscritto attesto che il suddetto Signore, iscritto nell'Albo degli Avvocati presso
l'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA), ha prestato oggi giuramento nella
mie mani.
Nella sede dell'ULSA
Firma

- (1) Come da Rescriptum ex Audientia Ss.mi, Prot. N. 37.314/G.N. del 4 agosto 2015.
- (2) Come da Rescriptum ex Audientia Ss.mi, Prot. N. 37.380/G.N. del 24 novembre 2015.

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Il Consiglio dell'ULSA, durante il 2015, si è riunito il 9 luglio e l'8 ottobre trattando i seguenti argomenti: attività dell'ULSA, contatti con la Segreteria per l'Economia, corrispondenza con la Segreteria di Stato, presentazione del nuovo Direttore dell'ULSA e del nuovo Consigliere, ripresa dei corsi di formazione relativi a "La recente legislazione vaticana in materia di illecito penale ed amministrativo".

ATTIVITÀ DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO

Si sono rivolte all'ULSA, e sono state incontrate, molteplici persone della comunità di lavoro a cui sono stati forniti pareri ed assistenza, con l'obiettivo di prevenire o dirimere controversie, contribuendo così al miglioramento del clima lavorativo, della qualità del lavoro ed al suo corretto svolgimento. In alcuni casi l'ULSA ha offerto collaborazione anche alle Amministrazioni, contribuendo a chiarire l'assetto normativo vigente e l'interpretazione nei contesti concreti. In altri casi, l'ULSA è stato contattato da pensionati o da Avvocati per chiarimenti e pareri inerenti ai compiti istituzionali.

Due dipendenti/pensionati hanno presentato istanza rituale, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto dell'ULSA, davanti al Direttore: per una, dichiarata inammissibile, è pendente il ricorso davanti al Collegio di conciliazione e arbitrato. L'altra è stata chiusa per successiva rinuncia agli atti da parte dell'interessato.

Una dipendente, invece, ha presentato una istanza del tutto irrituale dichiarata irricevibile.

Davanti al Direttore si è inoltre concluso un particolare accordo transattivo, autorizzato dalla Segreteria di Stato.

Sono state effettuate tre nuove iscrizioni all'Albo degli Avvocati presso il Collegio di conciliazione e arbitrato dell'ULSA, con il relativo giuramento reso davanti al Presidente, e tre conferme di precedenti iscrizioni, dopo il previsto triennio, come da disposizioni statutarie.

Intervento dell'Assessore alla Presidenza ULSA, Avv. Giovanni Giustiniani, al Convegno dell'Associazione Internazionale degli Avvocati (IBA) del 10 aprile 2015

A LOOK AT LABOUR IN THE VATICAN:

THE NATURE AND MEANING OF WORK FOR THE HOLY SEE

In international law the Holy See is recognized as a sovereign subject to the same extent as States, as it enjoys like these an innate, underived, legal personality.

In the Canon Law of the Catholic Church the term Holy See applies to the Pope and the bodies of the central government of the Catholic Church reporting to him.

The Holy See embodies and guarantees the autonomy of the religious community formed by the catholics of the entire world a sovereign society within the religious sphere.

In the exercise of her mission, the Holy See has always and according to her proper nature given special attention to safeguarding the rights and duties of those whowhether men or women, priest, religious or lay-on a daily basis work in various offices and dicastries in service of the universal Church. Albeit covering an array of different functions, they form a particular and unique community of work.

Such a community includes not only personnel working directly for Vatican City State, but also those who, whatever their titles may be, collaborate with other entities of the Holy See, entities directed by the Holy See and dicastries of the Roman Curia. They assist the Roman Pontiff in his ministry as pastor of the universal Church.

Currently, the personnel of the Roman Curia, and administration of the Holy See in whatever way connected to it (i.e. Vatican Radio, Vatican Printing Press, etc.) and Vatican City State number around 4,700 individuals (approximately 20% women and 20% religious and clerics). The majority of employees are Italian by nationality, even though in light of the logic of universality of the Holy See there are also many citizens of other countries.

The nature of work in the Vatican cannot be severed from the particular task held in common by all personnel. This same task is the undercurrent of their status and facilitates an understanding of some of the aspects of this line of work. This relationship is one of a kind, which - as Roman Pontiff John Paul II noted in his famous letter of 1982 on the meaning of work inside the Holy See and which I will discuss later - also bears with it a responsibility of an ecclesiastical nature.

In terms of its normative profile or basic identity, the historical-juridical framework of ordering in the Vatican is, as we noted, the Lateran Treaty established between the Holy See and the Kingdom of Italy on February 11, 1929.

With this Treaty, the Holy See and Italy agreed to the creation of the Vatican City State. Article 2 of the Treaty expresses it thus: "Italy recognizes the sovereignty of the Holy See in the international field as an inherent attribute of its nature, in conformity with its tradition and the exigencies of its mission in the world".

The Pope is also the Sovereign of the Vatican City State which is the territorial support of the inherent independence and sovereignty of the Holy See. The Vatican City State is an "atypical" State, in as much as its main purpose is to guarantee and manifest the independence of the Holy See and to facilitate the mission of the personnel who are temporarily working for it.

The Holy See has never been confused historically with the territories over which it exercised stately sovereignty, beginning with the so-called Patrimony of St Peter, later known as the Papal States (754-1870), up to the present and the Vatican City State (1929 onwards).

The Holy See, according to Article 24 §2 of the Lateran Treaty, does not wish to take part in "temporal disputes between States" while declaring its availability when parties in a dispute make a joint "appeal to its mission of peace" being safe its right to exercise in all circumstances its moral and spiritual competences.

The sovereignty of the Holy See is prior to any territorial sovereignty, as proven during the years from 1870 to 1929 (from the end of the era of the Papal States to the creation of the Vatican City State). Throughout those sixty years, the Holy See continued, as before, to act as a subject of international law: concluding concordats, which are true international treaties; taking part in international conferences; undertaking missions of mediation and arbitration; maintaining diplomatic relations, both active and passive, with States.

Holy See became a Permanent Observer State at the United Nations on 6 April 1964, and since then has always been invited to participate in the meetings of all the sessions of the General Assembly.

The Holy See actively participates as an observer in many of the specialized agencies, such as the Food and Agriculture Organization of the United Nations, the International Labour Organization, the World Health Organization, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, the United Nations Industrial Development Organization, the International Fund for Agricultural Development and the World Tourism Organization, as well as in the World Trade Organization, that it is a full member of the Organization for Security and Cooperation in Europe and a Guest of Honour in its Parliamentary Assembly, and that it participates as an observer in various other regional intergovernmental organizations, including the Council of Europe, the Organization of American States and the African Union, and is regularly

invited to take part in the main meetings of the Asian-African Legal Consultative Organization.

The Holy See was hereby acknowledged as having full territorial sovereignty with all the indelible guarantees and prerogatives of freedom that come with public juridical personality in international law, albeit something already possessed as it was encapsulated in legislative and jurisdictional immunity.

The jurisdictional authority of the Holy See derives from it's being an international, sovereign and independent subject.

Regarding the active jurisdictional immunity in controversial issues in matters pertaining to relationships of work in the Vatican, Italian jurisprudence has in time conformed to principles set down by international law, which holds that the immunity of the State persists when the ruling is directed at engaging itself through the exercise of public functions and the sovereign power of the State, among which certainly include the power to regulate, govern and organize. And vice versa, the orientation of reserving for itself jurisdiction in controversies that hinge on acts carried out *iure gestionis* is not univocal. This also applies to questions of a merely private nature, issues that have nothing to do with the exercise of public power and hence not *de quo* relevant to these matters.

The Vatican legal structure furthermore guarantees all workers the protection of their rights in conformity with the norms of the public order, which include: the right to defense, the right to crossexamination, and the right to appeal and a just process, all required by international law upon recognition of immunity.

Vatican jurisdiction can also be established through the free agreement of parties when active immunity or territories are not acknowledged; Here, instead, guarantees of impartiality are offered in addition to the full safeguarding of the rights to cross-examination and defense.

In configuring and regulating the internal ordering, the first six laws promulgated by Pope Pius XI - by way of the *motu proprio* issued on the same day the Lateran Pacts were ratified (7 June 1929) - did not contain specific norms regarding the rights of work. Yet he did expressly deny, except in certain delineated circumstances, deferment to Italian legislation relevant to the worker (*guislavoristica*). This was an articulation of the desire and intention to autonomously govern the juridical and economic reality of Vatican personnel, as stated by the law of the sources of legislation and the rights it promulgates in Vatican City State, n. 71 of 2008. This same law also states in article 1 that, "juridical ordering in the Vatican acknowledges the canonical ordering as the foremost source of norms and the first criterion of reference in interpretation." And later it reads: "The juridical ordering in the Vatican is in conformity with the norms of general international law and those laws which derive from treaties and other accords in which the Holy See participates, when not in violation of the prescriptions of n. 1."

Such cardinal points of interpretation make up a legal regime of flexible and creative work oriented toward equity and the reality of things. Even though in the past systems of regulating the inherent rights and duties of employees of the Holy See have never been lacking, each curial organism governing according to individualized rules, it was the desire of the Roman Pontiff John Paul II that beginning in the 1980s a systematic process of reform be initiated. It is still on-going and seeks to harmonize to the greatest extent possible the treatment of all employees of the organs directly administrated by the Apostolic See, and to fulfill what is expected of them, improving the general conditions of each one. Today, the principles that regulate work in the Apostolic See, consonant with the contents of the social doctrine of the Church, are above all advanced in Leo XIII's Encyclical Rerum novarum, which later have maximum illustration in John Paul II's Encyclical Laborem exercens in 1981. They are also read in the Holy Father John Paul II's Letter to Cardinal Agostino Casaroli, Secretary of State, Regarding the Meaning of Work in the Apostolic See, issued November 20, 1982.

In this letter, in emphasizing the oneness of the working community in the Apostolic See, the Holy Father highlights that all those who are part of this whole must conform their lives to the truth of the "Gospel of work" and Catholic doctrine, striving to achieve mutual respect based on human and Christian brotherhood, and with a spirit that animated the service of the Apostles who were already pillars of the Church.

With the awareness of the limited resources to sustain the Apostolic See - which come from the spontaneous offerings of various parts of the world - it is moreover acknowledged that for all mechanisms and personnel, that work there is the need to manage the goods at its disposal with prudence and sobriety and a sense of responsibility. They must distinguish themselves by a kind of spirit of thriftiness. Such caution in implementing the universal tasks undertaken by the Apostolic See should be evermore increasing in its systematic character. Work is hereby considered to be a personal responsibility as if it were *in proprio*work. Compensation for employees must be given in proportion to the activity performed, and must keep in mind the respective duties of the state and the fundamental guidelines set forth in Catholic doctrine regarding the compensation for work and the practical nature of these matters as they relate to the conditions of life in society.

Everyone must unfailingly strive to accomplish an organization of the work dealt to him or her, on the one hand according to a respect of persons and the contribution that each can offer on the basis of his or her competency, and on the other hand utilizing all technical means possible that might render one's activity in the service of the Holy See more productive. It is, moreover, acknowledged that the role played by hired workers and related associations is an important one. They represent as well all those who take part in the work community, such as the *Associazione Dipendenti Laici Vaticani*, as fitting instruments in guaranteeing social justice between employer and employee.

These mentioned principles, even if they do not always lend themselves to exact juridical-administrative decisions, must guide those decisions pertaining to work and workers in the Apostolic See as one seeks to actualize the true spirit of work, as was

given witness to in the earthly life of Christ-work is understood to be an instrument that reinforces the human person as a fundamental juridical value.

Indeed, work and the dignity of the person represent an indelible binomial and priority for the Magisterium of the Church. This was restated recently on many occasions by the current Pontiff, Francis, who has spoken of the crisis of work and the many difficulties that young people face while seeking occupation. On this point, the social doctrine of the Church teaches: "Work is a fundamental right and a good for mankind, a useful good, worthy of man because it is an appropriate way for him to give expression to and enhance his human dignity" (cf. Compendium of the Social Doctrine of the Church, n. 287).

Regulations for personnel of individual entities and organisms (for example, the *Regolamento generale della Curia Romana* and *Regolamento del governatorato*) in applying such principles especially consider the dignity of the person and approve mechanisms of equity that operate, so to speak, according to a system of deontology. They are, then, the very same principles that provide the basis for work in the Vatican and are inspired by the substance of the social doctrine of the Church, which holds every office, organism and erected body that collaborates with the Petrine ministry to an ethical code of conduct.

These ethical norms of conduct are infused into the regulations of personnel that dictate the selection of personnel, the organization of individual offices, promotions, transfers, all with mechanisms aimed at safeguarding transparency and impartiality, outlining the precise obligations of personnel, even at the executive level, so as to guarantee respect for the person, as well as for the professional quality and responsibility of shared work. In matters of details inherent to the duties of personnel, one might reference the main *Regolamenti*, wherein there is an exposition of the required fidelity, professionalism, dedication, identification and integral development of one's own person through the work required by the Pontifical magisterium, freely accepted upon employment (see the section in the *Regolamenti* that discusses the Roman Curia, artt. 32-40, and the formula for oaths of fidelity in the Appendix, *Governatorato SCV*, artt. 18-21, and the declaration of moral responsibility in the Appendix, and also at www.ulsa.va).

In addition to these normative duties, emerge *latu sensu* recent regulations that call for prudence and caution in the prevention of corruption, financial crimes and suchlike offences, regulations which the Holy See has seen fit to contribute both for the sake of internal commitments as well as a part of its cooperation in the international common good. To this end, the *motu proprio Ai nostri giorni* of 11 July 2013 defines stable Vatican employees as public officials.

The status of Vatican employees is furthermore colored by the *animus conciliandi* which compels them, according to the teachings of Pope Benedict XVI, to strive to achieve peace, to with patience seek agreement whenever possible, and likewise do all that is necessary for one to understand the position, the language, of others.

Conciliation is also written into ULSA's statutes (www.ulsa.va) as an instrument that illustrates possible future controversies in the workplace that the worker has the capacity to bring to the attention of a director instead of to Vatican judicial authority, and then to the decision of a collegial decision-making body, the *Collegio di Conciliazione ed Arbitrato*, that issues a decision - that cannot be appealed - in full respect for cross-examination and guarantees of defense.

This, too, is a demonstration of the special attention given by Vatican regulations to the safeguarding of the dignity and claims to justice of each and every worker, who are through expedient measures given a sure response in critical situations that may arise. It is indeed the task of ULSA to protect and honor the dignity of work in all its many forms, acknowledging and promoting the economic and social rights of each one of its collaborators. This is accomplished through initiatives of on-going professional, spiritual, and social formation, and doing so in a manner that respective duties are carried out and the sense of responsibility and belonging to one's own community of work are enhanced. Here there is also the scope of improving service and increasing personal gratification in the worker for the contribution he or she renders.

The growth and enrichment of persons is promoted as well through provisions that favor the family, consonant with the social doctrine of the Church, as the family is the original unit of natural society as desired by God from the very beginning of the world, and for the good of both the person and society. The provisions in favor of the family which are promulgated in the approved *Testo Unico* of 2009 and subsequent modifications give witness to the Holy See's concern for protecting the family. Herein one reads a kind of significant system of norms: allowances for the birth and adoption of children (with a view even to allowances for preliminary procedures prior to adoption abroad), maternity benefits, and benefits that favor employees with handicapped dependents, and furthermore provisions for costs incurred by the education of the children of employees.

I therefore feel permitted to say that with respect to the norms pertaining to work, the Holy See demonstrates itself to be on equal footing with the times and attune to social, cultural and technological changes in the modem world that in altering life habits inevitably touch upon labor structures.

For the realization of the mentioned principles of solidarity and protection of persons and employees, the Holy See has implemented a well organized system of safeguarding.

As time is short, I will mention the main institutions: the FAS, the convention of social security and against accidents at work, which prove the attention of the Holy See to the many aspects of every person.

The autonomy and sovereignty of the Holy See and the Vatican City State have enabled such a complex system of protection.